Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 — **Roma — Lunedì 29 Aprile** — **Numero 101**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32;	L. 17:	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: R. decreto *n. 120 che approva il Regolamento per l'esecuzione del servizio postale* — **R. decreto** *n. 130 concernente l'attuazione di un esercizio economico sulla ferrovia Bologna-San Felice* — **R. decreto** *n. 131 col quale viene fissato l'interesse per i buoni del tesoro, che il Governo è autorizzato ad alienare* — **R. Prefettura di Roma:** *Elenco dei candidati che conseguirono l'approvazione nell'esame di patente per segretario comunale* — **Ministero del Tesoro** - Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — Direzione Generale del Tesoro: *Avviso — Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio** - Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno.*

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei Deputati: *Notizie parlamentari* — **Diario Estero** — **Le feste di Venezia — Notizie varie** — *Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.*

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **120** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il nuovo testo unico delle leggi postali approvato con Reale decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Poste e dei Telegrafi;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e pei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione del servizio postale, firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e pei Telegrafi.

Art. 2.

Il detto Regolamento avrà effetto dal giorno 1° marzo 1901, e dallo stesso giorno resta abrogato quello approvato con Reale decreto del 2 luglio 1890, n. 6954 (serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

A. PASCOLATO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

REGOLAMENTO GENERALE intorno al servizio postale, in esecuzione del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501.

CAPO I.
Delle attribuzioni dell'Amministrazione delle poste e della privativa alla medesima conferita.

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste ha le seguenti attribuzioni:

a) trasporto e distribuzione di oggetti di corrispondenza di qualsiasi specie (*lettere e pieghi, cartoline, biglietti postali, carte manoscritte, stampe e campioni di merci*), la cui spedizione può essere fatta in via *ordinaria*, o con *raccomandazione*, od anche, limitatamente alle lettere ed ai pieghi, con *assicurazione* di valore, e può essere pure, se raccomandata od assicurata, gravata di *assegno*;

b) esecuzione di pagamenti per conto di terzi, mediante l'emissione di appositi recapiti, denominati *vaglia* o *cartoline-vaglia*;

c) emissione di credenziali, sotto la denominazione di *titoli di credito*, che abilitano i rispettivi titolari a ritirare fondi in altre località;

d) esecuzione di *riscossioni*, pure per conto di terzi, su recapiti dai medesimi presentati;

e) commissione per conto di terzi di *associazioni a giornali* o ad altre pubblicazioni;

f) trasporto e distribuzione di piccoli pacchi di merci o di altro, denominati *pacchi postali*, la cui spedizione può essere fatta con o senza *assicurazione* di valore ed essere anche gravata di *assegno*;

g) emissione di libretti, detti di *ricognizione*, per agevolare l'accertamento dell'identità personale dei rispettivi titolari;

h) servizio di *Cassa di risparmio*.

I servizi di cui nei precedenti §§ *a, b, c, d, e, f, g* sono retti dalla legge postale (testo unico), approvata con R. decreto del 24 dicembre 1899, n. 501, e dal presente Regolamento.

Le norme medesime valgono anche nei rapporti internazionali, in quanto sia conciliabile colle Convenzioni in vigore, coi Regolamenti per l'esecuzione di queste e colle tariffe emanate in conformità di tali Convenzioni e Regolamenti.

Il servizio dei risparmi è retto dalla legge organica del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), dal Regolamento approvato con R. decreto del 9 dicembre 1875, n. 2810 (stessa serie), e da posteriori disposizioni, che rimangono in vigore.

Art. 2.

L'esecuzione del servizio postale in genere è affidata nel Regno a stabilimenti di tre distinte categorie:

a) *direzioni provinciali*;

b) *uflzi*, ripartiti in tre classi;

c) *collettorie*, aggregate rispettivamente ad una direzione o ad un uflzio.

Ciascuna direzione e ciascun uflzio di 1ª e 2ª classe ha un distretto, che comprende il territorio servito dalla direzione o dall'uflzio stesso, direttamente o per mezzo di uflzi di 3ª classe o di collettorie o di agenti rurali.

Un Comune costituisce un solo distretto, quand'anche sia provveduto di più uflzi.

Esistono uflzi nazionali anche fuori del Regno; cioè nei dominî italiani in Africa ed in taluni paesi stranieri.

Sotto la denominazione — *uflzi* — quando è adoperata genericamente, s'intendono le direzioni e gli uflzi di ogni classe, e le collettorie, entro e fuori del Regno.

Sotto la denominazione di — *uflzi fuori del Regno* — s'intendono tanto quelli dei dominî italiani in Africa, quanto quelli esistenti in paesi stranieri, quando non sia diversamente indicato.

Gli uflzi, in cui il servizio postale è riunito al telegrafico, assumono la denominazione di *uflzi postali telegrafici*.

Il servizio delle corrispondenze ordinarie è comune a tutti gli uflzi aperti al pubblico. Il presente Regolamento indica a qual categorie di stabilimenti sono affiliati gli altri servizi.

Art. 3.

Oltre i servizi accennati nel precedente articolo 1, gli uflzî postali hanno i seguenti servizi accessorî:

a) possono essere incaricati, d'accordo coll'Amministrazione finanziaria, della rivendita di carta bollata e di marche da bollo;

b) sono incaricati di fare operazioni per conto della *Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortunî degli operai sul lavoro*, per conto della *Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai*, e di fare riscossioni e pagamenti per conto della *Cassa degli invalidi della marina mercantile*;

c) possono essere incaricati del pagamento di titoli di spese e di altri recapiti per conto del Tesoro;

d) dove non esistono uflzi del registro pagano le spese di giustizia;

e) ove non esistono uflzi del telegrafo sono costituiti in agenzie telegrafiche, nel senso che accettano telegrammi in partenza, e li inoltrano per posta al prossimo uflzio del telegrafo, per essere fatti proseguire;

f) come agenti infine delle casse postali di risparmio adempiono gl'incarichi speciali affidati alle casse stesse;

g) sono autorizzati a fare da intermediari per la legalizzazione degli atti redatti tanto all'estero quanto all'interno, e per la registrazione di verbali e di sentenze dei giudici conciliatori.

Possono inoltre essere incaricati di servizi accessorî, mediante decreto Reale, su proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi, di concerto cogli altri Ministri interessati.

Art. 4.

Tranne nei casi e nei limiti indicati nelle leggi postali, non incombe all'Amministrazione delle poste veruna responsabilità per l'operato dei propri agenti, o per eventuali errori o ritardi nella spedizione, rispedizione, o rinvio, nel trasporto o nella consegna di oggetti o di danaro ad essa affidati, per dispersione totale o parziale, o per deteriorazione o per altri errori o ritardi in genere.

Così pure non è ammessa la rifusione di tasse riscosse regolarmente, salvo nei casi indicati nel presente Regolamento.

Art. 5.

Costituiscono *privativa* dell'Amministrazione delle poste il trasporto e la distribuzione di *lettere* e di *pieghi*, di *cartoline* e di *biglietti postali*. Non la costituiscono il trasporto e la distribuzione di *carte manoscritte*, di *stampe* e di *campioni di merci* purchè sieno nelle condizioni prescritte dalle leggi postali e dal presente Regolamento, e non sieno accompagnati da lettere.

Per *lettera* s'intende, oltrechè qualsiasi comunicazione chiusa, anche qualsiasi comunicazione aperta, di uno o più fogli, munita di indirizzo, che costituisca una corrispondenza attuale fra due o più persone e non ecceda il peso di quindici grammi; salvo, quanto, per il peso della corrispondenza officiale, è dichiarato nel successivo articolo 141.

Per *piego* s'intende, nel senso postale, qualsiasi lettera di peso eccedente quindici grammi e qualsiasi involto di carte, che sia chiuso, o che, essendo anche aperto, contenga in tutto od in parte comunicazioni aventi il carattere di cui nel precedente capoverso.

I successivi articoli, 56, 62, 65, 70 e 95 dànno rispettivamente la definizione delle cartoline, dei biglietti postali, delle carte manoscritte, delle stampe e dei campioni.

Art. 6.

Non costituiscono contravvenzione alla privativa:

a) il trasporto e la distribuzione di corrispondenze da un punto all'altro dei Comuni ove non esistono stabilimenti postali ed il trasporto delle corrispondenze medesime allo stabilimento postale di un Comune limitrofo, e viceversa, nei sensi del n. 4 dell'articolo 2 della legge postale (testo unico);

b) la distribuzione di corrispondenze interne, anche nei Comuni provveduti di ufizi di posta, qualora non vi esista servizio di portalettere;

c) la distribuzione di lettere-circolari aperte, che publici ufizi, corpi morali o case di commercio facciano eseguire per proprio conto e nel proprio interesse nei luoghi di loro residenza, quand'anche vi sia uno stabilimento postale, con servizio di portalettere, o col mezzo di propri viaggiatori fuori dei detti luoghi;

d) l'inclusione di fatture o distinte, pure aperte, nei colli di merci, comunque trasportati;

e) il trasporto e la consegna, per parte d' intraprenditori di trasporti pubblici, di lettere di vettura, polizze di carico, fatture o semplici note di commissioni che non contengano indicazioni maggiori di quelle richieste dalla natura loro, che sieno aperte e si riferiscano esclusivamente alle merci, che i detti intraprenditori abbiano in consegna o debbano ritirare;

f) il trasporto e la distribuzione di corrispondenze, francate in *corso particolare*, mediante l'apposizione sulle medesime di francobolli, regolarmente annullati da un ufizio di posta;

g) il trasporto di corrispondenze di qualsiasi natura per parte di capitani o padroni di navi, o dei rispettivi equipaggi o passeggieri, purchè nell'atto del loro arrivo o di ciascun loro scalo nel Regno consegnino o facciano consegnare all' ufizio di sanità tutte quelle dirette ugualmente nel Regno, per essere rimesse all'ufizio di posta più vicino;

h) il trasporto per parte di società ferroviarie e tramviarie, nel proprio interesse, della corrispondenza riguardante esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, comprese quelle in corso di costruzione, che sia scambiata fra i loro ufizi, situati lungo le linee medesime, e della corrispondenza della stessa natura, scambiata con altre società ferroviarie, colle quali abbiano servizio cumulativo, o con ufizi governativi;

i) il trasporto per parte delle società marittime, sovvenzionate dallo Stato, della corrispondenza concernente esclusivamente l'amministrazione delle linee da esse esercitate, nonchè di quella relativa al servizio cumulativo, scambiata tra di loro o con le società ferroviarie o con ufizi governativi;

k) il trasporto e la distribuzione delle corrispondenze ufficiali dei RR. consoli italiani all'estero, indirizzate alle capitanerie di porto, o registrate sul ruolo di bordo dei piroscafi in arrivo in Italia.

Per *privato*, nel senso dell'articolo 2 della legge postale (testo unico), s'intende chi non faccia professione di *vettore*, nè sia addetto ad imprese di trasporti o commissioni.

Per *espresso*, nei sensi del n. 3 dell'articolo predetto s'intende chi sia mandato appositamente e straordinariamente da un luogo ad un altro, per eseguire una commissione.

Art. 7.

Nessuno può fare incetta di corrispondenze altrui, spedire, quando anche per mezzo della posta, trasportare, distribuire o far distribuire le corrispondenze così incettate; nè può collocare cassette d'impostazione in luoghi aperti al pubblico.

Per *incetta* s'intende la raccolta o l'accettazione di corrispondenze di più persone, per spedirle, distribuirle o farle distribuire entro o fuori del Regno.

Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di *postale* nè le denominazioni — *posta*, *piccola posta* — od altre somiglianti.

Art. 8.

Gli agenti postali debbono invigilare che non si commettano contravvenzioni alla privativa.

Uguale obbligo è imposto agli ufizi ed agli agenti di pubblica sicurezza, i quali debbono inoltre deferire, nei limiti delle rispettive attribuzioni, agl'inviti che sieno loro fatti da quelli delle poste, per accertare contravvenzioni.

Salvo il disposto del successivo articolo 14, i detti ufiziali od agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere a perquisizioni sulle navi, sui veicoli delle strade ferrate e delle tramvie, non che sulle vetture pubbliche, escluse però le persone dei viaggiatori, e così pure sui vetturali, mulattieri, barcaiuoli, sugli agenti che scortano i treni delle dette strade ferrate e delle dette tramvie, sulle persone componenti gli equipaggi delle navi e simili, come pure sui messaggeri, procacci e portalettere rurali delle poste, con obbligo di sequestrare qualsiasi oggetto trasportato in frode alla privativa.

Art. 9.

Gli oggetti sequestrati, nei sensi dell'articolo precedente, debbono essere consegnati al più presto, con una copia dei verbali, all'ufizio di posta locale o prossimo, per essere distribuiti od avviati a destinazione. I verbali originali sono rimessi invece all'Autorità giudiziaria competente.

Gli oggetti sequestrati sono sottoposti a carico dei destinatari alla tassa delle corrispondenze non francate.

Art. 10.

La penalità di cui negli articoli 3 e 4 della legge postale (testo unico) è misurata sulle tariffe delle corrispondenze non francate interne od internazionali, a seconda che si tratti di corrispondenze dell'una specie o dell'altra.

CAPO II.

Del trasporto obbligatorio per parte dei terzi dei dispacci postali.

Art. 11.

Chi è obbligato al trasporto dei dispacci, in forza degli articoli 5 e 6 della legge postale (testo unico), deve notificare, in tempo utile, all'Amministrazione delle poste gli itinerari e gli orari delle vetture o delle navi, di cui sia intraprenditore o comandante.

Art. 12.

La retribuzione di cui nell'articolo 7 della detta legge, per il trasporto di lettere o di pieghi è fissa e si applica anche ai biglietti postali.

La retribuzione pel trasporto degli altri oggetti di corrispondenza è fissa pure per le cartoline e progredisce invece per le carte manoscritte, le stampe ed i campioni, in ragione del rispettivo peso, nelle stesse proporzioni che sono stabilite per la progressione delle tasse postali.

La retribuzione è dovuta per le corrispondenze in partenza, quando hanno corso in dispacci chiusi, e per quelle in arrivo, quando hanno avuto corso sciolte.

Non è dovuta alcuna retribuzione ai bastimenti che concorrono ai premi accordati alla marina mercantile o che sono forniti di guidone postale.

CAPO III.

Della guarentigia delle corrispondenze, degli altri oggetti e dei valori affidati alla posta.

Art. 13.

Il segreto delle corrispondenze, affidate alla poste, è inviolabile.

Ne costituisce violazione, per quelle chiuse, non solo l'apertura che ne sia fatta, ma anche la cognizione che sia presa o lasciata prendere in qualunque modo del loro contenuto.

Per le cartoline ne costituisce violazione soltanto la partecipazione a terzi di comunicazioni scritte sulle medesime.

Per gli oggetti sotto fascia o in buste aperte, francati come carte manoscritte, stampe o campioni, o circolanti con esenzione di tassa, non ne costituisce violazione l'apertura che ne sia fatta

al solo scopo di riconoscere che sieno nelle condizioni prescritte dalle leggi postali e dal presente Regolamento.

È vietato agli agenti delle poste, sotto pena di licenziamento dal servizio, oltre le maggiori nelle quali potessero incorrere a seconda del Codice penale, di dare informazioni a terzi intorno all'altrui carteggio, circolante sotto qualsiasi forma; fatta eccezione per le richieste delle Autorità giudiziarie, in sede penale,

Art. 14.

Qualora gl'impiegati delle dogane e gli agenti del dazio di consumo o gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza abbiano ragione di sospettare che nei veicoli o nei dispacci postali, contenenti corrispondenze o pacchi, siano trasportati oggetti di furtiva provenienza o spediti in frode alle leggi sulle dogane, sulle privative, sul dazio di consumo o ad altre, hanno soltanto facoltà di accompagnare i veicoli e i dispacci stessi all'ufizio di posta e di esigere che sieno aperti e verificati in loro presenza, senza però violare le dette corrispondenze.

Le stesse norme valgono per le bolgette degli agenti rurali delle poste.

È vietato ai detti impiegati doganali od agenti daziari ed ai detti ufiziali od agenti di pubblica sicurezza, salvo il caso di flagrante reato, ed a qualsiasi altra persona d'introdursi, per procedere a perquisizioni o per altri motivi, negli stabilimenti postali, nelle vetture sulle ferrovie o negli scompartimenti destinati al servizio delle poste sulle vetture stesse, su quelle delle tramvie e sui piroscafi, senza un'esplicita autorizzazione del Ministero delle Poste e dei Telegrafi od un'ordinanza dell'Autorità giudiziaria.

È riservata però agl'impiegati doganali la facoltà di visitare i veicoli della posta provenienti dall'estero.

Art. 15.

Gli oggetti di corrispondenza affidati alla posta possono essere rimessi soltanto ai rispettivi destinatari, salvo il disposto dei successivi articoli 38, 39, 42 e 44, tranne:

a) quelli diretti a commercianti od a case di commercio in istato di fallimento, che debbono essere consegnati, nei sensi dell'articolo 749 del Codice di commercio, ai rispettivi curatori, se già nominati, oppure essere tenuti a disposizione dell'Autorità giudiziaria;

b) quelli diretti a persone in istato di demenza, che debbono essere consegnati ai rispettivi tutori, se già nominati, od essere ritenuti, a richiesta di chiunque possa avervi interesse, fino a che l'Autorità competente abbia provveduto, o gli oggetti stessi abbiano compiuto la giacenza normale;

c) quelli diretti a persone defunte, che debbono essere consegnati ai rispettivi eredi, se d'accordo fra loro, oppure essere ritenuti finchè qualcuno di essi abbia provocato provvedimenti dall'Autorità giudiziaria, o gli oggetti stessi abbiano compiuto essi pure la giacenza normale;

d) quelli che sieno sequestrati nei casi previsti dall'articolo 13 della legge postale (testo unico) e limitatamente ai campioni ed alle stampe, in forza di leggi generali; la consegna dei quali oggetti è fatta alle persone che sieno state all'uopo delegate nelle ordinanze delle Autorità sequestranti e che presentino copie autentiche delle ordinanze stesse, nei sensi dell'articolo 150 del Codice di procedura penale;

e) quelli diretti a militari di truppa dell'esercito ed ai loro assimilati dell'armata, che debbono essere rimessi alle persone all'uopo delegate dai rispettivi comandanti;

f) quelli diretti a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza, o ad alunni in istituti educativi, che debbono essere del pari rimessi alle persone all'uopo delegate dai rispettivi direttori;

g) gli oggetti assicurati, diretti a minorenni non emancipati, che debbono essere consegnati ai rispettivi rappresentanti legali quando questi ne facciano formale richiesta;

h) gli altri oggetti di corrispondenza, pure diretti a minorenni non emancipati, che debbono essere consegnati ai loro rappresentanti legali, quando questi sieno muniti di autorizzazione giudiziaria.

Salvo il disposto dei paragrafi precedenti, è vietato agli ufizi di posta di ritardare, ad istanza di chicchessia, la spedizione o la consegna di qualsiasi oggetto.

Art. 16.

Le corrispondenze che si fossero lacerate, o che presentassero tracce di alterazione, o fossero state ritirate ed aperte da terzi per errore od omonimia e poi restituite alla posta, debbono essere convenientemente riparate per cura degli ufizi postali, coll'aggiunta a tergo di apposite dichiarazioni.

Art. 17.

Gli oggetti diversi da quelli di corrispondenza ed il denaro affidati alla posta rimangono assoggettati, nei rapporti fra terzi, al diritto comune, in quanto non sia diversamente disposto nelle leggi postali.

Art. 18.

Gli atti di opposizione, di sequestro, di pignoramento o di cessione, nei casi in cui sono ammessi, producono effetto di fronte all'Amministrazione delle poste dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufizio, che debba consegnare quei dati oggetti od eseguire quei dati pagamenti.

Pei sequestri e per le opposizioni, che l'Autorità giudiziaria ordini in sede penale, bastano una semplice lettera od un semplice telegramma, confermato poi con lettera dall'Autorità stessa.

Art. 19.

Il titolare dell'ufizio, cui sieno notificati od intimati atti di opposizione, sequestro o pignoramento, sospende la consegna di quei dati oggetti o l'esecuzione di quei dati pagamenti, finchè sia intervenuto un provvedimento esecutivo dall'Autorità giudiziaria, ai termini dell'articolo 561 del Codice di procedura civile.

Trattandosi di provvedimenti dati dall'Autorità predetta in sede penale, si uniforma senz'altro ai provvedimenti stessi.

Si uniforma pure agli atti di cessione, quando non esistano opposizioni, sequestri o pignoramenti.

Art. 20.

Per le dichiarazioni, prescritte dagli articoli 611, 613 e 937 del Codice di procedura civile, il titolare dell'ufizio predetto deposita o fa depositare nella cancelleria della competente magistratura, mediante ricevuta, un atto da lui sottoscritto, in carta semplice e munito del bollo d'ufizio, da cui risultino:

a) i nomi e cognomi dei mittenti e dei destinatari, il giorno d'impostazione e la provenienza di quei dati oggetti, più il relativo importo, quando trattisi di valori o di titoli da pagare;

b) qualunque opposizione, sequestro, pignoramento o cessione precedentemente intimati sugli oggetti o valori stessi, indicando nome, cognome, domicilio e residenza di ciascuno degli altri opponenti, sequestranti, pignoranti o cessionari ed i loro titoli esecutivi.

Il detto titolare potrà anche farsi rappresentare da altro agente postale, munendolo di apposito mandato, nei sensi dell'articolo 48 del Codice di procedura civile.

Art. 21.

I provvedimenti e le decisioni giudiziarie riguardanti opposizioni, pignoramenti o sequestri producono effetto di fronte all'Amministrazione postale dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufizio, di cui nel precedente articolo 18.

Le rinunzie agli atti anzidetti ed a quelli di cessione, per parte degli opponenti, sequestranti, pignoranti o cessionari, hanno effetto, di fronte all'Amministrazione stessa, solamente in quanto resultino da atti pubblici o da scritture private, le cui firme sieno munite di autenticazione notarile, ed a datare dal giorno in cui sieno state come sopra notificate.

CAPO IV.

Norme generali intorno al trattamento delle corrispondenze.

Art. 22.

I singoli oggetti di corrispondenza possono essere indirizzati ad una od a più persone, in qualunque località dell'interno o dell'estero, o ad una persona con surrogazione di un'altra in sua mancanza o ad una persona perchè li rimetta ad un'altra, con o senza indicazione del recapito rispettivo, oppure *fermi in posta.*

Sono ammessi indirizzi con nomi supposti, o con semplici lettere iniziali o con cifre, tranne sugli oggetti da essere raccomandati, od assicurati, o da essere recapitati per espresso.

Gl'indirizzi possono essere fatti sugli oggetti stessi o sui relativi involucri e, tranne sugli oggetti da assicurare, anche su foglietti da esservi incollati sopra. Sono ammessi a mano, a stampa o con qualsiasi altro mezzo meccanico e sugli oggetti da avere corso in via ordinaria anche a matita.

Art. 23.

Può essere aggiunta sull'indirizzo di qualunque oggetto l'indicazione del mittente, seguita da quella della sua abitazione, fatta a stampa od a mano, con bolli od altrimenti.

L'applicazione di etichette non è però ammessa sulle corrispondenze da assicurare.

Art. 24.

Le corrispondenze indirizzate ad ufizi di posta, per essere consegnate a terze persone o per essere fatte proseguire in altri luoghi, sono considerate come corsispondenze impostate nei luoghi ove risiedono gli ufizi stessi.

In tutti i casi deve esservi apposta a tergo una dichiarazione, che ne indichi la provenienza, e la rispettiva tassa fa carico ai destinatari, quando non sia stata soddisfatta dai mittenti, mediante apposizione di francobolli regolari.

È però ammesso d'indirizzare ad ufizi di posta pacchi contenenti più lettere o circolari o altri oggetti, con incarico agli ufizi stessi di eseguirne a loro talento la distribuzione a persone esercenti determinate professioni o determinati commerci, purchè ciascun oggetto sia francato separatamente e per intero ed il pacco sia francato una seconda volta. Gli oggetti non francati sono restituiti ai mittenti.

Art. 25.

Tutti gli oggetti debbono essere deposti nelle apposite buche o cassette, fatta eccezione pei giornali o periodici, pei quali è provveduto altrimenti dal presente Regolamento, per gli oggetti in genere, che si vogliono raccomandare od assicurare, o che si vogliono far recapitare per espresso, e per quelli troppo voluminosi; i quali oggetti debbono essere consegnati agli agenti, autorizzati a riceverli.

Art. 26.

Gli ufizi di posta, che ritirano i singoli oggetti o li estraggono dalle buche o cassette, debbono imprimervi nella parte dell'indirizzo un bollo, che indichi il luogo e la data della rispettiva impostazione, fatta eccezione per gli oggetti francati col metodo del *conto corrente*, nei sensi del successivo articolo 81.

Tutti gli oggetti debbono essere inoltrati a destinazione con la prima corsa utile, salvo il disposto dei successivi articoli 91, 92 e 96.

Quelli non francati o francati incompletamente possono essere ritardati di una corsa.

L'Amministrazione è autorizzata a far chiudere in apposite buste, all'indirizzo dei rispettivi destinatari, gli oggetti non francati o francati incompletamente, il cui contenuto possa essere desunto da segni esterni od altrimenti, o che possano essere letti senza lacerazione delle rispettive fasce.

Art. 27.

È vietato agli ufizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge postale (testo unico), di dare ricevuta di corrispondenze ordinarie, e rilasciare certificati relativi all'impostazione od alla consegna delle medesime e di dichiarare, anche verbalmente, a richiesta di chiunque, se un dato oggetto esiste od abbia avuto corso; salvo il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 13, nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria in sede penale.

È permesso invece di rilasciare certificati per le corrispondenze raccomandate od assicurate, ma soltanto a richiesta dei rispettivi mittenti o destinatari.

Art. 28.

Non hanno corso:

a) gli oggetti che possano cagionare danno alle persone cui spetterebbe maneggiarli od alle rimanenti corrispondenze;

b) quelli la cui circolazione sia vietata da leggi, da Regolamenti o da altre disposizioni generali;

c) quelli che abbiano indirizzi sconci od ingiuriosi o contrari all'ordine pubblico;

d) quelli, infine, la cui spedizione non sia ammessa dalla legge postale (testo unico) o dal presente Regolamento.

Nei rapporti con l'estero non hanno corso neanche i biglietti di lotterie, gli oggetti d'oro o di argento, comprese le monete, ed in genere gli oggetti passibili di diritti doganali, quand'anche fossero spediti in raccomandazione o con assicurazione; salvo da e per i paesi coi quali esistano accordi speciali.

Le corrispondenze che non possono avere corso in partenza o che debbano essere ritenute negli ufizi di destinazione o di transito, sono trattate a seconda del disposto degli articoli 10, 11 e 12 della succitata legge, quando non possano essere restituite subito ai mittenti e non debbano essere sequestrate o distrutte.

Nei casi previsti dal precedente § *a* debbono essere compilati verbali, indicanti anche il peso delle corrispondenze contenenti gli oggetti ivi menzionati, per l'applicazione, in base al detto peso, delle penalità, di cui negli articoli 3 e 16 della detta legge.

Art. 29.

La francatura delle lettere, dei pieghi, delle cartoline e degli oggetti assimilati alle une ed agli altri, nonchè quella delle carte manoscritte, è libera, se la spedizione ne è fatta in via ordinaria, ed è invece obbligatoria se la spedizione ne è fatta con raccomandazione, con assicurazione o con domanda di recapito per espresso.

La francatura delle stampe e dei campioni è sempre obbligatoria e gli oggetti stessi sono ritenuti, se non sono stati francati, quanto meno parzialmente.

Gli oggetti ritenuti per mancanza di francatura sono trattati a forma del penultimo capoverso del precedente articolo 28.

Art. 30.

La francatura di tutti gli oggetti di corrispondenza, tanto per l'interno, quanto per l'estero, deve essere operata mediante francobolli mobili, applicati sugli oggetti stessi nella parte dell'indirizzo sulla sopraccarta o sulla busta, salvo il disposto dei successivi articoli 56, 62 e 81, per le cartoline, i biglietti postali e le stampe.

Nello stesso modo sono pagate le tasse di raccomandazione, di assicurazione, di assegno e di espresso delle corrispondenze di ogni specie.

Art. 31.

L'applicazione dei francobolli mobili sulle corrispondenze deve essere fatta dai mittenti; salvo su quelle da raccomandare o da assicurare, sulle quali può essere fatta anche dagli ufizi di posta.

Gli ufizi d'impostazione li annullano, in ogni caso, con appositi bolli.

Art. 32.

I francobolli debbono essere adoperati nello stato in cui sono provveduti dall'Amministrazione.

Possono essere traforati, nel senso di riprodurre con la traforatura le iniziali dei nomi e cognomi dei mittenti, o determi-

nate cifre, che non superino in grandezza il terzo della dimensione di essi francobolli.

Non sono ammessi francobolli mancanti di qualche pezzetto che superi un decimo della loro dimensione o formati di più pezzetti.

Così pure non sono ammessi francobolli macchiati, o francobolli sui quali sia stato steso uno strato di qualsiasi materia.

L'Amministrazione ha facoltà di cambiare con altri quelli che siensi eventualmente sciupati, mediante però il pagamento per parte degli esibitori di un centesimo per francobollo, in rimborso della spesa di fabbricazione.

Art. 33.

Gli oggetti di francatura libera, sui quali fossero stati applicati francobolli supposti falsi, o già adoperati, od altrimenti non ammissibili, hanno bensì corso, ma senza tenere conto dei francobolli stessi; salvo il diritto ai destinatari di reclamare pel debito rimborso, quando tali francobolli sieno riconosciuti validi.

Trattandosi di francobolli supposti falsi o di francobolli stati lavati o sottoposti ad altre operazioni, tendenti a fare scomparire sui medesimi le tracce dei bolli annullatori, i destinatari degli oggetti sui quali sono applicati debbono consegnare le rispettive buste o fasce, agli ufizi postali di destinazione e, nel caso di oggetti senza buste o fasce, quella parte degli oggetti stessi che contenga l'indirizzo ed i francobolli, ed indicarne in iscritto i mittenti, per l'applicazione a questi della penalità di cui negli articoli 268 a 274 del Codice penale.

Trattandosi di cartoline debbono consegnarle intiere.

Se ricusano di ottemperare a tali prescrizioni, gli oggetti anzidetti non sono consegnati e sono spediti intatti al Ministero per essere aperti con le formalità e cautele indicate nell'articolo 10 della legge postale (testo unico) e per essere quindi rimessi dal Ministero stesso all'Autorità giudiziaria.

Gli oggetti di francatura obbligatoria, sui quali fossero stati applicati francobolli riputati non ammessibili, sono ritenuti e spediti subito al Ministero che, dopo averli esaminati, li passa nei rifiuti o li rimette in corso o promuove gli opportuni procedimenti, a seconda dei casi.

Art. 34.

Le disposizioni dei succitati articoli 268 a 274 del Codice penale sono applicabili anche alle cartoline ed ai biglietti postali.

I francobolli impressi sulle cartoline o sui biglietti, che ne fossero staccati, non sono validi per altri usi.

Art. 35.

Le lettere ordinarie francate incompletamente e gli oggetti pareggiati ad esse, francati pure incompletamente, sono gravati di una tassa pari a quella dei non francati, sotto deduzione dell'importare dei francobolli appostivi.

Le cartoline, le carte manoscritte, le stampe ed i campioni francati del pari incompletamente sono sottoposti a tasse doppie di quelle di francatura sotto deduzione delle già pagate.

Le tasse dovute sono arrotondate, nei sensi dell'articolo 37 della legge postale (testo unico).

Art. 36.

Alle corrispondenze raccomandate, assicurate o gravate di assegno, cui non fossero applicati francobolli ovvero fossero applicati francobolli insufficienti al pagamento delle tasse dovute, il primo ufizio che se ne avvede ripara alla mancanza o alla deficienza, applicando i francobolli necessari e ne chiede il rimborso all'ufizio di origine.

Art. 37.

Le tasse e sopratasse che gravano le corrispondenze non francate o francate incompletamente debbono essere rappresentate da segnatasse, applicati sulle medesime dagli ufizi di destinazione.

I destinatari di corrispondenze gravate di tasse o sopratasse debbono astenersi dal pagarle, se queste non sono rappresentate da segnatasse equivalenti.

Art. 38.

Il mittente di un oggetto di corrispondenze può farlo ritirare dal servizio o farne modificare l'indirizzo, fino a che non ne sia stata effettuata la consegna al destinatario.

La domanda da farsi a tale scopo viene trasmessa a mezzo postale o telegrafico a spese del mittente, il quale deve pagare:

1° per ogni domanda a mezzo della posta, la tassa corrispondente ad una lettera semplice raccomandata;

2° per ogni domanda a mezzo del telegrafo, la tassa del telegramma secondo la tariffa ordinaria.

Art. 39.

Per le domande di rinvio o di rispedizione di corrispondenze, come per le domande di rettificazione d'indirizzo, il mittente deve fare uso d'un modello stampato fornito dall'Amministrazione.

Presentando tale reclamo all'ufizio di posta, lo speditore deve giustificare la sua identità personale e presentare, se ne è il caso, la ricevuta.

In seguito alla prova, di cui l'ufizio di origine assume la responsabilità, si procede nel modo seguente:

1° se la domanda è destinata ad essere trasmessa per mezzo della posta, il modello, accompagnato da un facsimile perfetto della busta o della soprascritta dell'oggetto, è spedito direttamente in piego raccomandato all'ufizio postale destinatario;

2° se la domanda dev'essere fatta a mezzo del telegrafo, il modello è consegnato al servizio telegrafico con incarico di trasmetterne il tenore all'ufficio di posta destinatario.

All'arrivo del modello o del telegramma che ne tiene luogo, l'ufizio di posta destinatario ricerca la corrispondenza di cui si tratta e dà alla domanda lo sfogo necessario.

Tuttavia, se si tratta di un cambiamento d'indirizzo richiesto per via telegrafica, l'ufizio destinatario si limita a trattenere la lettera e aspetta, per dar corso alla domanda, l'arrivo del facsimile necessario.

Se la ricerca è infruttuosa, se l'oggetto è già stato consegnato al destinatario, o se la domanda per mezzo del telegrafo non è abbastanza esplicita da permettere di riconoscere con sicurezza l'oggetto di corrispondenza indicato, il fatto è comunicato immediatamente all'ufizio di origine che ne informa il reclamante.

Una semplice correzione d'indirizzo (senza modificazione del nome o della qualità del destinatario) può essere domandata anche direttamente all'ufizio di destinazione, cioè senza l'adempimento delle formalità prescritte per un cambiamento d'indirizzo propriamente detto.

Art. 40.

Se le corrispondenze di cui nei precedenti articoli 38 e 39 non sono francate, chi le ritira deve pagare le tasse che sarebbero andate a carico dei destinatari, qualora avesse avuto corso regolare. Si applica la tariffa interna anche per gli oggetti diretti all'estero.

Art. 41.

Salvo il disposto del successivo capo XV per le corrispondenze da essere recapitate per espresso, la distribuzione delle corrispondenze ordinarie in arrivo, sieno francate o sottoposte a tassa, è fatta negli ufizi postali di destinazione, o col mezzo dei portalettere, ove ne esistono.

Sono distribuiti col mezzo dei portalettere, oltre le lettere ed i pieghi, anche le carte manoscritte, le stampe ed i campioni, non eccedenti per ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il peso di mezzo chilogramma, che portino l'indicazione del recapito o sieno all'indirizzo di persone il cui recapito sia conosciuto; salvo, nel secondo caso, ordini in contrario delle persone stesse.

Sono distribuite negli ufizi le *ferme in posta*, quelle circo-

lanti con esenzioni dalle tasse postali e tutte le altre, che per qualunque ragione non possano essere recapitate a domicilio.

Possono essere fatte però recapitare, in via d'eccezione, anche le corrispondenze circolanti con esenzione di tassa, quando sieno in tale quantità, che il loro recapito non possa intralciare il servizio dei privati.

La distribuzione delle corrispondenze è sempre gratuita, tranne nei luoghi ove non esistano portalettere retribuiti dall'Amministrazione. In essi luoghi tale distribuzione può essere affidata ad agenti dei Comuni od a privati, con facoltà di riscuotere un compenso a carico dei destinari, nella misura che sia approvata dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi. In questo caso però il ricevimento a domicilio non è mai obbligatorio.

È in facoltà dell'Amministrazione di accogliere domande autentiche di destinatari di corrispondenze *ferme in posta*, perchè queste siano invece recapitate alle rispettive abitazioni, quante volte non siavi pericolo di omonimia, l'iodirizzo ne sia chiaro e ben definito, sia precisamente quello dei richiedenti e si tratti di persone conosciute dagli ufizi postali.

Domande del genere non possono mai accogliersi per corrispondenze che portassero indirizzi con nomi supposti, con semplici iniziali o con cifre.

È in facoltà dell'Amministrazione di far recapitare a domicilio eziandio le corrispondenze raccomandate ed assicurate, non ferme in posta, quand'anche gravate di assegni. Laddove non ne sia ammesso o non ne sia possibile il recapito, deve essere dato avviso gratuito ai destinatari dell'arrivo delle medesime.

Deve esser dato loro avviso ugualmente dell'esistenza di quelle che non possano essere recapitate stante il peso, o per altre cause eccezionali.

Art. 42.

Le corrispondenze ordinarie distribuite in ufizio sono rimesse a chi le chiede, in nome dei destinatari, salvo il disposto del precedente articolo 15 e fatta eccezione per le *ferme in posta.*

Quelle il cui indirizzo consti di sole lettere iniziali o di cifre sono consegnate ugualmente a chi le chiegga, indicando le iniziali o le cifre stesse, nell'ordine in cui sono disposte.

Le *ferme in posta* sono consegnate soltanto ai destinatari, salvo il disposto del precedente capoverso, che giustifichino la propria identità considerando come tali gli esibitori di buste, di altri aggetti, ugualmente *fermi in posta*, oppure raccomandati od assicurati, diretti alle stesse persone e ritirati in precedenza, o d'indirizzi uguali e di identica scrittura.

Le corrispondenze raccomandate od assicurate sono consegnate soltanto ai rispettivi destinatari in persona od a rappresentanti, mandatari o delegati di essi, che giustifichino, i primi la propria identità, e gli altri anche la propria qualità, con le norme prescritte pel pagamento dei vaglia postali e ne rilascino ricevuta.

Per le raccomandate le delegazioni possono essere fatte a tergo degli avvisi, di cui nel penultimo capoverso del precedente articolo 41, o su altri stampati provveduti dall'Amministrazione; purchè le firme dei destinatari, se non note agli ufizi di posta, sieno autenticate da pubblici ufiziali o guarentite con quelle ben conosciute di idonei mallevadori.

Per le assicurate occorrono invece mandati di procura regolari.

Non sono ammessi mandati generali, che non autorizzino esplicitamente i mandatari a ritirare corrispondenze postali in nome dei mandanti.

Alle ricevute di persone che non sappiano e non possano scrivere è applicabile il disposto del primo capoverso dell'articolo 44 della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato (testo unico) in data del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª); ammettendo anche il concorso di un solo testimonio, purchè solvente, che si dichiari garante della consegna.

Le corrispondenze di ogni specie, dirette a pubblici ufizi, quando anche *riservate*, debbono essere rimesse a chi eventualmente supplisca i rispettivi titolari; mentre quelle che portino sulla soprascritta: *Riservata alla persona*, debbono esser tenute a disposizione dei titolari stessi o fatte loro recapitare nelle rispettive abitazioni o fatte proseguire nelle località, che eglino abbiano designate, tranne che prima di assentarsi abbiano esplicitamente chiesto che siano rimesse a chi li rappresenta.

Art. 43.

Negli ufizi principali possono esser poste a disposizione di chiunque ne faccia domanda caselle speciali, per la sua corrispondenza in arrivo, mediante il pagamento di una tassa mensile, determinata con decreto Ministeriale.

È ammessa eziandio l'apertura di conti di credito a favore di chi ne faccia egualmente domanda, tanto per la francatura delle sue corrispondenze in partenza, quanto per la consegna di quelle tassate in arrivo alle condizioni da essere determinate ugualmente con decreto Ministeriale.

È ammesso infine l'uso di bolgette o di sacchi chiusi pel ritiro delle proprie corrispondenze in arrivo e per la consegna agli ufizi postali di quelle in partenza alle condizioni da essere determinate come sopra.

Art. 44.

Le corrispondenze ordinarie recapitate per opera dei portalettere possono essere lasciate alle persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove eglino dimorino, o sieno alloggiati, o nei negozi, stabilimenti, ufizi, manifatture e simili, cui sieno addetti.

Anche le corrispondenze raccomandate possono essere rimesse dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari e coi medesimi conviventi od a direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, ufizi, manifatture e simili, ove eglino sieno alloggiati o cui sieno addetti., ritirandone però ricevuta.

È fatta eccezione per quelle di tali corrispondenze raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l'indicazione – *a lui solo* – od altra equivalente, nel quale caso non possono essere consegnate a terzi.

La consegna, invece, delle corrispondenze assicurate, deve essere fatta esclusivamente ai destinatari in persona od a loro rappresentanti, muniti di procure; sempre mediante ricevute.

In nessun caso le corrispondenze in genere sono portate più di due volte ai recapiti designati.

È applicabile alle dette ricevute il disposto del penultimo capoverso del precedente articolo 42.

Art. 45.

L'Amministrazione delle poste non risponde della consegna di corrispondenze nei casi di omonimia. Anche per gli oggetti raccomandati od assicurati cessa la responsabilità in seguito alla consegna ad una persona che ha giustificato, secondo le norme vigenti nel Regno, che il suo nome e la sua qualità sono conformi alle indicazioni dell'indirizzo.

Nel caso di corrispondenze con un indirizzo, che l'ufizio di posta sappia essere comune a più persone, le corrispondenze stesse debbono essere aperte in concorso di tutte quelle date persone o di loro mandatari, per riconoscere a chi spettino; tranne che chi le domanda sappia indicarne la provenienza ed il mittente, e questo risulti dall'indirizzo od altrimenti. Quando taluna di esse persone, sebbene invitata, non si presenti, l'apertura delle corrispondenze di cui trattasi può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si sieno presentate.

Art. 46.

Ciascuno è libero di ritirare le corrispondenze al proprio indirizzo, o di rifiutarle; ma in questo secondo caso non può aprirle, nè prendere notizia altrimenti del loro contenuto, salvo per le corrispondenze all'indirizzo di ufizi governativi il disposto del successivo articolo 150.

Le corrispondenze rifiutate sono respinte subito ai rispettivi mittenti, se noti; altrimenti sono rimesse al Ministero, per as-

sere sottoposte al trattamento prescritto dagli articoli 10, 11 e 12 della legge postale (testo unico).

Quelle che non possono essere restituite ai mittenti, neanche dopo aperte, sono distrutte; salvo le eccezioni indicate nei detti articoli.

I mittenti non possono ricuperarle senza pagare le tasse di cui sieno gravate.

È vietato di consegnarne gratuitamente o con riduzione di tassa.

Art. 47.

Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non sieno stati richiamati dai mittenti sono tenuti, per un periodo di due mesi, negli uffizi di destinazione; salvo per le stampe *non ferme in posta*, per le quali il periodo di custodia è limitato a quindici giorni.

Trascorso il periodo stesso, gli oggetti non distribuiti sono trattati a seconda dell'articolo precedente.

Qualora però risulti chi sia il mittente di taluno di essi oggetti, deve essergli dato avviso della giacenza di quel dato oggetto, affinchè ne disponga.

Gli avvisi e le risposte a questi hanno corso gratuitamente.

Debbono essere rimandate senz'altro ai mittenti le corrispondenze che per qualunque ragione non abbiano potuto essere recapitate colle norme e cautele da essi prescritte ed entro i termini da essi indicati, qualora sui rispettivi indirizzi essi abbiano espresso il desiderio che in tale caso sieno loro restituite.

Art. 48.

Indipendentemente dal disposto dei precedenti articoli 38 e 39, le corrispondenze in arrivo, tanto interne quanto estere, possono essere fatte proseguire in altre località, su richieste scritte dei rispettivi destinatari, presentate agli uffizi di destinazione od indirizzate a questi per posta o per telegrafo.

Se tali richieste non hanno carattere di autenticità, le corrispondenze ordinarie sono avviate alle nuove destinazioni — *ferme in posta.*

Sono ammesse pure richieste di terzi, purchè di notoria onestà, che sieno presentate in nome dei destinatari agli ufizi di destinazione delle corrispondenze da far proseguire.

Art. 49.

La rispedizione delle corrispondenze da un luogo ad un altro del Regno non è sottoposta a nuove tasse, salvo le eccezioni qui appresso indicate.

Le corrispondenze chiuse, che sieno state aperte, quelle che circolano sciolte o sotto fascia, che sieno state anche soltanto ritirate e le corrispondenze infine di cui sia stato mutato l'indirizzo, che, anche senza ritirarle, sono trattate come di nuova impostazione, salvo il disposto del precedete articolo 39.

Non sono considerati però come mutazione d'indirizzo il cambiamento di destinazione o di recapito o l'aggiunta di questo o di altre indicazioni atte ad agevolare la ricerca del destinatario.

Gli oggetti indirizzati nel distretto dell'ufizio d'impostazione e francati come tali, che sieno fatti proseguire fuori distretto, sono sottoposti ad un supplemento di tassa pari alla differenza fra la tassa già pagata e quella che avrebbe dovuto esserlo se fossero stati indirizzati in origine nelle località di nuova destinazione.

Gli oggetti non francati o francati incompletamente sono sottoposti invece alle tasse delle corrispondenze circolanti in identiche condizioni fra un ufizio ed un altro.

Art. 50.

Allorquando sorga controversia sulla tassa di francatura da applicarsi a determinati oggetti in partenza, si applica la più elevata, compilando appositi verbali, firmati dagli ufiziali di posta e dai mittenti. Tali verbali sono rimessi al Ministero per le sue determinazioni.

I reclami per indebita applicazione di tasse su corrispondenze non francate, in arrivo tanto dall'interno quanto dall'estero, possono essere fatti anche verbalmente agli ufizi di posta, che ne riferiscono al Ministero, per le sue determinazioni, comunicandogli quei dati oggetti od i relativi involucri.

Capo V.

Delle lettere ordinarie.

Art. 51.

Qualunque oggetto di peso e di volume proporzionato ai mezzi di trasporto dell'Amministrazione delle poste, escluso soltanto quelli di cui nel precedente articolo 28, può essere spedito col trattamento delle lettere.

Le lettere ordinarie però non debbono contenere denaro, carte od altri oggetti di valore, sotto la comminatoria di cui nell'articolo 104.

Possono essere chiuse in buste di qualunque forma e colore, od essere piegate o suggellate altrimenti, od essere anche spedite aperte.

Sono ammesse eziandio buste, sulle quali sieno stampati annunzi commerciali o siano state scritte indicazioni estranee all'indirizzo, applicando, quand'occorra, il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 26.

Art. 52.

Per sottufficiali, caporali e soldati in servizio attivo, di cui nell'articolo 21 della legge postale (testo unico), s'intendono, oltrechè i loro assimilati dell'esercito o dell'armata, compresi quelli appartenenti a corpi irregolari, anche gli allievi in istituti d'istruzione militare, che provengano già dall'esercito, con grado inferiore a quello di ufficiale e i detenuti in stabilimenti militari di pena, finchè rimangano ascritti all'esercito od all'armata con grado ugualmente inferiore a quello di ufficiale.

Art. 53.

La riduzione, di cui nell'articolo precedente, riguarda anche le corrispondenze dirette alle guardie di finanza mobilizzate in tempo di guerra ed ai loro graduati e da essi alle loro famiglie in condizioni identiche a quelle degli altri ammessi a tale benefizio.

Art. 54.

Per potere essere ammesse a profittare dell'agevolezza di tassa, di cui nella seconda parte dell'articolo 21 della legge postale (testo unico), le lettere non francate di sottufficiali, caporali o soldati e loro assimilati dell'esercito e dell'armata, dirette alle rispettive famiglie (moglie, ascendenti, discendenti, fratelli o sorelle) debbono recare, a tergo dell'indirizzo, l'indicazione del cognome, nome e grado dei mittenti e dei corpi cui essi appartengono ed essere rimesse agli ufizi di posta di partenza per mezzo di appositi incaricati dei comandi dei corpi stessi od altri reparti, in buste chiuse, colla soprascritta: *Lettere non francate di militari di truppa.* Le buste medesime debbono essere munite del bollo d'ufizio o, per i reparti sprovvisti di bollo, della firma dei rispettivi comandanti.

Gli ufizi postali, cui le lettere sono consegnate, vi appongono, come contrassegno di riconoscimento, apposito bollo.

Per le truppe in campagna la facilitazione di cui sopra s'intende estesa a tutte le corrispondenze consegnate agli ufizi di posta militare, se esistono, e munite dei bolli di questi.

Se mancano ufizi di posta militare, sono applicabili le norme di cui sopra.

Eguale facilitazione è accordata alle corrispondenze impostate a bordo delle RR. navi da guerra e munite del bollo di queste.

Art. 55.

Il disposto dell'articolo 56 della legge postale (testo unico), è applicabile alle corrispondenze ordinarie d'ogni specie, regolarmente contrassegnate dagli ufizi speditori, designati per decreto Reale. È applicabile anche alle corrispondenze raccomandate, comprese quelle accompagnate con *ricevuta di ritorno.*

CAPO VI.

Delle cartoline per corrispondenza.

Art. 56.

Le *cartoline* semplici sono costituite da cartoncini lunghi centimetri 14 e larghi centimetri 9; le doppie da due di essi cartoncini, uniti e ripiegati l'uno sull'altro.

Le cartoline vendute dall'Amministrazione delle poste hanno impresso nell'angolo superiore destro della loro parte anteriore il francobollo di francatura.

L'Amministrazione stessa cambia con altre quelle che sieno eventualmente sciupate, purchè le doppie sieno presentate intiere, e gli esibitori paghino un centesimo per cartolina, semplice o doppia, in rimborso della spesa di fabbricazione.

Art. 57.

Le cartoline provvedute dall'industria privata, in conformità dell'articolo 23 della legge postale (testo unico), non possono eccedere nè in peso nè in dimensioni (in veruno dei lati) le cartoline postali da dieci centesimi. Possono differire da queste nel colore.

Nella loro parte anteriore dev'essere impressa l'indicazione *Cartolina postale*, con facoltà di farla seguire da qualche altra parola, per esempio: *romana*, *veneziana* e simili, oppure dello albergo o della casa tale o tale altra.

Se le cartoline non sono francate, sono sottoposte ad una tassa pari al doppio di quella di francatura.

A quelle francate incompletamente si applica il disposto del primo capoverso del precedente articolo 35.

Art. 58.

È considerata come cartolina provveduta dall'industria privata qualsiasi cartoncino, non eccedente il peso e le dimissioni della cartolina postale semplice, che abbia da un lato l'indirizzo e dall'altro contenga comunicazioni epistolari.

Art. 59.

Le cartoline debbono essere spedite senza busta od altri involucri, nè chiuse in qualsiasi modo.

Il loro lato anteriore è riservato per l'indirizzo, che può essere fatto anche mediante sovrapposizione di foglietti, di dimensioni non superiori a centimetri cinque per due, e non può contenere altra aggiunta, tranne l'indicazione dei mittenti. Possono tuttavia esservi impressi disegni ed annunzi, purchè non impediscano la chiarezza dell'indirizzo e delle indicazioni del servizio postale.

Il lato posteriore serve per le comunicazioni dei mittenti ai destinatari e può essere riempito in qualunque modo, con o senza firma.

È vietato che tali comunicazioni sieno fatte su fogli distinti, incollati sulle cartoline; ma è ammesso in via di eccezione che sieno attaccati alle medesime indirizzi di giornali od altre piccole liste di carta stampata, purchè non ne cuoprano neanche in parte lo scritto.

È ammessa l'applicazione di marche da bollo o del bollo a punzone sul lato posteriore delle cartoline che debbano servire come quietanze.

Art. 60.

Salvo il disposto del primo capoverso del successivo articolo 134, le cartoline con risposta debbono essere impostate con unita la seconda parte in bianco, tutt'al più coll'indirizzo già predispostovi, o con aggiuntivi francobolli per la raccomandazione di essa, giammai riempiute in amendue le parti e colla seconda cucita od incollata colla prima, in modo che lo scritto rimanga chiuso o coperto.

La parte riservata alla risposta può essere adoperata invece separatamente per corrispondere con qualsiasi persona.

Art. 61.

Le cartoline accluse in buste o spedite sotto fasce o piegate in modo da rimanere chiuse, sono trattate come lettere non francate, sotto deduzione del rispettivo valore o dell'importo dei francobolli appostivi, quando le buste sieno aperte e le fasce tali da rendere possibile la bollatura delle cartoline stesse.

Le cartoline cui sieno attaccati campioni od altri oggetti non francati separatamente, salvo l'eccezione, di cui nel terzo capoverso dell'articolo 59, le cartoline private di dimensioni o peso superiori alle postali e quelle nella cui spedizione sia stato contravvenuto a qualsiasi delle disposizioni degli articoli precedenti, sono tassate esse pure come lettere non francate sotto deduzione ugualmente del rispettivo valore o dell'importo dei francobolli appostivi.

Le prime parti però di cartoline con risposta, che sieno spedite senza la seconda, sono assoggettate soltanto ad una sopratassa di cinque centesimi, quando non sia stato aggiunto sulle dette prime parti un francobollo equivalente.

Indipendentemente dal disposto del § *c* del precedente articolo 28, non hanno corso cartoline che contengano, nella parte riservata alle comunicazioni, espressioni evidentemente sconcie, ingiuriose pei destinatari o contrarie all'ordine pubblico, dato che gli uffizi di posta se ne avvedano.

A tali cartoline è applicabile il disposto del penultimo capoverso dell'articolo medesimo.

CAPO VII.

Dei biglietti postali.

Art. 62.

Il *biglietto postale* si compone di un foglietto doppio, da poter essere chiuso.

Le sue dimensioni sono di cm. 14 per cm. 8.

Ha impresso il francobollo di francatura.

È applicabile ai biglietti il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 56.

Art. 63.

I biglietti possono essere spediti aperti, o senza la parte posteriore, o rimpiuti anche nell'esterno della medesima.

Questa non può invece essere adoperata separatamente.

Può esservi incluso qualsiasi oggetto, salvo il disposto dell'articolo 28 e del primo capoverso dell'articolo 51.

Art. 64.

I biglietti che superassero il peso di quindici grammi, per avere acclusi fogli od altri oggetti, debbono essere completati nella francatura mediante francobolli, e, non essendolo, sono trattate come lettere francate incompletamente, nei sensi del precedente articolo 35.

Quelli che avessero attaccati campioni od altri oggetti, non francati separatamente, sono sottoposti al trattamento, di cui nel successivo articolo 97.

CAPO VIII.

Delle carte manoscritte.

Art. 65.

Sono considerate come carte d'affari, e ammesse come tali a fruire della tariffa delle carte manoscritte, tutte le carte e tutti i documenti scritti o disegnati a mano, in tutto od in parte, che non hanno il carattere d'una corrispondenza attuale e personale, come le carte legali, gli atti d'ogni genere stesi dai pubblici ufficiali, le lettere di vettura o di ricognizione, le fatture, i vari documenti di servizio delle Compagnie d'assicurazione, le copie o gli estratti di atti o scritture private distese su carta bollata o non bollata, gli spartiti o fogli di musica manoscritta, i manoscritti di opere o di giornali spediti isolatamente, i còmpiti corretti degli scolari, esclusi gli apprezzamenti sul lavoro ecc.

Art. 66.

La tassa dei singoli pieghi di carte manoscritte si applica come segue:

a) fino al peso di grammi 50, centesimi 20 se francati e 40 se non francati;

b) oltre grammi 50 fino a 500, rispettivamente centesimi 40 od 80;

c) oltre grammi 500 fino a 1000, centesimi 80 o L. 1,60, aggiungendo in seguito rispettivamente centesimi 40 od 80 ogni 500 grammi o frazione di maggiore peso.

I pieghi stessi sono però sottoposti alle tasse delle lettere, tanto se francati quanto se non francati o francati insufficientemente, quando le tasse stesse risultino inferiori.

Art. 67.

Le dette carte debbono essere spedite sotto fasce mobili od in buste aperte od entro involucri di carta, di tela o di altro, ugualmente aperti. Possono anche essere legate; in tale caso la legatura dev'essere fatta in modo da poter essere facilmente sciolta.

Altrimenti sono trattate come lettere.

Art. 68.

Nei sensi dell'articolo 25 della legge postale (testo unico) ciascun piego può contenere una lettera di accompagnamento, purchè sia semplice, aperta ed indirizzata allo stesso destinatario.

Qualora sia chiusa, oppure, essendo aperta, superi il peso di quindici grammi o sia indirizzata ad altra persona, o non abbia relazione colle carte cui sia unita, il piego è gravato della tassa della lettera stessa, considerandola come non affrancata.

Se le lettere fossero più di una, quand'anche all'indirizzo dello stesso destinatario, sono tassate tutte a parte, lettera per lettera.

È ammessa la inclusione nei detti pieghi di vaglia postali.

Art. 69.

Ciascun piego non deve superare 5 chilogrammi di peso, ed in veruno dei suoi lati 45 centimetri di dimensione. La lunghezza però dei pieghi aventi forma di rotolo può giungere a 75 centimetri, purchè tali pieghi sieno di diametro non eccedente 10 centimetri.

Quelli di peso o di dimensioni maggiori non hanno corso.

Capo IX.

Delle stampe.

Art. 70.

Son considerate come stampe ed ammesse a fruire della tariffa relativa le impressioni o le riproduzioni fatte su carta, su pergamena o su cartone per mezzo della tipografia, dell'incisione, della litografia, dell'autografia o di qualsiasi processo meccanico facile a conoscersi, eccetto il calco o la macchina da scrivere; sono ammessi in ispecie i giornali e le opere periodiche, i libri non legati o rilegati, gli opuscoli, le carte di musica, i biglietti di visita, gl'indirizzi, le bozze di stampa con o senza i relativi manoscritti, le carte punteggiate ad uso dei ciechi, le incisioni, le fotografie e gli album contenenti fotografie, le immagini, i disegni, i piani, le piante, le carte geografiche, i cataloghi, i prospetti, gli annunzi ed avvisi diversi, stampati, incisi, litografati od autografati.

Sono assimilate alle stampe le riproduzioni di una copia-tipo, fatta con la penna o con la macchina da scrivere, quando sono ottenute con un processo meccanico di poligrafia, cromografia, ecc.; ma per fruire della tariffa delle stampe le riproduzioni ottenute col mezzo di questi processi devono essere consegnate agli sportelli degli ufizi postali ed in numero non minore di 20 esemplari perfettamente identici.

Sono esclusi dal trattamento delle stampe i francobolli o modelli di francatura annullati o no, come pure tutte le stampe che costituiscono il segno rappresentativo di un valore.

I cartoncini con l'intestazione *Cartolina postale* od altra equivalente, quando anche sia espressa in lingua straniera, non sono ammessi alla tariffa delle stampe, salvo il caso che tale intestazione sia stata cancellata o che tali cartoncini non abbiano scritti di sorta, neppure l'indirizzo, e siano spediti in buste aperte.

È però ammesso d'applicare marche da bollo sulle stampe in genere, sulle fatture e sui conti uniti ad esse, giusta le disposizioni vigenti in materia di bollo, come pure di predisporvi francobolli per una ulteriore spedizione o per il rinvio delle stampe medesime, e di accompagnarle con cartoline dello Stato, semplici, in bianco.

Le stampe sono ripartite nel servizio interno in due categorie: periodiche e non periodiche.

Art. 71.

Sono *stampe periodiche*, nei sensi degli articoli 26 e 27 della legge postale (testo unico), quelle che, uscendo regolarmente almeno una volta per semestre, non costituendo opere determinate ed essendo sottoposte alle disposizioni del capo VIII della legge sulla stampa in data del 26 marzo 1848, abbiano per iscopo di tenere informato il pubblico delle vicende politiche, scientifiche, tecniche, artistiche, letterarie, religiose, amministrative, finanziarie, commerciali, ecc., e sieno tali da poter durare indefinitamente, con materie diverse da un numero all'altro, come i giornali, le gazzette, le riviste, le rassegne e simili.

Le pubblicazioni periodiche debbono avere stampato in testa alla prima pagina il rispettivo titolo, seguito dalla data e dalla indicazione della loro periodicità, ed i singoli fogli o dispense delle medesime debbono essere enumerati progressivamente.

Le dispense a fascicoli, ossia composte di più fogli, debbono avere stampata anche la numerazione regolare delle pagine di cui constino, tutti i fogli che le compongono debbono essere di ugual formato e le dispense stesse debbono costituire numero per numero un tutto omogeneo.

È però ammesso che una dispensa consti normalmente di più parti, con distinte numerazioni di pagine, purchè dal programma di associazione e dall'intestazione di ciascuna dispensa risulti di quante parti sia composta, queste siano di formato uguale, abbiano la stessa periodicità e non possano formare oggetto di più associazioni distinte.

Art. 72.

Sono stampe non periodiche tutte le impressioni e riproduzioni comprese fra le stampe nei sensi dell'articolo 70, le quali non possono essere considerate come periodiche, giusta l'articolo 71.

Art. 73.

Le *stampe periodiche*, che abbiano tutti i requisiti di cui nel precedente articolo 71, sono ammesse al trattamento indicato nell'articolo 26 della legge postale (testo unico), se quotidiane o pareggiate alle quotidiane, oppure a quelle di cui nell'articolo 27, se non quotidiane; a condizione sempre che sieno spedite di prima mano dai rispettivi editori o da altri in loro vece ed a condizione pure che sieno presentate agli ufizi postali di partenza in una sola partita per ciascun numero o quanto meno in grosse partite ed in ogni caso già divise, nei modi che saranno prescritti dall'Amministrazione, per località di destinazione.

Le stampe, anche spedite di prima mano, che non sieno divise nei modi suindicati, e tutte quelle spedite di seconda mano, qualunque ne sia la quantità, sono assimilate invece alle *non periodiche*. Sono assimilati pure a queste i giornali e gli altri periodici, quand'anche spediti direttamente dagli editori od amministratori, il cui invio sia fatto con norme diverse da quelle prescritte dalla legge postale (testo unico) e dal presente Regolamento.

Art. 74.

La tassa delle stampe periodiche ammesse come tali si computa esemplare per esemplare, anche se questi sono riuniti in pieghi.

Per le riviste, con o senza copertina, ciascuna dispensa costituisce un esemplare.

La tassa delle stampe non periodiche, od assimilate a queste, si computa invece sul peso complessivo di ciascun piego, qualunque sia la quantità degli oggetti che contenga, sieno questi uguali o diversi, purchè tutti allo stesso indirizzo.

Se sono invece a più indirizzi, la tassa complessiva di francatura deve essere pari a quella cui i singoli oggetti sarebbero sottoposti, se fossero spediti separatamente.

Per le stampe spedite di seconda mano non è tenuto verun conto della tassa che possa essere stata già pagata per una prima spedizione delle stampe medesime.

Art. 75.

Sono considerati come parti integranti dei giornali o periodici cui vanno uniti, e sono compresi nel rispettivo peso:

a) i disegni, le incisioni, i modelli, i figurini e simili, che corredino pubblicazioni tecniche, giornali di mode e giornali illustrati in genere e sieno spediti insieme, purchè portino stampata l'indicazione della pubblicazione cui riferiscansi e del numero di questa; come pure i prospetti che corredino pubblicazioni fatte a fascicoli, qualunque sia l'oggetto di questi, illustrando argomenti ivi trattati, e che soltanto per esigenze tipografiche debbano essere di diverso formato;

b) i fogli di annunzi attaccati a riviste o ad altri periodici pubblicati a fascicoli, purchè il peso complessivo dei detti fogli non superi il decimo di quello degli interi fascicoli;

c) i piccoli ritagli di stoffe o di altri campioni, uniti a giornali di mode o tecnici, pubblicati pure a fascicoli.

Sono considerati invece come *supplementi*, e debbono essere francati separatamente nei sensi dell'articolo 74, applicando la stessa misura di tassa valevole pei fogli principali, tutti gli altri fogli disgiunti da questi, quand'anche spediti assieme ai fogli stessi.

I supplementi debbono essere però di eguale formato dei fogli principali cui vanno uniti, debbono trattare di materie affini, avere tutti i requisiti prescritti per le stampe periodiche e non costituire pubblicazioni distinte, alle quali sieno accordate associazioni a parte.

Possono essere spediti però anche separatamente, ma sempre dalle stesse località da cui sono spediti i detti fogli principali, purchè abbiano un'intestazione a sè, coll'aggiunta dell'indicazione dei giornali o periodici cui riferiscansi.

Sono assimilati ai supplementi anche i programmi, qualunque ne sia il formato, con o senza schede di associazione stampate assieme, purchè si riferiscano esclusivamente ai medesimi.

I supplementi e gli altri fogli che mancassero dei requisiti sopra indicati sono considerati come fogli principali o sono compresi fra le stampe non periodiche, a seconda dei casi.

Art. 76.

Le stampe devono essere poste sia sotto fascia, in forma di rotolo, fra cartoni, entro astuccio aperto da due lati od alle due estremità od in busta non chiusa, sia piegate semplicemente in modo che si possa verificare la natura della spedizione, sia finalmente legate con cordicella che possa facilmente sciogliersi.

I biglietti d'indirizzo e tutti gli stampati che hanno la forma e la consistenza di un cartoncino non piegato possono essere spediti senza fascia, busta, legatura o piegatura. La parte anteriore è riservata ai francobolli per la francatura, alle indicazioni relative al servizio postale e all'indirizzo del destinatario. Tuttavia i bollettini di richieste e sottoscrizioni librarie (libri, giornali, incisioni, pezzi di musica) possono inoltre portare stampata l'indicazione: *Bollettino librario*, ovvero: *Commissione libraria*.

Art. 77.

Le stampe, francate come tali, spedite sotto fasce non mobili, possono essere aperte dagli uffizi di posta per essere verificate.

Se non contengono scritti non ammessi sono poste in corso, senza sopratassa.

Art. 78.

Non possono essere spediti con tassa ridotta gli stampati, di cui il testo sia stato modificato dopo la tiratura, sia a mano, sia per mezzo di un processo meccanico, o che porti segni aggiunti di qualsiasi genere, atti a costituire un linguaggio convenzionale.

Come eccezione a questa regola è permesso:

a) d'indicare all'esterno dell'invio il nome, la ragione di commercio e il domicilio del mittente;

b) d'aggiungere a mano sui biglietti di visita stampati l'indirizzo del mittente, il suo titolo, come pure auguri, felicitazioni, ringraziamenti, complimenti, condoglianze od altre frasi di convenienza, espresse al massimo in cinque parole o mediante iniziali convenzionali (p. f. ecc);

c) d'indicare o modificare sullo stampato stesso, a mano o con mezzi meccanici, la data di spedizione, la firma o la casa di commercio, la professione ed il domicilio del mittente;

d) d'unire alle bozze corrette il manoscritto e di fare alle bozze stesse le modificazioni ed aggiunte che si riferiscono alla correzione, alla forma ed alla stampa; le quali modificazioni ed aggiunte, mancando lo spazio, possono essere fatte su foglio a parte;

e) di correggere gli errori di stampa, non solo sulle bozze, ma su tutti gli stampati in genere;

f) di cancellare talune parti di un testo a stampa per renderle illegibili;

g) di far risaltare con tratti e di sottolineare le parole od i passi del testo sui quali si vuole richiamare l'attenzione;

h) di segnare o correggere a penna o mediante mezzi meccanici le cifre sui listini di prezzi correnti, sulle offerte di annunci, sulle quotazioni di borsa, sulle circolari di commercio e sui programmi o manifesti, nonchè il nome del viaggiatore, la data e l'indicazione del luogo per il quale egli conta di passare, sugli avvisi di passaggio;

i) d'indicare a mano sugli avvisi relativi a partenze di navigli, la data di tali partenze;

k) d'indicare sui biglietti d'invito o carte di convocazione il nome della persona invitata, la data, lo scopo, ed il luogo della riunione;

l) d'aggiungere una dedica sui libri, sulle carte di musica, sui giornali, sulle fotografie ed incisioni, sui biglietti di Natale e di Capo d'anno, come di accludervi la fattura relativa;

m) nei bollettini di richiesta o di sottoscrizione relativi ad opere librarie (libri, giornali, incisioni, pezzi di musica) di indicare a mano le opere domandate od offerte e di cancellare o sottolineare in tutto od in parte le comunicazioni stampatevi;

n) di dipingere i figurini di mode, le carte geografiche;

o) di aggingere a mano o con procedimento meccanico ai brani tagliati dai giornali o dalle pubblicazioni periodiche il titolo, la data, il numero e l'indirizzo della pubblicazione dalla quale l'articolo è tolto;

p) d'indicare a mano i numeri d'ordine, i nomi degli elettori, le date delle elezioni ed i luoghi di riunione sui certificati elettorali diramati dai Municipi, in ordine a disposizioni legislative o regolamentari dello Stato;

q) di aggiungere a mano, od altrimenti, su elenchi, cartelle ed avvisi spediti in forma ufficiale da ricevitori provinciali e da esattori comunali ai contribuenti il nome, cognome e le qualità del debitore e l'importo d'imposte dovute, con l'indicazione di quali precisamente si trati, nonchè delle rispettive rate o scadenze;

r) di riempire a mano i diplomi, i certificati e gli atti in genere rilasciati in forma autentica su modelli a stampa da enti morali e da ufizi ed istituti cui sono affidati pubblici servizi, purchè le aggiunte manoscritte siano limitate a quelle poche strettamente necessarie alla completa intelligenza del testo e non abbiano il carattere di corrispondenza epistolare;

s) di unire piccoli ritagli di stoffe o di altri campioni a giornali di mode o tecnici ed ai listini, ai cataloghi e alle circolari di commercio;

t) di riempire a mano gli avvisi di arrivo di merci, spediti da Società ferroviarie.

Le cartoline illustrate, che non abbiano l' intestazione *car-*

tolina postale oppure l' abbiano cancellata, sono considerate come carte di augurio e trattate come i biglietti di visita, di cui nel § *b*, purchè siano spedite senza busta od altro involucro.

Tutte le suddette aggiunte riguardano le stampe considerate come non periodiche, francate mediante francobolli, mentre per le stampe periodiche francate con metodo del conto corrente le eccezioni ammesse sono le seguenti:

1° indicazioni di scadenze di associazioni o di residui prezzi da pagarsi o della natura degli invii, per esempio, *gratuito*, o *per cambio*;

2° correzioni di errori tipografici;

3° segni per richiamare l'attenzione su determinati punti.

È ammesso di unire piccoli ritagli di stoffa o di altri campioni a giornali di mode o tecnici ed ai listini o cataloghi, francati come stampe periodiche.

È ammesso che i pieghi di stampe periodiche siano accompagnati da fatture o da conti riferentisi alle stampe stesse e manoscritti in tutto o in parte limitatamente all' indicazione dei destinatari, ed a quelle degli oggetti spediti, del loro prezzo, dello sconto, del termine e modo di pagamento, delle date di spedizione e delle firme. È ammesso ugualmente che sulle relative fasce sia scritta l'indicazione del prezzo. È ammesso infine che siano applicate marche da bollo sulle fatture o sui conti uniti ad esse, che vi siano predisposti francobolli per un'ulteriore spedizione e pel rinvio delle stampe medesime o che queste siano accompagnate con cartoline dello Stato semplici, in bianco.

Salve le eccezioni esplicitamente consentite da questo articolo, sono vietate le aggiunte fatte a mano o per mezzo di processi meccanici che tolgano allo stampato il suo carattere di generalità, dandogli quello di corrispondenza personale.

Art. 79.

Le stampe francate come tali, che contengono scritti non compresi nelle eccezioni di cui sopra, od altre modificazioni od aggiunte non ammessibili, sono sottoposte alla tassa delle cartoline o delle lettere, a seconda della rispettiva forma, salvo il disposto dell'articolo 34 della legge postale (testo unico).

L'Amministrazione ha facoltà di chiudere in buste quelle alle quali dà corso.

I giornali, i cui mittenti sieno passibili delle penalità comminate dall'articolo 35 della detta legge, sono passati all'Autorità giudiziaria pel relativo procedimento.

Art. 80.

Nessun limite di peso e di dimensioni è fissato pei pieghi dei giornali e degli altri periodici.

Ciascun piego invece di stampe non periodiche non deve superare il peso indicato nell'articolo 31 della legge postale (testo unico) e le dimensioni di 45 centimetri in ciascuno dei suoi lati.

La lunghezza dei pieghi aventi forma di rotolo può giungere però fino a 75 centimetri, purchè di diametro non eccedente 10 centimetri.

Gli oggetti di peso o di dimensioni maggiori non hanno corso.

Art. 81.

Per poter essere ammesse a profittare dei vantaggi accordati alle stampe periodiche spedite di prima mano queste debbono essere francate mediante versamenti anticipati in effettivo, per opera degli editori od amministratori, con l'apertura di appositi *conti-correnti* fra essi e la posta.

Se sono francate mediante francobolli, sono considerate come spedite di seconda mano.

Le stampe non periodiche invece debbono essere francate per regola mediante l'applicazione di francobolli al disopra dei rispettivi indirizzi; ma per eccezione possono esserlo esse pure col metodo del conto corrente.

Art. 82.

Gli editori di giornali e di altri periodici che vogliono essere ammessi al trattamento di cui nell'articolo 26 della legge postale (testo unico) o dell'articolo successivo, a seconda della periodicità dei giornali o periodici stessi, sono tenuti a dichiararlo in iscritto alla Direzione delle poste delle provincia, nella quale questi sono o debbono essere pubblicati, presentandone possibilmente un numero. Può essere loro chiesta un'attestazione del Ministero dell'Interno o della Prefettura della provincia da cui risulti che abbiano ottemperato al disposto dell'articolo 36 della legge sulla stampa, in data 26 marzo 1848.

Art. 83.

L'apertura di conti correnti può essere accordata dalle sole Direzioni provinciali delle poste, anche per le pubblicazioni che escano fuori dei capiluoghi delle rispettive provincie.

Tali conti possono essere aperti *per un solo numero* di una data pubblicazione od essere *continuativi* per più numeri.

Debbono essere per un solo numero quelli relativi a riviste e ad altre pubblicazioni che escano meno di una volta per settimana o che mutino abitualmente di peso da un numero all'altro; ma la spedizione dello stesso numero può essere fatta in più riprese, purchè sempre in grosse partite ed in un periodo non eccedente un mese.

Debbono essere continuativi per più numeri quelli riferentisi a giornali o ad altre pubblicazioni almeno settimanali, di peso costante o quasi.

I conti correnti sono aperti per un determinato numero di esemplari, di un determinato peso, col contemporaneo pagamento della tassa corrispondente, e durano finchè quella data quantità non sia stata spedita. Possono essere rinnovati o fatti proseguire per un altro numero determinato di esemplari, a volontà degli editori, col contemporaneo pagamento, per parte loro, della tassa corrispondente.

Se le spedizioni non fossero poi fatte, le tasse anticipate sono restituite, purchè sieno domandate entro un mese.

Gli oggetti in partenza debbono essere consegnati sempre allo stesso ufizio di posta; ma è ammesso che un editore abbia contemporaneamente conti in corso con più ufizi, anche per la spedizione di una stessa pubblicazione.

Art. 84.

Le domande di apertura, rinnovazione o prosecuzione di conti debbono essere presentate almeno un giorno prima che debbano aver effetto, se lo sono direttamente ad una direzione postale, o tre giorni prima, se lo sono ad un ufizio.

In ogni domanda deve essere indicato quale sia il peso approssimativo di ciascun numero di quella data pubblicazione, e trattandosi di periodici che possano avere annessi altri fogli, nei sensi del precedente articolo 75, deve essérvi aggiunto un elenco dei fogli stessi.

Nell'atto dell'apertura di conti *per un solo numero* sono rilasciate agli editori apposite attestazioni.

Per i conti *continuativi* sono rilasciati invece appositi libretti di *conto-corrente*, nei quali eglino sono accreditati di mano in mano di quelle quantità di esemplari, per la cui spedizione hanno pagato la tassa.

Le direzioni delle poste e gli ufizi che debbono ricevere le spedizioni tengono un duplicato dei conti medesimi.

Art. 85.

Nell'atto di ciascuna consegna di fogli principali o di supplementi aventi corso a parte, gli editori debbono presentare all'ufizio di posta:

a) una dichiarazione, fatta su apposito stampato, provveduto dall'Amministrazione, da cui risulti quanti sieno gli esemplari consegnati e se abbiano fogli annessi;

b) le attestazioni o i libretti di cui nell'articolo precedente, affinchè vi sieno notate a loro debito le quantità da essi dichiarate.

È vietato agli ufizi di posta di accettare consegne, la cui tassa

complessiva sia superiore al credito che risulti disponibile dalle attestazioni o dai libretti di quei dati editori.

È vietato loro ugualmente di accettare consegno non accompagnate colle dichiarazioni di cui sopra.

Gli agenti che contravvenissero a tali divieti sono responsabili in proprio dei danni che l'Amministrazione potesse risentirne e sono passibili inoltre di pene disciplinari.

Art. 86.

Il riscontro delle quantità dichiarate è fatto per regola mediante pesatura; prima di uno o più esemplari, per determinare il peso unitario di ciascuno di questi, e poi delle quantità complessive comprese in ciascuna consegna, per desumere dal peso totale l'entità delle spedizioni stesse.

È detratto dal peso complessivo quello dei sacchi, nei quali le stampe fossero ac[illegible].

La pesatura degli oggetti, per la cui spedizione sieno aperti conti non continuativi, deve essere fatta nell'atto di ciascuna consegna, e qualora ne risulti qualche differenza nel peso unitario, la quale abbia influenza sulla tassa, o qualche differenza fra la quantità dichiarata e quella effettiva, gli editori debbono pagare la somma eventualmente mancante, prima che la spedizione stessa abbia luogo, tranne che questa sia in conto e rimanga disponibile una somma sufficiente.

Se al termine delle spedizioni di quel dato oggetto risultasse invece che eglino avessero pagato più del dovuto, sono rimborsati della differenza.

La pesatura degli oggetti, per la cui spedizione sieno in corso conti continuativi, può essere fatta interpolatamente, ma sempre in giorni non prestabiliti, limitandola anche ad una sola fra le diverse consegne, quando queste siano fatte a più riprese nello stesso giorno.

Accertandosi differenze, si presume che in tutte le spedizioni state fatte dopo la pesatura precedente esistesse una differenza percentuale pari a quella allora riscontrata, non rimontando però mai oltre trenta giorni in addietro.

Tali differenze sono regolate successivamente mediante detrazione dai conti correnti di quelle date quantità, con obbligo per gli editori di versare subito le somme che mancassero ed un acconto per le spedizioni successive.

Qualora tali somme non fossero versate, non può aver luogo verun'altra spedizione dello stesso giornale o periodico.

Il riscontro delle spedizioni di poca entità può essere fatto mediante numerazione dei singoli esemplari, anzichè mediante pesatura.

Art. 87.

Nell'atto di ciascun riscontro di giornali o periodici francati mediante conto corrente continuativo si compila un verbale, sottoscritto almeno da due impiegati, che debbono aver assistito alla operazione, e tale verbale fa piena fede.

Gli editori possono esigere che vi concorra un loro delegato che deve essere l'incaricato della consegna alla posta di quelle date spedizioni, nel quale caso egli deve assistere a tutta l'operazione e firmare il verbale di cui trattasi.

Se il delegato si allontana, il riscontro può essere fatto senza il suo concorso.

I verbali relativi a differenze sono passati all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle penalità di cui negli articoli 26 e 27 della legge postale (testo unico).

Art. 88.

Il divieto, di cui nell'articolo 30 della legge predetta, di spedizioni cumulative di più giornali o periodici, o di giornali e periodici con altre stampe, salvo il disposto del precedente articolo 75, è assoluto per la riunione di giornali o periodici con stampe non periodiche, o di giornali quotidiani con altri non quotidiani, salvo le eccezioni che possano essere autorizzate dall'Amministrazione.

È ammesso invece per regola che un giornale possa avere uniti uno o più supplementi, e che due o più giornali quotidiani o due o più non quotidiani possano essere spediti insieme con unico indirizzo, purchè ciascuna spedizione contenga quantità uguali dei singoli fogli, questi sieno sottoposti ad una misura di tassa identica e sieno regolarmente dichiarati.

Se una parte sola di una spedizione contenesse giornali con supplementi o più giornali riuniti, oppure giornali con altri annessi, essa non ha corso, tranne che ne siano fatte consegne separate con distinte dichiarazioni.

Art. 89.

Nel caso della spedizione cumulativa di più giornali, oppure della spedizione di supplementi o di altri fogli, assieme ai fogli principali, nei sensi dell'articolo precedente, la pesatura generale si opera considerando quale unità il peso riunito di un numero di tutti i fogli raccolti sotto unica fascia o ad un solo indirizzo, e raddoppiando poi o triplicando e così di seguito la quantità totale che resulti dalla divisione del peso complessivo pel peso unitario, secondo che i fogli riuniti sieno due o più, e ciascuno di essi sia passibile della tassa semplice o di una tassa maggiore.

Si raddoppiano pure o si triplicano e così di seguito i numeri straordinari, quando siano di peso superiore a quello normale e tale aumento di peso abbia per effetto di farne aumentare a sua volta la tassa.

Art. 90.

I giornali e le altre pubblicazioni, che siano francate col metodo del conto corrente, debbono avere stampata sulla fascetta o altrove, purchè sempre al disopra degl'indirizzi, la indicazione seguente, in caratteri appariscenti: *conto corrente colla posta.*

Art. 91.

La consegna per parte degli editori dei giornali e periodici in partenza, francati col metodo del conto corrente, e delle stampe non periodiche, francate collo stesso metodo, deve essere fatta non più tardi dell'ora determinata dall'Amministrazione, a seconda dei luoghi, ed a seconda dei mezzi di cui essa dispone per l'inoltro, nei limiti di tempo di cui nell'articolo 29 della legge postale (testo unico).

Quelli che fossero consegnati più tardi possono essere spediti colla corsa successiva.

La consegna deve essere fatta agli ufizi postali. Non può essere fatta direttamente sulle vetture o sulle navi incaricate del trasporto.

Art. 92.

La consegna dei giornali o periodici e di tutte le altre stampe in genere, la cui francatura sia stata operata mediante francobolli, deve essere eseguita almeno due ore prima della partenza delle corrispondenze per quelle date linee, secondo gli orari in vigore. Tali oggetti possono essere anche immessi nelle buche o cassette postali a ciò destinate, purchè in tempo utile, acciò la levata ne possa essere eseguita almeno due ore prima di siffatta partenza.

Quelli impostati più tardi possono essere ritenuti fino alla corsa successiva.

Indipendentemente dal disposto dell'articolo 29 della suddetta legge per quanto si riferisce ai giornali, l'Amministrazione ha facoltà di ritenere per tutto il tempo necessario le altre stampe che non sieno state ripartite per linee e località, e sieno impostate in quantità tali da non poter avere immediato corso, senza discapito del servizio generale.

Art. 93.

Salvo i casi dianzi indicati, la spedizione dei giornali e delle altre stampe ha luogo nei modi più celeri, assieme alle altre corrispondenze ordinarie e collo stesso trattamento di questo.

L'Amministrazione può consentire anche che i pieghi di giornali diretti a rivenditori di determinate località ed i giornali indirizzati al personale di determinate stazioni ferroviarie sieno spediti fuori dei dispacci ordinari, per essere consegnati diret-

tamente ai destinatari dagl'incaricati del trasporto, purchè tali incaricati siano agenti postali.

Art. 94.

Nei rapporti con Amministrazioni straniere si applicano ai giornali, agli altri periodici ed alle rimanenti stampe le norme stabilite dalle Convenzioni in vigore, e la rispettiva francatura deve essere operata mediante l'uso esclusivo di francobolli, salvo accordi in contrario con le singole Amministrazioni corrispondenti.

I giornali o periodici diretti all'estero debbono essere consegnati alla posta separatamente da quelli diretti nell'interno del Regno.

Pei giornali o periodici impostati nel Regno e diretti pure nel Regno, che dovessero essere successivamente inoltrati all'estero per cambiamento di residenza dei destinatari, è tenuto conto della francatura primitiva, comunque operata, considerando la tassa di sei millesimi quale un centesimo intiero.

CAPO X.

Dei compioni di merci.

Art. 95.

Per fruire della riduzione di tassa, di cui nell'articolo 36 della legge postale (testo unico), i pieghi di campioni di merci non devono oltrepassare il peso di grammi 350, nè le dimensioni di 30 centimetri di lunghezza, 20 di larghezza e 10 di spessore, ovvero, se hanno forma cilindrica, le dimensioni di 30 centimetri di lunghezza e 15 di diametro. Il suddetto limite di peso può modificarsi per decreto Reale, nei sensi del citato articolo 36.

Debbono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

a) devono essere posti in sacchi, scatole o fasce mobili, in modo che facilmente si possano verificare;

b) non possono recare alcunchè di scritto a mano, eccetto il nome o la ragione sociale del mittente, l'indirizzo del destinatario, una marca di fabbrica o di mercante, numeri d'ordine, prezzi e indicazioni relativi al peso, al metraggio, alla dimensione e alla quantità disponibile, ovvero le indicazioni che sono necessarie a precisare la provenienza e la natura della merce;

c) gli oggetti in vetro, le spedizioni di liquidi, olio, corpi grassi, polveri secche, coloranti o non, come pure gl'invii di api vive, sono ammessi al trasporto come campioni di merci, purchè sieno confezionati nel seguente modo:

1° gli oggetti in vetro debbono essere imballati solidamente (scatole di metallo, di legno, di cuoio o di cartone), in modo da prevenire qualunque pericolo per le corrispondenze e per gli agenti;

2° i liquidi, gli olii, le materie grasse facili a liquefarsi devono essere chiusi in boccette di cristallo ermeticamente turate. Ogni boccetta dev'essere posta in una scatola di legno fornita di segatura di legno, bambagia o materia spugnosa, in quantità sufficiente per assorbire il liquido in caso di rottura della boccetta. La scatola, in fine, deve alla sua volta esser chiusa in un astuccio di metallo o di legno con coperchio a vite, ovvero di cuoio spesso e resistente. Quando si faccia uso di blocchi di legno perforato di almeno millimetri due e mezzo di spessore nella parte più debole, sufficientemente rivestiti all'interno di materie assorbenti e provvisti di coperchio, non è necessario che tali blocchi vengano chiusi in un secondo astuccio;

3° le materie grasse non facili a liquefarsi, come gli unguenti, il sapone tenero, le resine, ecc., il di cui trasporto presenta minori inconvenienti, devono esser poste dentro un primo involucro (scatola, sacchetto di tela, di cartapecora, ecc.), incluso, alla sua volta, in una seconda scatola di legno, di metallo o di cuoio resistente e spesso;

4° le polveri secche, siano o no coloranti, devono essere chiuse in iscatole di cartone, da collocarsi poi dentro un sacchetto di tela o di cartapecora;

5° le api vive devono essere chiuse dentro scatolette disposte in modo da evitare ogni pericolo e da permettere la facile verificazione del contenuto;

d) non avere valore commerciale, salvo il disposto del secondo capoverso del successivo articolo 100.

Sono parimenti ammessi alla tariffa dei campioni gli oggetti di storia naturale, animali e piante, secchi o conservati, campioni geologici, ecc., il cui invio non si effettua a scopo commerciale ed il cui imballaggio sia conforme alle prescrizioni generali riguardanti i campioni di merci.

Art. 96.

I pieghi di campioni che oltrepassino il limite di peso o di dimensione, di cui nel precedente articolo 95, non hanno corso. Neppure hanno corso nel caso di contravvenzione al disposto del § *c* dell'articolo stesso. Nel caso di contravvenzione al disposto dei §§ *a* e *b*, sono trattati come lettere non francate, sotto deduzione dell'importare dei francobolli appostivi, applicando le stesse disposizioni che per identiche contravvenzioni valgono per le stampe non periodiche: nel caso infine di contravvenzione al disposto del § *d* sono trattati a seconda del successivo articolo 104.

È esteso ai campioni il disposto dell'articolo 92.

Art. 97.

I campioni uniti a lettere o a biglietti postali sono sottoposti essi pure alla tassa di cui nell'articolo 36 della legge postale (testo unico), purchè possano essere pesati separatamente e sieno francati del pari separatamente.

Se i due oggetti sono francati soltanto in parte, sono sottoposti del pari separatamente alle tasse di cui nel precedente articolo 35.

Se non sono francati neanche in parte o se lettere, o biglietti e campioni non si possono pesare separatamente, sono sottoposti per intiero alla tassa delle lettere, detraendone, nel secondo caso, l'importo già pagato.

Se però il peso complessivo delle lettere o dei biglietti e dei campioni non supera quindici grammi, basta in ogni caso la francatura delle lettere o dei biglietti.

Per campioni uniti a cartoline, a carte manoscritte o a stampe valgono le disposizioni degli articoli 61 e 98.

Nel caso che sieno compresi in un solo piego più campioni a diversi indirizzi, sono considerati come tante spedizioni distinte.

CAPO XI.

Delle spedizioni miste di carte manoscritte, campioni e stampe.

Art. 98.

Sono ammesse spedizioni miste di *carte manoscritte*, *campioni* e *stampe*, con o senza lettere di accompagnamento, ma sono sottoposte per intiero alla tassa delle carte manoscritte.

Sono ammesse ugualmente spedizioni miste di *stampe* e *campioni*, applicando complessivamente la tassa di francatura delle stampe.

Il peso e le dimensioni non possono superare per ciascuna categoria di oggetti quelle ammesse nei precedenti articoli 80 e 95.

Nel caso di riunione di stampe considerate come non periodiche con stampe considerate come periodiche, le stampe stesse non hanno corso, giusta l'articolo 30 della legge postale (testo unico) e l'articolo 88 del presente Regolamento, salvo le eccezioni ivi prevedute, se sono francate col metodo del conto corrente, mentre se sono francate con francobolli hanno corso col trattamento delle stampe non periodiche.

Art. 99.

Le spedizioni miste di stampe e campioni non hanno corso se non sono francate almeno in parte.

Quelle francate insufficientemente sono sottoposte al trattamento di cui nel precedente articolo 35.

CAPO XII.

Della raccomandazione delle corrispondenze.

Art. 100.

Qualunque oggetto può essere ammesso in *raccomandazione*,

quando debba essere sottoposto al trattamento delle lettere e sia presentato chiuso.

Oltre quella delle lettere e dei pieghi chiusi, è ammessa pure la raccomandazione di cartoline, di biglietti postali, di carte manoscritte, di stampe e di campioni, ma nei pieghi sotto fascia non possono essere spedite carte-valori.

Così pure non possono aver corso, colla francatura dei campioni, gioiellerie ed altri oggetti preziosi. Sono ammessi soltanto oggetti in genere che, avendo un certo valore, non possono essere spediti come campioni ordinari.

Art. 101.

Per nessuna spedizione raccomandata è ammessa la dichiarazione del suo valore, avendo la raccomandazione delle corrispondenze soltanto per iscopo di guarentirne l'arrivo e la consegna, non il contenuto.

L'Amministrazione non assume, riguardo a questo, veruna responsabilità, nè accorda indennità nel caso di manomessione.

Gli oggetti da raccomandare sono pertanto sottoposti, riguardo alla loro forma esterna, alle norme ordinarie. Nel caso però di spedizioni di monete, medaglie e simili, queste debbono essere chiuse in buste e disposte in modo che rimangano ferme.

Gli oggetti stessi debbono essere consegnati agli ufizi di partenza, che ne rilasciano ricevuta.

La ricevuta deve indicare la data d'impostazione e il numero di registrazione di ciascun oggetto, il mittente, il destinatario e il luogo di destinazione, nonchè la tassa pagata.

Art. 102.

Il pagamento della tassa dovuta sulle corrispondenze da raccomandare deve essere anticipato dai rispettivi mittenti.

Se qualche oggetto avesse avuto corso senza francatura, o con francatura insufficiente, la relativa tassa fa carico agli ufizi postali di partenza.

Art. 103.

La facoltà di accettare oggetti da essere spediti in raccomandazione compete alle direzioni ed agli ufizi, compresi quelli fuori del Regno; più alle collettorie ed agli altri agenti rurali delle poste, nonchè alle Regie navi all'estero, nei modi e nei limiti designati dall'Amministrazione. Gli agenti rurali ritirano tali oggetti rilasciandone ricevute provvisorie, mentre eseguiscono le loro corse; salvo a consegnare ai rispettivi mittenti colla corsa successiva la ricevuta definitiva degli ufizi di posta.

Art. 104.

Sono raccomandati d'ufizio, ai sensi dell'articolo 46 della legge postale (testo unico), assoggettandoli al doppio della tassa di raccomandazione delle lettere, indipendentemente da quella di francatura, gli oggetti di corrispondenza trovati nelle buche o cassette postali, supposti contenere valori, e così pure i campioni, che non possono, stante il loro pregio, circolare in via ordinaria, giusta il § *d* del precedente articolo 95, quand'anche gli oggetti medesimi non sieno nell'indirizzo completamente conformi al disposto dell'articolo 22.

Quando si tratti però di oggetti immessi nelle buche o cassette postali, sui quali si trovino già apposti francobolli per una somma corrispondente alla tassa di francatura ed a quella di raccomandazione, i medesimi sono raccomandati d'ufizio senza veruna sopratassa.

Art. 105.

La doppia tassa di raccomandazione, di cui sono gravati gli oggetti raccomandati d'ufizio, ai sensi dell'articolo precedente, non è fatta pagare dai destinatari, quando questi provino la non esistenza dei valori supposti contenutivi, o, trattandosi di campioni, il minimo pregio di questi; tranne che gli oggetti stati raccomandati avessero segni esterni tali da dover indurre necessariamente gli ufizi di posta a considerarli come contenenti valori.

Art. 106.

I destinatari di oggetti raccomandati o chi sia ammesso ad agire in loro nome, ai sensi dei precedenti articoli 42 e 44, non possono ritirarli od aprirli, senza averne data preventivamente ricevuta all'ufizio di posta od al portalettere incaricato del recapito.

Essi hanno però facoltà di riconoscerne il contenuto, prima di asportarli; ma senza veruna responsabilità per l'Amministrazione, e senza il concorso del personale postale.

Art. 107.

Nel caso di supposto smarrimento di oggetti raccomandati, i rispettivi mittenti debbono presentare analoghi reclami, anche verbali, agli ufizi di partenza degli oggetti stessi.

I reclamanti debbono presentare le ricevute d'impostazione e curare che a tergo di esse sia fatta annotazione del reclamo e della data di questo, e che l'annotazione sia convalidata con la firma dell'impiegato postale e col bollo dell'ufizio.

I detti ufizi ne informano il Ministero, che promuove le opportune indagini, e ne partecipa il risultato, provvedendo successivamente per la corresponsione dell'indennità che sia dovuta, nei sensi dell'articolo 42 della legge postale (testo unico), se il fatto dello smarrimento risulta accertato in via amministrativa, indipendentemente dall'esito dei relativi procedimenti giudiziari.

Sono pareggiati agli smarriti gli oggetti che non sieno stati consegnati regolarmente, nei sensi dei precedenti articoli 42 e 44, e non possano essere ricuperati, come pure quelli da cui sia stato sottratto tutto il contenuto.

L'indennità è uguale, tanto per le corrispondenze del distretto dell'ufizio postale d'impostazione, quanto per quelle fuori distretto.

Per gli oggetti raccomandati d'ufizio, ai sensi del precedente articolo 104, non compete veruna indennità.

Così pure non ne compete per gli oggetti cambiati con paesi stranieri, non tenuti a corrisponderne.

Qualora oggetti supposti smarriti, pei quali sia stata già corrisposta l'indennità dovuta, sieno poi trovati, i rispettivi destinatari o mittenti hanno facoltà di ritirarli, restituendo l'indennità stessa.

Capo XIII

Dell'assicurazione delle corrispondenze.

Art. 108.

Le corrispondenze che contengono dei valori dichiarati e che si vogliano *assicurare* debbono essere presentate agli ufizi di posta, chiuse in buste solide e di un solo colore, suggellate con almeno cinque suggelli in ceralacca, di uguale impronta, aventi contrassegni particolari e disposti in modo da chiudere esattamente tutti i lembi delle buste medesime.

Gli oggetti non cartacei debbono essere spediti mediante scatolette od astucci, involtati per intiero con tela o con carta-tela, coll'indirizzo sugli involti e suggellati in modo che i suggelli ne cuoprano tutta la cucitura.

Art. 109.

La dichiarazione dei valori dev'essere espressa in lire e centesimi, dev'essere scritta dal mittente al di sopra degl'indirizzi, in tutte lettere e cifre, senza cancellature nè correzioni sebbene approvate.

Art. 110.

Pei titoli nominativi non dev'essere assicurato un valore eccedente l'importo degl'interessi o dividendi, che sieno pagabili ai portatori dei titoli medesimi; più la spesa che occorrerebbe per ottenere dei duplicati di questi.

Art. 111.

Il servizio delle assicurazioni è limitato alle direzioni, agli ufizi, compresi quelli fuori del Regno ed alle collettorie.

Può però estendersi agli agenti rurali, nei limiti di L. 50 e nei modi stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 112.

La somma massima che può essere assicurata è:

a) di L. 10,000 per ciascun piego nei rapporti fra direzioni;

b) di L. 5000, pure per ciascun piego, nei rapporti fra direzioni ed ufizi di 1ª e 2ª classe e fra questi;

c) di L. 100, nei rapporti fra direzioni ed ufizi di 1ª e 2ª classe ed ufizi di 3ª classe e fra questi;

d) di L. 50, nei rapporti fra direzioni od ufizi e collettorie e fra queste.

Art. 113.

Gli ufizi di posta debbono dare ricevuta degli oggetti da assicurare.

La ricevuta deve contenere, oltre le indicazioni di cui nell'ultimo capoverso del precedente articolo 101, anche quelle del peso preciso in grammi degli oggetti stessi e del valore dichiarato.

Art. 114.

La responsabilità dell'Amministrazione cessa colla consegna dei singoli oggetti ai rispettivi destinatari o colla restituzione degli oggetti stessi ai mittenti, in perfetto stato d'integrità esterna.

Il difetto d'integrità dev'essere protestato in presenza degli ufiziali di posta nell'atto del ritiro dei detti oggetti, procedendosi in tal caso all'apertura delle lettere o dei pieghi ed alla compilazione di appositi verbali con le norme e le cautele stabilite dall'Amministrazione delle poste.

Valgono per la distribuzione di lettere o di oggetti assicurati le disposizioni del precedente articolo 106, applicando il capoverso dell'articolo stesso, nel caso di oggetti giunti in perfetto stato d'integrità esterna.

Art. 115.

Nel caso di smarrimento o di manomessione degli oggetti assicurati, l'Amministrazione corrisponde un'indennità pari all'intiero valore dichiarato od alla parte deficiente, e mediante tale pagamento subentra nel diritto di proprietà dei detti oggetti, ai sensi dell'articolo 44 della legge postale (testo unico).

Nell'atto del reclamo o del pagamento dell'indennità, o successivamente a qualunque richiesta dell'Amministrazione, i destinatari od i mittenti debbono fornirle tutte le notizie, ed, ove ne sia il caso, i documenti necessari per l'esercizio del predetto diritto.

Trattandosi di titoli a corso variabile, il valore di questi è determinato, nel caso di manomessione dei pieghi in cui sieno stati acchiusi, dalla quotazione di borsa del giorno della loro impostazione.

È applicabile a siffatti rimborsi il disposto del precedente articolo 107; tranne che si restituiscono le tasse di spedizione, se si tratta di perdita. Il diritto di assicurazione resta sempre a favore dell'Amministrazione postale.

Per tasse di spedizione s'intendono quelle di francatura, di raccomandazione, di assegno, di espresso e di ricevuta di ritorno.

Qualora oggetti supposti smarriti fossero rinvenuti dopo il pagamento delle indennità ed il loro contenuto si riconoscesse di valore inferiore a quello dichiarato, l'Amministrazione ha diritto di riavere le indennità corrisposte, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio del disposto dell'articolo 45 della legge postale (testo unico).

Capo XIV.

Delle corrispondenze gravate di assegno.

Art. 116.

L'assegno di cui possono essere gravate le corrispondenze raccomandate od assicurate nei sensi dell'articolo 49 della legge postale (testo unico) ha per effetto che gli oggetti stessi non possano essere consegnati ai destinatari senza il contemporaneo pagamento per parte di questi delle somme assegnate.

Tali somme non debbono superare:

a) L. 1000 per oggetto nei rapporti fra direzioni, fra direzioni ed ufizi di 1ª e 2ª classe o fra questi;

b) L. 100 nei rapporti fra direzioni od ufizi di 1ª e 2ª classe ed ufizi di 3ª classe e fra questi.

Il servizio delle corrispondenze gravate di assegno può estendersi alle collettorie ed agli altri agenti rurali, nel limite di L. 50, e nei modi stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 117.

Per la forma esterna degli oggetti da essere sottoposti ad assegno, e per la consegna dei medesimi agli ufizi di partenza valgono le norme prescritte per le corrispondenze raccomandate od assicurate, a seconda che gli oggetti stessi debbano aver corso con semplice raccomandazione o con assicurazione.

L'indicazione dell'assegno deve essere scritta in disteso, senza cancellature nè correzioni, al disopra dell'indirizzo degli oggetti che ne sono gravati, colla formula: *Assegno L. . . . .*

Trattandosi di oggetti assicurati, l'assegno deve fare seguito all'indicazione del valore, e può essere di somma eguale, superiore od inferiore, nei limiti di cui nell'articolo precedente.

Qualora l'importo dell'assegno debba essere corrisposto al mittente al netto di ogni spesa, cioè colla tassa di spedizione del vaglia di rimborso a carico del destinatario, debbono essere aggiunte all'indicazione dell'assegno medesimo le parole: *Tassa vaglia a carico del destinatario.*

La sopratassa fissa di quindici centesimi per gli oggetti circolanti nel distretto dell'ufizio d'impostazione, e di venticinque centesimi per gli altri, va in aggiunta a quelle di raccomandazione o di assicurazione, a seconda dei casi.

Art. 118.

Per la distribuzione degli oggetti gravati di assegni valgono egualmente, a seconda dei casi, le disposizioni in vigore riguardo alle corrispondenze raccomandate od assicurate.

Se i rispettivi destinatari nel chiederne la consegna non pagano integralmente gl'importi degli assegni stessi, più le tasse per l'invio di essi importi ai mittenti, quando ne sia il caso, nei sensi del terzo capoverso dell'articolo 117, i detti oggetti si considerano come rifiutati.

Gli ufizi di posta convertono le somme riscosse in vaglia ordinari a favore dei mittenti degli oggetti medesimi, sotto detrazione delle tasse di emissione di essi vaglia, tranne che queste sieno pagate dai destinatari, e rimettono subito i vaglia ai detti mittenti.

Nel caso che i destinatari di oggetti gravati di assegno facciano opposizione alla spedizione dei suddetti vaglia, la spedizione stessa è ritardata fin alla mezzanotte del giorno successivo. Trascorso il detto termine, dev'essere eseguita, tranne che i destinatari medesimi abbiano fatto intimare un atto d'inibizione giudiziale; nel qual caso valgono le disposizioni dei precedenti articoli 18, 19, 20 e 21.

Ai vaglia, emessi come sopra, sono applicabili tutte le disposizioni della legge postale (testo unico) e del presente Regolamento, in quanto possono riguardarli.

È applicabile pure agli oggetti con assegno, spediti in assicurazione, il disposto del precedente articolo 115. A quelli spediti invece colla sola raccomandazione è applicabile il disposto dell'articolo 107.

I reclami per oggetti raccomandati od assicurati con assegno non sono più ammessi, trascorso un anno dalla loro impostazione, quando anche tali reclami non riguardino l'esito degli oggetti, ma si riferiscono invece unicamente alla trasmissione dell'importo degli assegni.

Capo XV.

Delle corrispondenze da recapitarsi per espresso.

Art. 119.

Gli oggetti da essere recapitati per espresso possono avere corso in via ordinaria od in raccomandazione, od anche con assicurazione ed essere gravati di assegno; ma per le corrispondenze assicurate e per quelle gravate di assegno come pure per

quelle di qualunque specie, le quali siano molto pesanti o molto voluminose o di difficile trasporto per opera di un pedone, l'obbligo per l'Amministrazione dell'invio per espresso è limitato agli avvisi del loro arrivo, con indicazione della provenienza e dei nomi dei mittenti, salvo ai destinatari di curare il ritiro delle corrispondenze stesse.

Sono pareggiati agli oggetti da essere recapitati per espresso quelli da avere corso fuori dei dispacci, per essere consegnati direttamente ai destinatari dagli agenti incaricati del trasporto; fatta eccezione pei pieghi di giornali e pei giornali, di cui nel capoverso dell'articolo 93, i quali non sono sottoposti a veruna sopratassa.

Art. 120.

Gli oggetti da essere recapitati nel detto modo debbono avere scritta nella parte dell'indirizzo l'indicazione *per espresso*, più il nome, cognome e recapito dei rispettivi mittenti, essere francati per intiero, compresa la sopratassa, di cui nell'articolo 50 della legge postale (testo unico), ed essere consegnati direttamente agli uffizi postali di partenza.

Questi non ne danno però ricevuta, tranne che sieno raccomandati od assicurati.

Gli oggetti stessi hanno però corso, quand'anche sieno stati immessi nelle buche o cassette postali, purchè sieno regolari tanto nella forma, quanto nella francatura.

Gli oggetti in partenza sono spediti coi mezzi ordinari; ma il recapito di quelli in arrivo è fatto nel modo più sollecito, per opera degli agenti telegrafici o postali, ove ne esistano, o con mezzi straordinari, ove non ne esistano.

L'Amministrazione potrà anche dare corso a quelli in partenza, con mezzi non adoperati per le spedizioni ordinarie.

In eccezione al disposto del precedente paragrafo primo, i mittenti di oggetti recapitabili in quegli stessi paesi in cui sono presentati possono consegnarli, tranne se raccomandati od assicurati, agli ufizi locali del telegrafo, se esistono, anzichè agli ufizi postali; ma coi francobolli già annullati da questi, se trattasi di oggetti di peso approssimativamente superiore a quindici grammi.

Art. 121.

Il recapito per espresso, senza verun carico pei destinatari, in aggiunta alle tasse già pagate dai mittenti, è limitato ai luoghi ove esistono ufizi e collettorie postali, e precisamente pei luoghi che hanno cinte daziarie, al perimetro delle cinte stesse, con un raggio di 500 metri all'intorno, purchè il fabbricato segulti senza interruzione.

Per i luoghi non aventi cinta daziaria è limitato alla parte fabbricata, che costituisca quelle date città, quei dati borghi e simili.

Al di là dei detti limiti è dovuto dai destinatari stessi un supplemento di tassa, pari alla spesa di trasporto che sia per occorrere, ma non eccedente in verun caso trenta centesimi per chilometro di maggiore percorso.

Il supplemento dovuto sarà indicato sull'indirizzo dei singoli oggetti dagli ufizi di posta o del telegrafo, a seconda che gli uni o gli altri provvedano al recapito e dovrà essere corrisposto dai destinatari degli oggetti stessi agli agenti incaricati del trasporto.

Gli oggetti gravati di supplemento di tassa, i cui destinatari ricusino di pagarlo, sono considerati come rifiutati e sono respinti ai mittenti, i quali sono tenuti a rimborsarne l'Amministrazione.

Non si mandano per espresso oggetti che dovessero essere gravati di tasse supplementari, se diretti a persone, le quali avessero ricusato di pagare altri supplementi, dovuti su corrispondenze giunte precedentemente al loro indirizzo.

È dovuta una sopratassa anche per gli oggetti da recapitarsi per espresso su navi ancorate in porti del Regno; la quale sopratassa può essere anticipata dai mittenti, nella somma fissa di una lira per oggetto.

Art. 122.

L'Amministrazione non assume veruna responsabilità per le corrispondenze per espresso, che andassero smarrite, tranne se raccomandate od assicurate.

Così pure non guarentisce il loro recapito immediato, dopo l'arrivo, quando per qualsiasi ragione mancassero agli ufizi di destinazione i mezzi di eseguirlo.

Non s'impegna neanche a mandarle più volte al recapito indicato, quando non abbiano potuto essere consegnate la prima volta.

Art. 123.

Le norme di cui negli articoli precedenti valgono anche per le corrispondenze provenienti dall'estero, e così pure per quelle dirette in paesi stranieri, le cui Amministrazioni postali ammettano questo modo di recapito.

Le Amministrazioni stesse determinano i limiti di cui nel precedente articolo 121 per le corrispondenze loro rimesse, e le tasse supplementari che possano essere dovute dai destinatari, in aggiunta alla tassa fissa di spedizione, la quale fa sempre carico ai mittenti.

Art. 124.

Chi desiderasse ricevere per espresso corrispondenze in arrivo, che non fossero state spedite con tale condizione, deve informarne l'ufizio di posta ed anticipare una somma corrispondente alle sopratasse, da essere convertita in segnatasse, che il detto ufizio applica sui singoli oggetti ed annulla, nonchè agli eventuali supplementi.

CAPO XVI.

Delle corrispondenze cambiate coi dominî italiani in Africa e coll'estero.

Art. 125.

Le norme e le tariffe risultanti dalle leggi postali e dal presente Regolamento per le corrispondenze dell'interno del Regno sono applicabili eziandio a quelle cambiate coi dominî italiani in Africa e fra questi. Così pure lo sono a quelle cambiate con località straniere, ove esistono ufizi postali nazionali e fra le località stesse, colla mediazione dei detti ufizi, in quanto tali tariffe non risultino più gravose di quelle, di cui nel successivo articolo 126.

Art. 126.

Le norme e le tariffe generali pel cambio delle corrispondenze coi paesi esteri compresi nell'*Unione universale delle poste*, sono regolate dalle Convenzioni in vigore.

Art. 127.

Le norme pel cambio delle corrispondenze coi rimanenti paesi, non compresi nell'*Unione universale delle poste*, variano paese per paese, a seconda di accordi colle rispettive Amministrazioni o con quelle che servono da intermediarie.

Art. 128.

Le corrispondenze in partenza per l'estero, spedite per via di mare, con navi non postali, sono sottoposte alle tariffe ordinarie delle corrispondenze estere; alla stessa tariffa sono sottoposte quelle in arrivo non francate, o francate insufficientemente.

Art. 129.

Gli oggetti in partenza, che non possono avere corso per mancanza od insufficienza di francatura, sono trattati a seconda del disposto degli articoli 10, 11 e 12 della legge postale (testo unico).

Art. 130.

Il cambio di corrispondenze raccomandate è ammesso con tutti i paesi stranieri compresi nell'*Unione postale*, e cogli altri pei quali esistono accordi speciali.

Il cambio di corrispondenze assicurate, di quelle gravate di assegno o da essere recapitate per espresso è ammesso con quei paesi che si sono impegnati ad eseguire tali servizi.

CAPO XVII.

Della fabbricazione e dell'uso dei francobolli, delle cartoline, dei biglietti postali e dei segnatasse, e dello smercio dei primi, delle seconde e dei terzi.

Art. 131.

La fabbricazione dei *francobolli*, delle *cartoline*, dei *biglietti postali* e dei *segnatasse* è affidata all'officina delle carte-valori, giusta la legge dell'11 maggio 1865, n. 2285.

Art. 132.

I *francobolli* per la corrispondenza sono fogliettini rettangolari, alti mm. 23 e larghi mm. 19. Hanno la leggenda — *Poste italiane* — e l'indicazione del rispettivo valore.

Su quelli da uno, due e cinque centesimi è impresso inoltre lo Stemma Reale e su quelli da dieci centesimi o più è impressa l'Effigie Sovrana.

Essi sono di dieci specie, cioè:

Da centesimi 1, di colore *bruno-cupo*;
» 2, » *bruno-rosso*;
» 5, » *verde-annas*;
» 10, » *rosa-geranio*;
» 20, » *giallo-cupo di cromo*;
» 25, » *turchino-chiaro*;
» 40, » *bruno d'Italia*;
» 45, » *verde-oliva-cupo*;
» 60, » *porpora d'anilina*;
Da lire 1,00, col fondo di colore *giallo-arancio* e l'Effigie Sovrana di colore *bruno d'Italia*;
» 5,00, *rosa-geranio* e *turchino*.

Gli stessi francobolli valgono per le corrispondenze interne, per quelle da e per gli ufizi italiani fuori del Regno e per le internazionali.

Possono essere adoperati anche per fare depositi di risparmio, nei sensi dei RR. decreti del 18 febbraio e del 25 novembre 1883, numeri 1216 e 1698 (serie 3ª) e per francare telegrammi in partenza, nei sensi dei RR. decreti del 17 dicembre 1882, del 25 aprile 1889, numeri 1146 e 6059 (stessa serie).

Potranno essere messe in vendita buste per lettere e fasce per giornali, col francobollo già impressovi per opera dell'officina governativa delle carte-valori, mettendo a carico degli acquirenti il prezzo delle buste o delle fasce medesime, nella misura che sarà determinata con decreto Ministeriale.

Art. 133.

Le cartoline per corrispondenza, la cui forma e le cui dimensioni sono determinate dal precedente articolo 56, sono di tre specie; cioè:

a) per l'interno e per l'estero, semplici da cent. 10, di colore *rosa-geranio* su cartoncino *bianco*;

b) per l'interno (fuori distretto), doppie da cent. 15, di colore *rosa-geranio* su cartoncino *rosa*;

c) per l'estero, doppie da cent. 20, di colore *rosa-geranio* su cartoncino *verde-chiaro*.

Pel servizio dei pacchi esistono altre cartoline apposite, delle specie indicate nel successivo articolo 218.

Art. 134.

Trattandosi di cartoline interne con risposta dirette all'estero, la francatura ne deve essere completata mediante un francobollo da cinque centesimi da apporsi sulla parte destinata alla risposta.

Le cartoline per l'estero sono valide anche nell'interno; e le due parti di quelle doppie possono essere spedite separatamente in eccezione al disposto del precedente articolo 60.

Le cartoline emesse da Amministrazioni straniere non valgono nel Regno, fatta eccezione per la seconda parte di quelle doppie, che può avere libero corso, purchè indirizzata nello stesso paese di origine. Se ne fossero impostate delle altre, sono trattate come cartoline private non francate.

La seconda parte delle cartoline italiane doppie può essere adoperata ugualmente nei paesi di destinazione per corrispondere coll'Italia.

Art. 135.

I biglietti postali sono di due specie:

a) pel distretto, da centesimi cinque, di colore *grigio*;

b) fuori distretto, da centesimi venti, di colore *canarino*.

I biglietti da cinque centesimi valgono per le altre località del Regno e tanto essi quanto quelli da venti centesimi valgono eziandio nei rapporti coll'estero, purchè ne sia completata la francatura mediante francobolli.

Se non è completata, sono considerati come lettere francate insufficientemente.

Art. 136.

I *segnatasse* sono di undici specie; cioè da centesimi 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, da lire 1, 2, 5 e 10.

I segnatasse da cinque a sessanta centesimi sono di dimensioni uguali a quelle dei francobolli e di colore *giallo-cupo di cromo*, con un ovale *bianco* in mezzo, nel quale è impresso in cifre il rispettivo valore, in colore *marrone-rosso*.

Quelli da lira una a dieci sono identici agli altri, tranne nel colore del contorno, che è *turchino-chiaro*.

Art. 137.

Con decreti Reali può essere autorizzata l'istituzione di nuovi francobolli, o di nuovi segnatasse; ne possono essere soppresse talune specie e tutte possono essere modificate nelle dimensioni, nel disegno, nella forma o nel colore.

Nel caso di soppressione o di modificazione di francobolli, sarà fissato un termine, dopo il quale ne dovrà cessare l'uso; con obbligo però per l'Amministrazione di operarne il cambio durante un altro periodo di tempo, non inferiore ad un anno.

Le dette disposizioni sono applicabili anche alle cartoline ed ai biglietti postali.

Art. 138.

La vendita di francobolli, di cartoline e di biglietti postali è fatta dagli ufizi, dalle collettorie e dagli agenti rurali delle poste. La rivendita è fatta ai sensi del R. decreto del 30 settembre 1863, n. 1492, dagli spacciatori dei generi di privativa.

La rivendita può essere affidata inoltre ad altri, mediante autorizzazione dell'Amministrazione postale.

L'Amministrazione stessa ha facoltà di far visitare le rivendite da propri agenti, per accertare che sieno provvedute a sufficienza di francobolli, di cartoline e di biglietti postali.

Le autorizzazioni possono essere revocate.

È vietato di rivendere francobolli, cartoline e biglietti postali a prezzi superiori a quelli normali.

È parimenti vietato di rivenderli in uno stato diverso da quello in cui sono provveduti dall'Amministrazione.

I rivenditori estranei all'Amministrazione delle poste ricevono uno sconto dell'uno per cento.

Lo sconto può essere accordato anche ai venditori appartenenti a talune categorie di agenti postali.

I rivenditori debbono pagare anticipatamente l'importo dei francobolli, delle cartoline e dei biglietti postali che ritirano; ed è loro vietato di farne acquisto non solo dai privati, ma eziandio da qualsiasi ufizio postale che non sia quello designato dall'Amministrazione.

Art. 139.

È data facoltà all'Amministrazione delle poste di vendere per collezione, ai prezzi determinati con decreti Ministeriali, su parere del Consiglio d'amministrazione, i francobolli, i biglietti, le cartoline e i segnatasse, dopo che ne sia cessato definitivamente l'uso ed il cambio, nei sensi del precedente articolo 137.

Parimenti possono vendersi per collezione, ai prezzi determinati con decreti Ministeriali, sentito il Consiglio d'amministrazione, i francobolli e le altre carte postali di valore dei cessati Governi italiani.

CAPO XVIII.

Della franchigia e delle esenzioni dalle tasse postali.

Art. 140.

I privilegi della *franchigia* e dell'*esenzione* dalle tasse postali riguardano anche le corrispondenze da o per località fuori del Regno, ove esistono ufizi postali nazionali.

La franchigia, che compete al carteggio del Re ed a quello del Sommo Pontefice, si estende a qualsiasi oggetto di corrispondenza, che sia Loro diretto.

Si estende eziandio al carteggio che sia impostato in Loro nome, con norme determinate.

Il carteggio delle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati, ammesso a circolare in esenzione dalle tasse postali, è quello che esse dirigono rispettivamente, sotto qualunque forma, ai senatori ed ai deputati, ad Autorità e ad ufizi governativi, a Deputazioni provinciali, a Comuni, a Camere di commercio, a Comizi agrari ed a Società di Tiro a Segno Nazionale.

Il carteggio delle Autorità e degli ufizi governativi, ammesso egualmente, sotto forma ed in limiti determinati, a circolare, in esenzione dalle tasse postali, è quello che cambiano fra loro, o che indirizzino alle dette Presidenze, od ufizi della Real Casa, a Corpi morali e ad Istituti ed ufizi cui sono affidati pubblici servizi e coi quali le dette Autorità ed i detti ufizi governativi si trovino in relazione necessaria per l'esercizio delle loro funzioni.

Nel carteggio degli ufizi governativi, ammesso sotto forma ed in limiti determinati, a circolare in esenzione dalle tasse postali, sono compresi gli avvisi di pagamento all'indirizzo di debitori o creditori verso lo Stato.

L'esenzione, mantenuta col capoverso dell'articolo 46 della legge postale (testo unico), per le Società, Istituti ed ufizi non a carico del bilancio dello Stato, ai quali fu accordata per contratto, s'intende ristretta nei limiti stabiliti nei contratti medesimi.

Nulla è innovato nelle disposizioni del Regolamento, approvato con R. decreto del 1° settembre 1884, n. 2684 (serie 3ª), in quanto riguarda l'esenzione accordata alla Cassa nazionale di assicurazione contro gl'infortuni degli operai sul lavoro.

Così pure nulla è innovato nel disposto dell'articolo 21 della legge 17 luglio 1898, n. 350, in quanto riguarda la franchigia postale per le corrispondenze della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai con gli uffici pubblici e con gl'iscritti.

Art. 141.

L'esenzione accordata alle Autorità ed agli ufizi governativi è di tre gradi:

a) *massima*, cioè estesa tanto alle lettere, quanto ai pieghi di carte manoscritte, stampe e campioni, qualunque ne sia la forma;

b) *media*, cioè limitata alle lettere chiuse ed ai pieghi sotto fascia;

c) *minima*, cioè sottoposta alla condizione che tanto le lettere quanto i pieghi sieno sotto fascia.

Nel carteggio officiale s'intende per *lettera* qualunque comunicazione che non superi il peso di trenta grammi.

Il peso dei pieghi può salire fino a cinque chilogrammi, salvo il disposto del quarto capoverso del successivo articolo 146.

Le fasce di quelli non ammessi a circolare chiusi debbono essere mobili; ma, se trattisi di pieghi voluminosi, questi debbono essere assicurati con una legatura esterna, facile ad essere sciolta.

Sono pareggiati alle corrispondenze sotto fascia i cartoncini di qualunque dimensione, adoperati come cartoline.

Art. 142.

Tutto il carteggio ammesso a circolare in esenzione, tranne quello di cui nel successivo articolo 150, deve avere il contrassegno del mittente.

Il contrassegno consiste nell'apposizione sopra i singoli oggetti di appositi bolli o dell'indicazione manoscritta della qualità dei rispettivi mittenti, seguita dalla loro firma, fatta in precedenza conoscere al locale ufizio di posta.

I bolli per contrassegno debbono essere della forma prescritta dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi ed essere affidati alla custodia d'impiegati responsabili del loro uso.

La facoltà di fare il contrassegno a mano può essere delegata dai capi di servizio a loro dipendenti, sotto la responsabilità dei capi medesimi, informandone l'ufizio di posta.

Art. 143.

Le norme, di cui nel secondo capoverso del precedente articolo 140 sono approvate per decreto Reale.

Apposite tabelle, approvate pure per decreti Reali, su proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi, di concerto cogli altri Ministri, e che possono essere colle stesse norme modificate, designano le Autorità e gli ufizi cui compete l'esenzione, determinano con quali altre Autorità e con quali altri ufizi loro competa, in quali gradi e se in tutta l'estensione del Regno o solamente in determinati perimetri.

Con decreti Reali è anche determinato quali Autorità e quali ufizi sieno ammessi a fare uso del contrassegno mediante bollo. Tutte le altre Autorità e tutti gli altri ufizi debbono farlo a mano.

Così ugualmente con decreti Reali è determinato da quali ufizi governativi, e sotto quale forma ed in quali limiti, possono spedirsi in esenzione avvisi di pagamento a debitori o creditori verso lo Stato.

Art. 144.

I presidenti delle Camere legislative, quando trovansi fuori della capitale ed i capi degli ufizi centrali e degli ufizi direttivi provinciali e circondariali, quando trovansi fuori di residenza, possono corrispondere in esenzione ed in grado massimo, rispettivamente colle Presidenze delle Camere stesse e cogli ufizi da essi diretti.

Art. 145.

Le corrispondenze ammesse a circolare in esenzione debbono essere indirizzate impersonalmente alle Autorità od agli ufizi destinatari. Sono esclusi gl'indirizzi nominativi; tranne:

a) pel carteggio delle Presidenze delle due Camere legislative diretto rispettivamente ai senatori od ai deputati;

b) per quello diretto ad Autorità o ad ufiziali pubblici in giro per le loro attribuzioni od in missione, ma coll'aggiunta dell'indicazione della rispettiva qualità;

c) per quello dell'ufizio centrale delle Casse di risparmio postali e della Cassa nazionale di assicurazione contro gl'infortuni degli operai sul lavoro, delle sue sedi e degli Istituti locali che la rappresentano, anche diretto a privati, purchè il carteggio nell'interesse della Cassa stessa, oltre all'avere l'indicazione che si riferisca al suo servizio, sia presentato aperto agli ufizi postali di partenza;

d) per quello che i capi degli ufizi centrali e degli ufizi direttivi provinciali e circondariali ricevono dagli ufizi stessi, quando trovansi fuori di residenza;

e) per le comunicazioni di servizio in genere date al pubblico mediante appositi modelli, dagli ufizi di posta;

f) pei telegrammi e per le altre comunicazioni all'indirizzo di privati, relative al servizio telegrafico;

g) per gli avvisi di pagamento diretti a debitori o creditori verso lo Stato.

Art. 146.

La franchigia e le esenzioni riguardano soltanto il carteggio, qualunque ne sia la natura, cioè lettere e pieghi, cartoncini adoperati come cartoline, carte manoscritte, stampe e campioni.

Non sono ammessi altri oggetti, nè sono ammesse provviste di libri o di stampati in bianco, di carta bollata o comune e simili, in quantità eccedenti il peso d'un chilogramma.

È fatta eccezione:

a) per rotoli o tubi di latta, contenenti disegni, tipi, carte geografiche, topografiche od altre;

b) per corpi di delitto, dei quali sia urgente l'invio per posta, nell'interesse della giustizia;

c) per chiavi di casse contenenti il denaro pubblico, per bolli d'ufizio, per punzoni e per martelli forestali;

d) per decorazioni o medaglie;

e) per piccoli gruppi o pacchi spediti dal Ministero di Grazia e Giustizia o da quello degli Affari Esteri, contenenti somme od oggetti provenienti da successioni;

f) pei registri dello stato civile e per quegli altri stampati che possano richiedere sicurezza di recapito e celerità di invio;

g) pei bollettini e per gli annuari pubblicati dalle Amministrazioni centrali, per gli atti del Governo e pei fogli periodici delle Prefetture, di cui nella legge del 30 giugno 1876, n. 3195 (serie 2ª), esclusa la spedizione d'uno stesso oggetto in quantità notevoli, nei sensi del primo capoverso del presente articolo:

h) pei libri che le RR. procure spediscono alle biblioteche governative e che le biblioteche stesse cambiano fra loro o con istituti d'istruzione superiore o secondaria, o che questi cambiano ugualmente fra loro;

i) per i sacchetti vuoti di ritorno nell'interesse dal servizio di tesoreria.

Oltre il caso previsto nel precedente § *e*, è ammessa la spedizione di monete, per un peso complessivo non superiore a duecento grammi.

I rotoli, tubi o pieghi, compresi nelle eccezioni di cui sopra, debbono avere sull'indirizzo l'indicazione del contenuto, ed essere formati in modo da non poter recare guasto alle altre corrispondenze, con limiti di peso e di volume proporzionati ai mezzi di trasporto dell'Amministrazione delle poste.

I campioni di liquidi o di materie grasse debbono essere formati nei modi prescritti dal precedente articolo 95.

Art. 147.

Le corrispondenze spedite in nome del Re e del Sommo Pontefice possono essere raccomandate con esenzione di tassa.

Le corrispondenze, qualunque ne sia la forma, spedite dalle Presidenze del Senato o della Camera dei deputati, oppure da ufizi governativi ed ammesse a circolare in franchigia o in esenzione dalle tasse, possono, a richiesta dei mittenti, aver corso del pari in raccomandazione, senza tassa, quando contengano carte di molta importanza.

L'Amministrazione delle poste può esigere che le richieste sieno fatte in iscritto ed in due esemplari, uno dei quali è restituito a richiedenti, con dichiarazione di ricevuta.

Sono raccomandati per regola, pure senza tassa, i telegrammi in arrivo, anche diretti a privati, da essere recapitati per posta, ed i telegrammi in partenza rimessi aperti dai rispettivi mittenti ad ufizi postali di località ove non esistono ufizi telegrafici, affinchè sieno spediti ad uno di questi per l'inoltro a destinazione.

Art. 148.

Indipendentemente dal disposto dell'articolo 54 della legge postale (testo unico), per la trasmissione dei fondi dello Stato, le corrispondenze menzionate nell'articolo precedente, che contengano valori, possono essere spedite con analoga dichiarazione, e sono sottoposte alle norme ed alle cautele dalle corrispondenze assicurate, con esenzione di tassa.

È vietato di spedire in via ordinaria carte di valore. Essendone spedite, sono sottoposte al trattamento di cui nell'articolo 104, e la relativa tassa fa carico ai mittenti.

Art. 149.

Nel caso di smarrimento o manomessione di corrispondenze, di cui nei precedenti articoli 147 e 148, spedite senza tassa, l'Amministrazione postale non accorda veruna indennità.

Art. 150.

Le corrispondenze indirizzate da ufizi non governativi e da corpi morali alle Presidenze delle Camere legislative, ad Autorità o ad ufizi governativi, debbono essere completamente francate e non essendolo non hanno corso e sono respinte ai mittenti; quelle che per errore avessero avuto corso debbono dagli ufizi di transito o di destinazione essere respinte all'ufizio d'origine.

Quelle di privati per le Presidenze, per le Autorità o per gli ufizi dianzi indicati, che non sieno state francate, sono sottoposte invece alle tasse normali.

Quando la tassa di corrispondenze non francate indirizzate come sopra superi una lira, i destinatari sono liberi di rifiutarle, anche dopo averle aperte; nel qual caso tali corrispondenze sono chiuse nuovamente dagli ufizi di posta e rimandate ai mittenti, che non possono ricuperarle senza pagarne le tasse.

In eccezione al disposto dei paragrafi precedenti ed indipendentemente dai telegrammi in partenza, di cui nell'articolo 147 (ultimo capoverso), hanno corso senza tassa, chiunque ne sia il mittente:

a) le corrispondenze indirizzate all'ufizio centrale delle Casse postali di risparmio;

b) le corrispondenze relative al servizio della Cassa nazionale di assicurazione contro gl'infortuni degli operai sul lavoro, indirizzate alla Cassa stessa, alle sue sedi o agli Istituti locali che la rappresentano, purché abbiano l'indicazione che si riferiscano a tale servizio e siano presentate aperte agli ufizi postali di partenza, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento del 1° settembre 1884, n. 2684 (serie 3ª);

c) le schede relative alle tasse sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, rinviate dai contribuenti ai sindaci dei Comuni o agli agenti delle imposte, purchè sieno spedite aperte o sotto fascia, senza lettere di accompagnamento, nei sensi dell'articolo 20 del Regolamento 24 agosto 1877, n. 4025 (serie 2ª) e dell'articolo 58 del Regolamento della stessa data, n. 4022;

d) i reclami all'indirizzo del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, delle direzioni provinciali e degl'ispettori delle poste e dei telegrafi.

L'esenzione è estesa al diritto di raccomandazione, quando questa sia domandata dai mittenti.

Gli oggetti che non possono aver corso per mancanza di francatura sono trattati in conformità del disposto degli articoli 10, 11 e 12 della legge postale (testo unico).

Art. 151.

Le corrispondenze senza francatura cambiate fra ufizi governativi, cui non competa esenzione, oppure spedite sotto forme non ammissibili, o con contrassegni irregolari, e così pure quelle che contengano oggetti esclusi, a seconda dell'articolo 146, non hanno corso.

Le corrispondenze invece, pure senza francatura, indirizzate da Autorità o da ufizi governativi, designati con decreto Reale, ad ufizi non governativi a Corpi morali o a privati, coi quali non abbiano diritto di corrispondere in esenzione, hanno corso come ordinarie, ma sono sottoposte al trattamento speciale di cui nell'articolo 56 della legge postale (testo unico).

Le corrispondenze, infine, della natura di cui nel paragrafo precedente, spedite da ufizi non compresi nella designazione di cui sopra, sono sottoposte alle tasse normali.

Tutte le corrispondenze che giusta il presente articolo non possono avere corso sono restituite ai mittenti.

Quelle che avessero avuto corso per errore sono distribuite senza tassa, compilando appositi verbali da essere rimessi al Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Le corrispondenze spedite con contrassegno di ufizi governativi all'indirizzo di RR. agenti diplomatici e consolari all'estero, se non sono regolarmente francate, non hanno corso e debbono restituirsi ai mittenti.

Art. 152.

Per profittare della riduzione delle tasse normali di francatura, nei sensi dell'articolo 57 della legge postale (testo unico), il carteggio ivi indicato dei sindaci dei Comuni, qualunque ne sia la forma, deve essere francato e contrassegnato. Se non è francato regolarmente, non ha corso, ed è restituito ai mittenti. Se avesse avuto corso per errore, deve respingersi dagli ufizi di transito o di destinazione agli ufizi di origine.

Il carteggio scambiato dai sindaci fra loro o diretto dai medesimi all'ufizio centrale di statistica o a comandanti di Corpo, rispettivamente per affari di stato civile, di statistica e di leva, deve avere, inoltre, sull'indirizzo, analoghe indicazioni ed essere posto sotto fascia.

Sono considerati come *comandanti di Corpi* tutti i capi di servizi, stabilimenti, istituti, riparti o distacamenti dell'esercito o dell'armata, compresi i comandanti di navi, e, per gli affari relativi alla leva marittima, anche i capi degli ufizi di porto.

Per *agenti delle imposte erariali*, nei sensi del precitato articolo 57 della legge postale (testo unico), s'intendono non solo gli agenti delle tasse ma anche tutti gli altri funzionari che sieno incaricati dell'accertamento, della liquidazione o della riscossione di tasse in genere per conto dello Stato (ricevitori del registro, del demanio, degli atti civili, degli atti giudiziali, del bollo straordinario, delle successioni, delle dogane, cancellieri giudiziari, conservatori delle ipoteche, magazzinieri delle privative, ricevitori provinciali, esattori comunali e consorziali, avvocature erariali, ufizi tecnici, di finanza, ispettori finanziari, ispettori e verificatori di pesi e misure, direzioni ed altri ufizi del catasto, direzioni, ispettori ed ufizi delle poste e dei telegrafi.

Tutto il carteggio di cui sopra può avere corso anche in raccomandazione, ma il relativo diritto fisso deve essere pagato per intero.

Le frazioni di centesimo, che resultino dalla riduzione di altre tasse, sono abbandonate.

I manifesti e gli avvisi in genere rimandati dopo l'affissione, anche con analoghe dichiarazioni manoscritte, dai sindaci stessi ad ufizi governativi o ad altri sindaci, o così pure i modelli di servizio riempiuti a mano, che non abbiano forma e carattere di lettere, spediti dai sindaci predetti ad ufizi governativi o cambiati fra loro, sono considerati come stampe non periodiche e possono essere francati come tali, accordando inoltre la riduzione di tassa, dato che questa competa, purchè sieno aperti o sotto fasce mobili.

Art. 153.

Indipendentemente dalla riduzione di tassa pel carteggio di cui nell'articolo precedente, compete la esenzione completa in tutta la estensione del Regno:

a) al carteggio dei sindaci fra loro, colle agenzie delle imposte e colle Commissioni incaricate di giudicare dei reclami in materia di tasse sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, che si riferisca alle dette imposte, abbia analoghe annotazioni sull'indirizzo e sia posto sotto fascia, rispettivamente ai sensi degli articoli 73 e 122 dei Regolamenti succitati del 24 agosto 1877, nn. 4022 e 4025 (serie 2ª);

b) ai fogli aperti o piegati in modo da poter essere aperti e senza allegati, ed ai cartoncini adoperati come cartoline, che i sindaci stessi spediscano alle Amministrazioni centrali, o ad altri ufizi governatativi, coi quali sono ammessi a corrispondere con tassa ridotta.

L'esenzione di tassa non si estende, neanche per queste corrispondenze, al diritto di raccomandazione.

Art. 154.

Qualora gli ufficiali di posta abbiano ragione di sospettare che qualche lettera o qualche piego spediti con contrassegno ufficiale, per profittare dell'esenzione o della riduzione delle tasse postali, siano totalmente o in parte d'interesse privato, debbono invitare i rispettivi destinatari ad operarne o a farne operare l'apertura in loro presenza.

Per l'apertura di ciascuna lettera o di ciascun piego si compila apposito verbale, che deve indicarne la provenienza, la data, il mittente ed il destinatario.

Se vi si trovano corrispondenze che trattino d'interessi privati in tutto o in parte, oppure oggetti di spedizione abusiva, i destinatari debbono richiudere le lettere o i pieghi, imprimervi il proprio suggello e restituire le une o gli altri agli ufizi predetti, per l'invio al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, che li riapre, li verifica e promuove l'applicazione ai mittenti delle penalità di cui nell'articolo 58 della legge postale (testo unico), quando ne sia il caso.

Se invece non si trovano corrispondenze od oggetti di spedizione abusiva, i destinatari ritengono ogni cosa, dandone comunicazione agli ufizi postali, e questi mandano al Ministero i soli verbali.

La tassa frodata si computa sul peso degli oggetti spediti in contravvenzione.

Quando si procede a transazioni per contravvenzioni accertate, i pieghi di abusiva spedizione sono restituiti ai mittenti.

Art. 155.

Qualora il destinatario di qualche oggetto non si presti ad aprirlo, nei casi previsti dall'articolo precedente, l'ufizio di posta ritiene l'oggetto medesimo e lo rimette al Ministero, che ne riferisce a quello da cui dipende l'ufizio mittente affinchè l'apra esso, riconosca se nella spedizione esista abuso e nel caso dia o provochi gli opportuni provvedimenti.

Art. 156.

Le corrispondenze non francate provenienti dall'estero, all'indirizzo del Re e del Sommo Pontefice, sono distribuite senza tassa.

Art. 157.

L'esenzione spettante al carteggio degli ufizi governativi è applicabile alle corrispondenze ufficiali spedite dalle R. Legazioni o dai RR. Consolati, all'indirizzo dei Ministeri degli Affari Esteri o della Marina, che siano fatte impostare nel Regno o a bordo di piroscafi nazionali diretti del Regno.

Quelle spedite con altri mezzi dalle stesse Legazioni o dagli stessi Consolati all'indirizzo dei detti Ministeri, di altri ufizi governativi, di sindaci dei Comuni, di Camere di commercio o di Comizi agrari sono sottoposte, se non francate, alla sola tassa interna, applicando inoltre il disposto dell'articolo 56 della legge postale (testo unico).

Le tasse delle rimanenti corrispondenze non francate, in arrivo dall'estero, debbono essere pagate integralmente dagli ufizi destinatari.

CAPO XIX.

Dei vaglia postali.

Art. 158.

I vaglia postali sono di tre specie: *interni*, *internazionali* e *consolari*.

I primi si distinguono in: *ordinari*, *militari* e *telegrafici*; i secondi in *ordinari* e *telegrafici*.

Ciascun vaglia è pagabile ad un destinatario determinato, ma gli ordinari telegrafici interni possono essere ceduti da una persona ad un'altra, mediante girata.

Potrà essere autorizzata ugualmente la cessione mediante girata dei vaglia internazionali e consolari.

In nessun caso però le girate potranno essere più di una per vaglia.

La proprietà dei vaglia in genere può essere trasmessa con la cessione nelle forme stabilite dalle leggi comuni.

Non possono essere emessi vaglia pagabili a più persone, od a persone designate con iniziali o con cifre.

Art. 159.

Il servizio dei vaglia *internazionali* è retto dalle norme con-

tenute in apposite Convenzioni con le Amministrazioni postali degli Stati che ammettono tale forma d'invio di denaro nei loro rapporti con l'Amministrazione postale del Regno.

Per l'ordinamento del servizio dei vaglia *consolari* rimane fermo il R. decreto del 10 febbraio 1876, n. 2958 (allegato *A*), salvo quanto è altrimenti disposto nel presente Regolamento e salva la riduzione del periodo di prescrizione dei vaglia stessi a tre anni dal giorno dell'alienazione per parte dei Consolati.

Art. 160.

I vaglia interni, *ordinari* e *telegrafici*, servono per commettere pagamenti a favore di qualsiasi persona, di enti morali, di società e simili, residenti nelle stesse od in altre località dell'interno del Regno, o nei dominî italiani in Africa.

I primi sono avviati *per posta*, i secondi *per telegrafo*.

I vaglia *militari* sono riservati per i pagamenti a sottufficiali, caporali e soldati dell'esercito o dell'armata, in servizio attivo ed ai loro assimilati.

I vaglia *consolari* valgono per l'invio di fondi dall'estero in Italia con la mediazione dei RR. Consolati.

Art. 161.

I vaglia *ordinari* e *telegrafici interni* ed i vaglia *militari* possono essere emessi e pagati dalle Direzioni, dagli ufizi del Regno e da quelli dei dominî italiani in Africa.

I vaglia *internazionali*, *ordinari* e *telegrafici* possono essere emessi e pagati soltanto dalle Direzioni e dagli ufizi di 1ª e 2ª classe.

Il Ministero ha però facolà di estendere tali servizi agli ufizi di 3ª classe.

Gli ufizi italiani stabiliti in paesi stranieri adoperano, nei rapporti fra loro e cogli altri ufizi italiani, vaglia *ordinari interni* od *internazionali*, secondo gli ordini del Ministero.

Gli ufizi stessi emettono inoltre e pagano vaglia *militari* e possono essere autorizzati al cambio di tutte le altre specie di vaglia.

I vaglia *consolari* sono predisposti dal Ministero all'ordine dei RR. Consoli autorizzati, i quali li girano poi a favore delle persone cui debbono essere soddisfatti.

Possono essere pagati dalle direzioni e dagli ufizi di 1ª e 2ª classe ma è in facoltà del Ministero d'autorizzare al pagamento anche gli ufizi di 3ª classe.

Gli agenti rurali delle poste, designati dell'Amministrazione, sono autorizzati a ricevere dal pubblico, mentre eseguiscono le loro corse, somme di denaro non eccedenti lire cinquanta, da farsi convertire in vaglia, oppure vaglia in arrivo già quietanzati da riscuotere, non eccedenti del pari l'importo di lire cinquanta.

Colle corse immediatamente successive debbono poi consegnare ai committenti le ricevute regolari degli ufizi postali pei vaglia in partenza, o l'importo dei vaglia riscossi.

Art. 162.

I singoli vaglia non possono superare determinate somme, cioè:

a) i vaglia *ordinari* interni lire mille, eccettuati quelli da e per l'ufizio di Massaua, il cui importo può giungere a lire tremila, e quelli cambiati fra direzioni od ufizi di 1ª e 2ª classe ed ufizi di 3ª classe e da ufizi di 3ª classe fra di loro il cui importo non può superare lire cento;

b) i vaglia *militari* lire venticinque, senza eccezioni;

c) i vaglia *telegrafici* interni lire mille, senza eccezioni, salva al Ministero la facoltà di disporre che più vaglia telegrafici allo stesso indirizzo, su richiesta di uno stesso mittente siano annnnziati con un solo telegramma, verso pagamento di un'unica tassa telegrafica.

Art. 163.

È vietato di ripartire in un medesimo giorno, in più vaglia a favore dello stesso destinatario, una somma che possa essere appresentata da un vaglia solo.

È permesso invece d'emettere, anche contemporaneamente, a richiesta dello stesso mittente ed a favore dello stesso destinatario (salvo disposizioni contrarie del Ministero in casi speciali quel maggior numero di vaglia che occorra per trasmettere somme eccedenti i limiti fissati pei singoli vaglia.

La disposizione del precedente capoverso non è applicabile agli ufizi di 3ª classe, i quali non possono emettere più vaglia nello stesso giorno, a richiesta dello stesso mittente, od in nome dello stesso destinatario, quando superino in complesso lire cento, e così pure pei Consolati, che non possono alienarne per oltre lire cinquecento in una quindicina, a richiesta dello stesso mittente ed in nome dello stesso destinatario, salvo per le une e per gli altri disposizioni speciali contrarie del Ministero.

E fatta del pari eccezione pei vaglia *militari*, nel senso che nello stesso giorno e da un medesimo ufizio non possono esserne rilasciati a favore di unico destinatario per più di venticinque lire.

Art. 164.

Le tasse in vigore per l'emissione o l'alienazione dei vaglia, a seconda della legge postale, del R. decreto del 10 febbraio 1876, n. 2958 (allegato *A*) e delle Convenzioni internazionali, debbono essere pagate dai mittenti.

Le tasse stabilite pei vaglia cambiati nell'interno del Regno valgono anche per quelli cambiati cogli ufizi *italiani* fuori di esso e fra questi.

La riduzione di tassa, di cui nel capoverso dell'articolo 60 della legge postale, è limitata ai vaglia *militari*.

Non possono essere emessi vaglia con esenzione di tassa, fuorchè per giri di fondi nell'interesse del servizio postale o telegrafico.

Qualunque altra eccezione, nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato, dev'essere autorizzata dal Ministero.

Art. 165.

I vaglia ordinari *interni* ed i *consolari* sono consegnati ai rispettivi mittenti, cui spetta inviarli a proprie spese ai destinatari.

Spetta invece agli ufizi traenti la spedizione dei vaglia militari ed il recapito agli ufizi del telegrafo del luogo di quelli da spedirsi telegraficamente, restando a cura degli ufizi telegrafici di destinazione l'emissione di nuovi titoli da recapitarsi ai destinatari.

Art. 166.

Ai mittenti di vaglia di ogni specie è consegnata una ricevuta delle somme depositate e delle tasse relative.

Nel caso di discordanza fra vaglia e ricevute, o di mancanza dei primi, fanno fede le seconde, salvo prova contraria; nel caso di mancanza di amendue i titoli, fanno fede i libri dell'Amministrazione.

Art. 167.

I mittenti di vaglia *interni ordinari* hanno diritto di scrivervi a tergo qualsiasi comunicazione all'indirizzo dei destinatari; ma la spedizione di tali vaglia è sottoposta alla tassa delle lettere.

I mittenti di vaglia *interni telegrafici* hanno facoltà di aggiungere, nel testo dei telegrammi-vaglia, comunicazioni particolari all'indirizzo dei destinatari, pagando all'uopo le tasse prescritte dalle tariffe telegrafiche.

I mittenti dei vaglia *interni telegrafici*, anticipando la tassa di un telegramma ordinario, possono chiedere che il pagamento dei vaglia stessi sia loro partecipato per telegrafo dall'ufizio postale di destinazione.

Inoltre è in facoltà dei mittenti di chiedere che tali vaglia abbiano corso *d'urgenza* o *con collazionamento* o *con avviso di ricevimento*, sottostando al pagamento delle sopratasse stabilite dalla tariffa telegrafica.

Art. 168.

I vaglia *interni*, *ordinari* e *telegrafici*, ed i *consolari* sono

tratti sopra località determinate e sono pagabili *a vista* negli ufizi delle località stesse, od in quelli cui queste sono aggregate, salvo il disposto dei successivi articoli 169 e 170, gli *ordinari* interni previo avviso degli ufizi traenti, i *telegrafici* previo avviso degli ufizi del telegrafo cui sono indirizzati, i *consolari* previo avviso del Ministero.

L'Amministrazione ha facoltà di far pagare i vaglia delle dette specie nell'abitazione dei rispettivi titolari, per opera di propri agenti.

I vaglia *militari* non sono tratti su verun ufizio determinato e sono pagabili, per regola, dai Comandi dei corpi, stabilimenti od istituti, cui appartengono i destinatari, o delle navi sulle quali questi sono imbarcati e per eccezione da qualsiasi ufizio di posta, quando i destinatari trovinsi isolati, in viaggio od in licenza.

Il pagamento dei vaglia in genere è sospeso in ogni caso d'irregolarità ed in quello di mancanza di fondi, oltrechè per mancanza dell'avviso corrispondente, se deve esistere. La sospensione dura pel tempo necessario a far mettere in regola i vaglia stessi, a procurarsi i fondi occorrenti od a supplire alla mancanza degli avvisi.

Non è ammesso il sequestro dei vaglia sull'istanza di terzi, salva l'eccezione stabilita dall'articolo 63 della legge postale per i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in sede penale e quella stabilita dall'articolo 47 del Regolamento, approvato con R. decreto 8 febbraio 1896, n. 25, per il ricupero delle spese giudiziarie.

Art. 169.

I vaglia con destinazione fissa non possono essere pagati da ufizi diversi da quelli sui quali sono tratti o del cui distretto fanno parte le località ove sarebbero pagabili, se non previo richiamo degli avvisi corrispondenti dagli ufizi che li posseggono.

Art. 170.

I vaglia *interni* sono pagabili per due mesi, oltre quello nel quale sono stati emessi; i *consolari* per sei mesi, oltre quello nel quale sono stati alienati.

Trascorsi i detti termini di validità, i vaglia stessi sono considerati come scaduti e possono essere pagati soltanto previa l'osservanza delle norme di cui nel successivo articolo 175, purchè non sieno peranco incorsi in *prescrizione*.

Art. 171.

I vaglia, che non sieno stati girati a terzi, sono pagati ai destinatari od a loro rappresentanti, mandatari od aventi causa, mediante quietanza e previa giustificazione, pei destinatari, della rispettiva identità personale e per i rappresentanti, mandatari od aventi causa, tanto della loro identità personale, quanto della loro qualità, colle norme determinate dall'Amministrazione.

I rappresentanti di destinatari minorenni non emancipati o di interdetti hanno diritto d'inibire il pagamento dei vaglia diretti a questi e di riscuoterli in loro vece.

Pei falliti si osservano le prescrizioni del Codice di commercio.

Per le quietanze di persone che non possano o non sappiano scrivere, valgono le disposizioni del penultimo capoverso del precedente articolo 42.

I vaglia, la cui proprietà sia stata regolarmente ceduta mediante girata, sono pagabili esclusivamente ai giratari, che giustifichino la rispettiva identità.

L'Amministrazione non risponde dell'autenticità delle girate, giusta il secondo capoverso dell'articolo 287 del Codice di commercio.

Art. 172.

Cessa qualunque responsabilità dell'Amministrazione:

a) pei pagamenti fatti con quietanze autenticate da notai o da Autorità pubbliche, governative o municipali;

b) pei pagamenti fatti a persone che abbiano giustificato la propria identità mediante libretti di ricognizione, ai sensi dell'articolo 84 della legge postale, o mediante passaporti, licenze di porto d'armi, permessi di caccia, tessere di studenti, libretti di circolazione sulle ferrovie rilasciati ad impiegati civili o ad ufiziali dell'esercito o dell'armata, ovvero con altri documenti congeneri, validi nei giorni in cui i pagamenti stessi sieno stati eseguiti, purchè tali documenti rechino le firme autentiche dei rispettivi intestatari.

È fatta eccezione pei vaglia telegrafici, il cui pagamento dovrà farsi esclusivamente previo accertamento dell'identità personale dei destinatari o giratari, sia con garanzia di persona nota e solvente sia con la presentazione di un libretto postale di riconoscimento.

Nessuna responsabilità incombe all'Amministrazione per pagamenti fatti previo accertamento dell'identità personale dei possessori dei titoli ad individui omonimi dei destinatari.

Art. 173.

Nel caso di smarrimento dichiarato, i vaglia *ordinari* o *telegrafici interni*, ed i vaglia *consolari* tuttora *validi*, ai sensi del precedente articolo 170, possono essere *duplicati* per opera del Ministero, a richiesta dei rispettivi mittenti; i nuovi vaglia sono tratti in nome degli stessi destinatari.

La facoltà di chiedere la duplicazione di vaglia smarriti è estesa anche ai destinatari, purchè giustifichino la propria identità e guarentiscano l'Amministrazione, in modo assoluto, della sua responsabilità nei rapporti coi mittenti.

Pei vaglia duplicati il periodo della validità decorre dalla data dei vaglia originali che sostituiscono; anche i vaglia duplicati possono essere girati.

Il pagamento di un duplicato annulla sempre l'originale e reciprocamente.

Per premunirsi contro il rischio che vaglia già ceduti mediante girata possano essere dagli stessi giranti riscossi o fatti riscuotere mediante il duplicato, i giratari hanno diritto di inibire il pagamento di questo.

Art. 174.

I mittenti hanno facoltà di far mutare la designazione dei destinatari o la destinazione dei vaglia che non sieno stati ancora spediti, e così pure di inibire il pagamento di quelli già spediti, purchè non siano stati girati, salvo il disposto dell'articolo 4.

Gli stessi mittenti hanno pure diritto di ricuperare l'importo dei vaglia che abbiano fatto emettere, presentando all'uopo i vaglia stessi, che siano tuttora validi, nei sensi dell'articolo 170, e non sieno stati pagati previa duplicazione.

Nel caso che tali vaglia sieno scaduti, è applicabile il disposto dell'articolo seguente.

Art. 175.

L'importo dei vaglia *ordinari* e *telegrafici* interni e *consolari*, non soddisfatti entro il periodo di cui nel precedente articolo 170, ma non ancora incorsi in prescrizione, può essere pagato ai destinatari o giratari, oppure rimborsato ai mittenti, previa la *rinnovazione* per opera del Ministero, a richiesta degli uni o degli altri.

Però, dopo spirato un anno dalla data di emissione e prima che sia scaduto il termine della prescrizione, i vaglia *ordinari* o *telegrafici* interni, non rinnovati a favore dei destinatari, vengono rinnovati di ufficio a favore dei mittenti senza loro domanda e senza spesa.

L'importo dei vaglia *militari* non pagati è invece fatto rimborsare d'ufficio ai mittenti dopo quattro mesi dalla data di emissione.

Ogniqualvolta esistano i vaglia originali e questi non sieno duplicati, ne è ammessa la rinnovazione immediata.

Se non esistono o se sono stati duplicati, occorre il tempo necessario per accertare che gli originali ed i duplicati non siano stati pagati.

Dal giorno della rinnovazione decorre un nuovo periodo di va-

lidità dei vaglia stessi, nei sensi dell'art. 170 ed all'occorrenza sono ammesse ulteriori rinnovazioni.

Sono ammessi pure cambiamenti di destinazione di vaglia rinnovati.

La rinnovazione dei vaglia ne interrompe la *prescrizione*.

Capo XX.

Delle cartoline-vaglia.

Art. 176.

Le cartoline-vaglia servono, al pari del vaglia ordinario, per commettere pagamenti nell'interno del Regno, come pure da e per località fuori del Regno ove esistono ufizi italiani; ma, a differenza dei vaglia, non possono eccedere il valore di L. 20.99, debbono essere riempite dal mittente e spedite sciolte come le cartoline ordinarie e sono pagabili in qualunque ufizio di posta.

Art. 177.

Le cartoline-vaglia sono costituite da un cartoncino la cui faccia anteriore serve per l'indirizzo del destinatario e per le indicazioni di servizio.

A tergo vi sono appositi spazi per le indicazioni che riguardano il mittente.

Le cartoline sono poi provviste di due *tagliandi* uno dei quali serve per le comunicazioni fra mittente e destinatario, l'altro vale come ricevuta da trattenersi dal mittente.

Ogni cartolina è contrassegnata con un numero e con una lettera alfabetica che distingue le diverse serie.

Art. 178.

Le cartoline sono emesse dagli ufizi e dalle collettorie.

Nell'atto dell'emissione viene impresso il bollo del giorno e da quella data ne decorre la validità per gli effetti di cui nel successivo articolo 184.

Il pubblico può valersi degli agenti postali rurali tanto per l'acquisto quanto per la riscossione delle cartoline-vaglia nei sensi del precedente articolo 161.

Art. 179.

I mittenti di cartoline debbono scrivervi, in modo ben chiaro, negli spazi a ciò destinati, l'indirizzo, la propria firma per disteso, con l'indicazione del recapito, e riempire la ricevuta staccata per trattenerla e produrla in caso di reclami.

Il polizzino a sinistra può essere indifferentemente riempiuto o non riempiuto, lasciato unito alle cartoline corrispondenti o staccato dalle medesime.

Le cartoline possono essere indirizzate all'abitazione dei destinatari o con altri recapiti, o ferme in posta.

Non sono ammessi indirizzi con cifre o semplici iniziali.

Le cartoline così riempiute possono essere immesse nelle cassette postali di qualunque ufizio, quando non si vogliano raccomandare.

Art. 180.

Mediante il pagamento della sopratassa stabilita per le lettere, è ammessa la raccomandazione delle cartoline-vaglia, con diritto all'indennità prescritta nel caso di smarrimento, oltre il rimborso dell'importo.

È ammesso pure che le cartoline raccomandate sieno accompagnate con ricevuta di ritorno.

È ammesso infine il recapito per espresso delle cartoline in genere, alle condizioni prescritte per tutti gli oggetti di corrispondenza.

Art. 181.

Nel caso che qualche cartolina sia sciupata dal mittente, egli può presentarla ad un ufizio di posta, che gliene rimborsa l'importo, esclusa la tassa e previo ritiro della ricevuta.

Se però la cartolina stessa fosse scaduta, sarebbe applicabile il disposto del successivo articolo 184.

Art. 182.

Le cartoline in arrivo sono distribuite con le norme prescritte per le rimanenti corrispondenze e possono esser fatte proseguire, quando occorra, da una località ad un'altra.

Quelle che non possano essere distribuite sono respinte ai mittenti.

Questi possono anche valersi delle facoltà di cui nel precedente articolo 174.

Art. 183.

I destinatari di cartoline, od i loro rappresentanti, mandatari od aventi causa debbono presentarle ad un ufizio postale qualunque o ad una collettoria per la riscossione.

L'Amministrazione ha facoltà di farle pagare a domicilio.

Per ottenerne il pagamento, i destinatari debbono giustificare la propria identità, nei modi prescritti per i vaglia ordinari.

Non ne è ammessa la girata.

È sospeso il pagamento delle cartoline che diano luogo a sospetti di falsificazione o di alterazione, che sieno prive del bollo dell'ufizio di emissione o che presentino abrasioni, correzioni od altre irregolarità di qualunque specie.

Art. 184.

Le cartoline-vaglia debbono essere presentate al pagamento nel corso del mese della loro alienazione, resultante dal bollo di cui nel precedente articolo 178, o nel corso dei due mesi successivi.

Nei tempi e modi prescritti per i vaglia ordinari dall'articolo 175, i *destinatari* od i *mittenti* di cartoline non pagate entro il termine fissato per la loro validità, possono ottenerne il pagamento od il rimborso, purchè i primi presentino le cartoline stesse, ed i secondi le corrispondenti ricevute.

In mancanza della ricevuta, non è ammesso verun reclamo per parte dei mittenti.

Non è ammessa la duplicazione delle cartoline-vaglia.

Art. 185.

Sono applicabili alle cartoline-vaglia le altre disposizioni relative ai vaglia ordinari, contenute nel capo XIX del presente Regolamento, in quanto non sieno contrarie a quelle degli articoli precedenti.

Capo XXI.

Dei titoli postali di credito.

Art. 186.

I *titoli postali di credito* sono intestati alle persone a cui richiesta vengono emessi, le quali debbono firmarli nell'atto dell'emissione, ed hanno poi facoltà di prelevarne l'importo in una od in più volte, nei limiti fissati dal successivo articolo 187 nell'interno del Regno o nelle località fuori di questo ove esistono ufizi postali italiani.

Non ne possono essere emessi in nome di una persona, a richiesta di un'altra, nè in nome di analfabeti.

La proprietà ne può essere ceduta mediante atti autentici.

Art. 187.

La facoltà di emettere titoli di credito è riservata alle direzioni, agli ufizi postali di 1ª classe del Regno, a quelli della Repubblica di San Marino e di Massaua, e potrà essere estesa agli ufizi di 2ª classe.

Non ne possono essere emessi per somme inferiori a L. 200, nè superiori a L. 5000, per ciascun titolo.

I pagamenti sui titoli stessi possono essere eseguiti soltanto dalle direzioni e dagli ufizi di 1ª e 2ª classe, nel limite da L. 50 a L. 1000 per ciascuna operazione giornaliera.

La facoltà di eseguirne potrà essere estesa agli ufizi di 3ª classe.

Art. 188.

Il primo pagamento su ciascun titolo deve essere fatto soltanto dall'ufizio sul medesimo designato, salva autorizzazione in contrario, o della direzione postale della Provincia, ove il pagamento stesso sia domandato, o del Ministero.

I pagamenti successivi possono essere fatti da qualunque altro ufizio di 1ª e 2ª classe.

È applicabile ai titoli di credito il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 168.

Art. 189.

Nell'atto di ciascun pagamento si stacca la prima cedola disponibile fra quelle aderenti al titolo, la quale dev'essere quietanzata dall'intestatario.

L'identità del medesimo si ha per accertata, se la sua firma concorda con quella da lui apposta sul frontespizio, nell'atto dell'emissione.

L'ufizio che paga il saldo di un titolo deve ritirarlo.

Art. 190.

Ciascun titolo è pagabile per quattro mesi, oltre quello della sua emissione.

Trascorso questo termine, e fino alla scadenza di quello fissato per la *prescrizione*, l'importo totale dei titoli non riscossi od il residuo dovuto su quelli riscossi soltanto in parte, non può essere più pagato senza autorizzazione del Ministero.

Art. 191.

Qualora qualche titolo vada smarrito, durante il periodo di quattro mesi indicato nell'articolo precedente, prima che sia stato fatto sul titolo medesimo qualsiasi pagamento, il Ministero può emetterne un duplicato.

Se è smarrito dopo fatto qualche pagamento in conto, l'importo residuale può essere rimborsato soltanto dopo sei mesi dal giorno dell'emissione e purchè non sia decorso il periodo di *prescrizione*.

Gl'intestatari dei titoli stessi debbono denunziarne il più prontamente possibile lo smarrimento al Ministero, sopportando, nel caso di omissione o di ritardo, le conseguenze dei pagamenti che fossero fatti ad altre persone.

Capo XXII.

Delle riscossioni per conto di terzi.

Art. 192.

Sono ammessi per la *riscossione* titoli di qualunque genere, mediante la cui consegna possano essere incassate per conto dei creditori determinate somme.

Sono ammessi anche titoli che debbano essere semplicemente presentati per riscuotere le somme dovute e poi restituiti.

Art. 193.

I titoli di cui nel precedente articolo possono essere nominativi od al portatore (quietanze ordinarie di qualunque forma, conti, note, fatture, cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari, cedole d'interessi o di dividendi, azioni industriali ed obbligazioni rimborsabili e simili), tanto se pagabili nell'interno del Regno, quanto se pagabili in località fuori di questo, ove sono stabiliti ufizi postali nazionali.

I singoli titoli debbono essere in regola per le tasse di bollo e di registro ed essere stati debitamente quietanzati in precedenza dai mittenti, se la natura dei titoli stessi lo richiede.

Non è consentito che sieno tratti o girati all'ordine degli ufizi postali di destinazione.

Non sono accettati titoli a scadenza fissa, quando questa sia al di là di dieci giorni da quello del loro presunto arrivo a destinazione, stando agli orari normali.

Non sono ammessi come titoli da riscuotere i biglietti di lotterie non autorizzate.

Per i certificati di rendita nominativa del Debito Pubblico restano invariate le disposizioni dei RR. decreti del 28 agosto 1878, n. 4497, del 27 maggio 1880, n. 5461, e del 22 marzo 1888, n. 5337.

Art. 194.

Il servizio delle riscossioni per l'estero è disciplinato da apposite Convenzioni fra le Amministrazioni postali degli Stati che lo ammettono e l'Amministrazione postale del Regno.

Art. 195.

Il servizio delle riscossioni è affidato tanto alle Direzioni, quanto agli ufizi di 1ª e 2ª classe.

Potrà essere esteso agli ufizi di 3ª classe.

Art. 196.

I titoli da riscuotere debbono essere consegnati agli ufizi postali di partenza in buste aperte, inscritti su appositi elenchi, senza che occorra l'accertamento dell'identità personale degli esibitori, i quali, agli effetti della responsabilità dell'Amministrazione, sono considerati quali proprietari dei titoli stessi.

La provvista delle buste e degli stampati per gli elenchi è fatta dall'Amministrazione; ma sono ammessi elenchi stampati da privati.

I titoli possono essere accompagnati da documenti giustificativi.

È vietato invece di accompagnarli con lettere o con altri scritti, aventi carattere di corrispondenza, all'indirizzo dei debitori o di altre persone oppure degli ufizi postali di destinazione.

Qualora i mittenti desiderino che i titoli stessi, se non pagati o pagati in parte, sieno rimessi, dagli ufizi incaricati della riscossione, a qualche persona di loro fiducia, oppure ad un notaio o ad un usciere per il protesto, debbono dichiararlo sugli elenchi di cui sopra, aggiungendo in questo caso un vaglia od una o più cartoline-vaglia a favore dei detti ufizi per le occorrenti spese.

Così pure, qualora non intendano che siano accettati pagamenti in conto, debbono dichiararlo sugli elenchi medesimi, avvertendo che tale dichiarazione non è ammessa pei titoli che debbano essere consegnati all'ufiziale competente a levarne il protesto, essendo per questi obbligatoria l'accettazione di acconti ai sensi dell'articolo 292 del Codice di commercio.

La domanda della consegna all'ufiziale anzidetto implica inoltre l'obbligo nel mittente di sottostare a qualsiasi spesa, anche superiore alla somma da lui anticipata e ciò eziandio nel caso che, per l'avvenuto pagamento nelle mani dell'ufiziale pubblico incaricato del protesto, sia stato da questo compilato il relativo verbale.

Art. 197.

L'importo netto dei titoli compresi in ciascun invio non può superare le L. 2000.

In uno stesso piego non possono essere inclusi titoli di spettanza di più mittenti, nè a carico di più che *cinque* debitori diversi.

Art. 198.

Gli ufizi cui sono consegnati titoli da spedire, riconosciuta che ne abbiano la regolarità, ne danno ricevuta.

Le buste, con entro i titoli e gli elenchi, sono poi chiuse in presenza degli esibitori e messe in corso con *raccomandazione*.

Le tasse di francatura e di raccomandazione fanno carico agli esibitori medesimi. Per i titoli pagabili nel distretto dell'ufizio cui sono consegnati per l'incasso, le tasse sono quelle stabilite per le lettere raccomandate od assicurare da recapitarsi nell'ufizio medesimo.

Art. 199.

In eccezione al disposto dell'articolo precedente, i pieghi contenenti titoli al portatore, od anche titoli nominativi, sui quali sieno pagabili al portatore interessi o dividendi, debbono essere dai rispettivi mittenti fatti spedire con *assicurazione*, quando debbano circolare nell'interno del Regno, sottostando alla relativa tassa, oltre quelle di francatura e di raccomandazione, per aver diritto nel caso di smarrimento ad un'indennità pari al valore dichiarato.

È facoltativo l'invio con assicurazione dei pieghi contenenti effetti negoziabili per girata come le cambiali, gli assegni o *chèques* ed i vaglia bancari.

I pieghi da spedirsi con *assicurazione* debbono essere suggellati in ceralacca, con due suggelli; di cui uno dell'ufizio di posta e l'altro dell'esibitore.

Art. 200.

I pieghi contenenti titoli da riscuotere, trovati nelle cassette

postali, sono sottoposti al trattamento di cui nel precedente articolo, se gli uffizi postali di partenza li riconoscono per tali, e l'importo della tassa onde debbano essere gravati fa carico ai rispettivi mittenti.

Fa carico a questi anche la tassa di francatura dei pieghi spediti direttamente agli ufizi postali di destinazione, senza essere francati e senza che gli ufizi di partenza ne abbiano riconosciuto il contenuto.

Art. 201.

I pieghi in arrivo, tanto se spediti da uno ad altro ufizio di posta, quanto se inviati dagli stessi mittenti agli ufizi di destinazione, debbono essere aperti alla presenza di non meno di due agenti dell'Amministrazione.

Nel caso di discordanza fra il contenuto di un piego e le indicazioni dell'elenco acchiusovi, è compilato apposito verbale da trasmettersi subito all'ufizio speditore, con incarico a questo di informarne il mittente dei titoli.

La mancanza dell'elenco deve essere fatta risultare ugualmente con un verbale, indicandovi ad uno ad uno i titoli ricevuti.

Art. 202.

Gli ufizi postali curano la riscossione dei titoli che hanno ricevuto, purchè regolari; in caso diverso li respingono agli ufizi speditori, con incarico a questi di restituirli ai mittenti.

Quando sugli effetti manchi la quietanza dei creditori, la stessa potrà (su domanda dei debitori) venire apposta dai titolari degli ufizi postali.

I titoli debbono essere presentati alla riscossione nel giorno stesso del ricevimento od al più tardi entro quarantott'ore; salvo quelli a scadenza fissa, che debbono essere presentati il giorno della scadenza, applicando, quando questo sia festivo, le disposizioni dell'articolo 288 del vigente Codice di commercio.

Gli ufizi che, a motivo delle distanze, o per altre gravi ragioni, non possano presentarli o farli presentare ai debitori, invitano questi per iscritto ed in tempo utile a recarsi a pagarli.

Art. 203.

I titoli pagati sono rimessi ai debitori.

Nel caso di pagamenti parziali, che sono accettati quando i mittenti non abbiano espresso sugli elenchi di accompagnamento dei titoli intenzione contraria, o quando l'accettazione di acconti sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 196 del presente Regolamento, gli ufizi postali, in applicazione dell'articolo 295 del Codice di commercio, ne danno ricevuta a parte, facendo analoga dichiarazione sui titoli stessi, che debbono essere restituiti ai mittenti.

Per le riscossioni fatte su titoli da restituirsi, si opera nello stesso modo, adempiendo inoltre le formalità che la natura dei titoli stessi richiede.

Art. 204

I titoli non pagati o pagati soltanto in parte, sono senz'altro restituiti ai mittenti in raccomandazione o in assicurazione, a seconda del modo come ne fu fatto l'invio.

Qualora però sugli elenchi d'accompagnamento i mittenti avessero richiesto che i titoli non pagati o pagati in parte venissero consegnati a persone di loro fiducia od a notai od uscieri per il protesto, gli ufizi di posta dovranno eseguire gli ordini dei mittenti in tempo utile perchè sia levato il protesto, e ritireranno ricevuta dei titoli dai privati o dagli ufficiali pubblici cui li consegneranno.

Quando le dette persone o i detti ufficiali restituiranno i titoli o ne verseranno l'importo intero o parziale, gli ufizi faranno constare, mercè apposita dichiarazione, il giorno e l'ora della restituzione, e rimanderanno all'origine i titoli o l'importo nei modi indicati in questo articolo e nel seguente.

L'Amministrazione non risponde della non avvenuta consegna degli effetti agli uscieri od ai notari, quando tale mancanza non sia imputabile ai suoi agenti.

Art. 205.

L'Amministrazione è responsabile delle somme riscosse; ma non risponde dei ritardi di qualsiasi specie.

I vaglia rilasciati in corrispettivo, sotto deduzione delle tasse normali (quando queste non siano pagate esse pure dai debitori) e delle tasse di bollo (quando ne siano occorse), nonchè delle altre tasse che possano esser dovute nei sensi del precedente articolo 198, debbono consegnarsi ai destinatari od essere spediti a destinazione il giorno stesso della riscossione, restituendo ad un tempo i titoli, quando ne sia il caso.

I vaglia per rimborso di effetti sono assoggettati a tutte le norme e prescrizioni stabilite per gli altri, salvo quanto è detto nell'ultimo capoverso del presente articolo.

Ottenendosi il pagamento dei titoli ai quali sia stato unito il vaglia o la cartolina-vaglia per le spese di protesto, l'importo relativo viene rimborsato ai mittenti mediante altri vaglia di servizio a favore degli ufizi d'origine.

L'importo dei titoli compresi in ciascuna spedizione è rimborsato con un solo vaglia, anche quando sia superiore al limite stabilito dal precedente articolo 162.

Art. 206.

Il pagamento dell'indennità dovuta nel caso di smarrimento o manomessione di pieghi raccomandati o assicurati contenenti titoli spediti per la riscossione o restituiti all' origine non riscossi, è fatto con le norme indicate nei precedenti articoli 107 e 115.

CAPO XXIII.

Delle associazioni a giornali ed ad altre pubblicazioni.

Art. 207.

Le Direzioni e gli ufizi, compresi quelli fuori del Regno, accettano associazioni a giornali e ad altre pubblicazioni, tanto dell' interno quanto dell' estero, a favore di persone dimoranti nelle località ove risiedono esse Direzioni od essi ufizi, oppure in altre.

Art. 208.

Il diritto dovuto dai richiedenti di associazioni a giornali e ad altre pubblicazioni è di centesimi venti per ciascuna associazione, qualunque ne sia la durata e per ciascun esemplare commesso, se trattasi di giornali o di altre pubblicazioni dell'interno per l'interno del Regno o per località fuori questo, ove esistono ufizi postali e viceversa. Qualora però da una stessa persona siano richiesti più esemplari di una data opera periodica ad uno stesso indirizzo, il diritto da riscuotersi resta fisso in soli venti centesimi.

Il diritto dovuto invece per associazioni a giornali e ad altre pubblicazioni dell'estero è regolato dagli accordi internazioni in vigore.

Art. 209

Il Ministero compila e provvede agli ufizi un elenco dei giornali e delle altre pubblicazioni in corso tanto dell'interno che dell'estero, i cui editori abbiano chiesto che la posta s'incarichi delle relative associazioni. Da questo elenco debbono risultare i prezzi e le condizioni delle associazioni stesse.

Le variazioni successivamente notificate dagli editori al Ministero predetto sono partecipate agli ufizi coi bollettini postali-telegrafici.

Art. 210.

Possono essere accettate a rischio dei committenti anche associazioni a giornali o ad altre pubblicazioni che non figurino nell'elenco di cui nel precedente articolo, oppure a condizioni diverse da quelle risultanti dall'elenco stesso, purchè sia presentato un numero di quei giornali o periodici da cui si possano desumere le condizioni, ordinarie od eccezionali, di associazione.

Art. 211.

Le associazioni a giornali o ad opere periodiche debbono decorrere dal 1° o dal 16 di ciascun mese ed essere commesse per

uno o più mesi intieri, salvo per quei giornali che abbiano fissato decorrenze o periodi diversi.

Le relative domande debbono essere fatte in tempo utile, affinchè le commissioni possano giungere agli editori almeno due giorni prima che debbano avere effetto.

Art. 212.

L'Amministrazione non assume responsabilità pel mantenimento degl'impegni degli editori di giornali o di altre pubblicazioni verso gli associati.

È tenuta soltanto a dare corso ai reclami di questi, per irregolarità nelle spedizioni.

Qualora il prezzo di qualche giornale o di altre pubblicazioni sia variato durante il corso di un'associazione, l'Amministrazione non interviene nel compenso delle differenze.

CAPO XXIV.

Dei pacchi postali.

Art. 213.

1. I pacchi ammessi al trasporto per mezzo della posta non devono superare il peso di cinque chilogrammi.

2. Sono qualificati *non ingombranti* i pacchi che tanto in lunghezza che in larghezza ed altezza non superino sessanta centimetri, oppure non oltrepassino un metro in lunghezza e centimetri venti, sia in larghezza che altezza.

3. Sono qualificati *ingombranti* quelli che eccedano le dimensioni di cui sopra; essi, a loro volta, non possono superare tanto in lunghezza che larghezza ed altezza, un metro e cinquanta centimetri.

4. I pacchi, nelle condizioni di peso e di dimensione di cui sopra, sono qualificati *ordinari* se senza dichiarazione di valore, ed *assicurati* se i mittenti li abbiano fatti assicurare per una data somma da essi dichiarata.

5. Tanto i pacchi *ordinari* che quelli *assicurati* sono qualificati pacchi *con assegno* quando i mittenti ne abbiano subordinata la consegna al pagamento, per parte dei destinatari, di una somma determinata, la quale deve dalla posta essere trasmessa ai mittenti stessi nel modo stabilito dal successivo articolo 230.

6. L'importo tanto della dichiarazione del valore che dell'assegno non può superare il limite di L. 1000, il quale per gli uffizi di 3ª classe e per le collettorie è ridotto a L. 100 ed a L. 50 rispettivamente.

7. Tutti gli uffizi aperti al pubblico e le collettorie partecipano al servizio, nel senso che accettano pacchi in partenza e distribuiscono quelli in arrivo, salvo le limitazioni di cui al precedente paragrafo.

Gli agenti rurali delle poste possono accettare in partenza e distribuire in arrivo pacchi ordinari ed assicurati fino a L. 50, anche se gravati di assegno per eguale somma.

I pacchi in genere possono essere diretti in qualunque località del Regno ed in quelle fuori di questo, ove esistano uffizi italiani.

8. È inoltre ammesso il cambio con Stati stranieri, alle condizioni stabilite nei due primi paragrafi del presente articolo ed a quelle stabilite dalle Convenzioni in vigore, non che dai relativi Regolamenti d'esecuzione e nei limiti ivi determinati applicando le norme interne, in quanto non vi sia altrimenti disposto.

I limiti massimi della dichiarazione di valore e dell'assegno stabiliti nel precedente paragrafo 6, valgono anche per gli Stati stranieri, nei quali esistano siffatti servizi e non siano fissati limiti minori.

Art. 214.

Fermo il disposto dell'articolo 72 della legge postale (testo unico) non sono accettati pacchi che contengano:

a) oggetti che possono cagionare danno alle persone cui spetterebbe maneggiarli ed agli altri pacchi coi quali possano trovarsi a contatto;

b) oggetti o merci per l'estero, di cui sia vietata l'introduzione nei paesi di transito o di destinazione;

c) sostanze che tramandino cattivo odore, che presentino indizi di putrefazione o che non possano, stante la durata del viaggio, giungere a destinazione senza putrefarsi;

d) animali vivi che possano cagionare danno od abbiano bisogno di cure speciali durante il tempo che rimangono affidati alla posta.

I commestibili, i liquidi, il seme di bachi, ed in genere gli oggetti e le merci che possono facilmente spezzarsi, guastarsi, disperdersi o corrompersi, e gli animali vivi, sono accettati *a rischio dei mittenti*, anche senza che ciò risulti da esplicita dichiarazione; nel senso che l'Amministrazione non risponde della rottura, della dispersione o del naturale deperimento di tali oggetti o merci o della morte degli animali, sebbene siano state osservate le prescrizioni del successivo articolo 220.

L'accettazione dei prodotti di privativa orariale e degli altri oggetti la cui circolazione nel Regno, o la cui esportazione sono vincolate a determinate cautele, è subordinata all'adempimento, per parte dei mittenti, delle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in vigore.

L'Amministrazione non assume responsabilità per le conseguenze dell'eventuale accettazione per parte degli uffizi di posta di pacchi contenenti oggetti non ammissibili, o di pacchi i cui mittenti non abbiano osservato tutte le formalità prescritte da disposizioni interne o da disposizioni straniere, a seconda che i pacchi stessi sieno diretti nel Regno o fuori di questo. Essa sarà tenuta soltanto a rimborsare le quote delle tasse di spedizione dovute alle Amministrazioni straniere sui pacchi respinti dalla frontiera italiana, senza essere penetrati nei territori esteri; sempre che l'accettazione non ne abbia avuto luogo per falsa dichiarazione.

Art. 215.

I pacchi ordinari, tanto interni quanto di provenienza straniera, sono per regola fatti recapitare a domicilio per cura dell'Amministrazione ad eccezione di quelli indirizzati *fermi in posta*, od a persone di abitazione sconosciuta, oppure dimoranti in località, per le quali la posta non abbia per anco potuto organizzare mezzi di trasporto.

Il recapito dei pacchi con dichiarazione di valore o con assegno è ammesso soltanto per le località e nei limiti, che per ciascuna di queste l'Amministrazione sarà per designare.

Il recapito dei pacchi diretti fuori del Regno è subordinato alle disposizioni vigenti nei paesi di destinazione.

Art. 216.

Nessun pacco può contenere nell'interno od avere sull'involucro scritti di sorta, tranne fatture, listini o prezzi correnti relativi agli oggetti acchiusivi, istruzioni generiche, stampate, litografate od autografate, intorno al modo di adoperarli, indirizzi dei mittenti e dei destinatari, e, trattandosi di campioni, indicazioni ammesse col § *b* del precedente articolo 95 per quelli spediti quali corrispondenze.

Possono essere spedite per pacco postale anche carte manoscritte, nei sensi del precedente articolo 65, e stampe, purchè senza lettere di accompagnamento.

Art. 217.

In conformità del disposto degli articoli 73, 75 e 76 della legge postale (testo unico) e della facoltà concessa dall'articolo 74 della legge stessa, le tasse da pagarsi sui pacchi circolanti nell'interno del Regno sono fissate come qui appresso:

a) per ogni pacco ordinario *non ingombrante* centesimi 60

se il peso non eccede 3 chilogrammi, e L. 1 se di peso superiore a 3 chilogrammi e non eccedente 5 chilogrammi;

b) per ogni pacco ordinario *ingombrante* centesimi 90 se il peso non eccede 3 chilogrammi, e L. 1,50 se di peso superiore a 3 chilogrammi e non eccedente 5 chilogrammi;

c) per i pacchi *assicurati*, alle tasse di cui alle lettere *a* e *b* stabilite per i pacchi ordinari, deve aggiungersi la tassa di assicurazione di centesimi 10 per ogni 300 lire o frazione di 300 lire del valore dichiarato;

d) per i pacchi gravati di *assegno* oltre le tasse di cui alle lettere *a*, *b* e *c*, a seconda del caso, deve pagarsi la tassa fissa di assegno di centesimi 25. Nel caso però di spedizione contemporanea da uno stesso mittente ad uno stesso destinatario di più pacchi gravati ciascuno di assegno, la tassa di assegno è riscossa una sola volta;

e) per i pacchi da distribuirsi nel distretto postale dell'ufizio di impostazione le tasse di cui alle lettere *a*, *b*, *c* sono ridotte alla metà, e quella di assegno, di cui alla lettera *d*, è ridotta a 15 centesimi.

Le tasse di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e *d* sono applicabili anche ai pacchi cambiati con gli ufizi italiani fuori del Regno e fra questi, ai quali è pure applicabile la riduzione di cui alla lettera *e*, se diretti nel distretto postale degli ufizi stessi. Quando però il cambio sia effettuato con piroscafi stranieri e colla mediazione di Amministrazioni pure straniere, si aggiungono le sopratasse di transito marittimo e territoriale a norma delle vigenti Convenzioni internazionali.

Per i pacchi diretti negli Stati stranieri si applicano le tasse sancite dalle vigenti Convenzioni internazionali a seconda dei paesi di destinazione.

Art. 218.

I pacchi, esclusi quelli circolanti nel distretto dell'ufizio d'impostazione, debbono essere presentati agli ufizi di posta accompagnati con *bollettini di spedizione*, i quali sono di cinque specie e sono venduti dagli ufizi di posta e dai rivenditori di francobolli; cioè:

a) da centesimi 25 di colore *rossiccio* pel rinvio dei recipienti vuoti, ai sensi del successivo articolo 239.

b) da centesimi 60 di colore *bianco* pei pacchi diretti nel Regno o negli ufizi italiani fuori di questo;

c) da L. 1,25, 1,75 e 2,70 rispettivamente di colore *verde*, *giallo* e *celeste-chiaro*, pei pacchi diretti ad ufizi dipendenti da Amministrazioni straniere.

Il valore del bollettino di spedizione deve corrispondere all'importo delle tasse dovute a norma del precedente articolo 217, e quando sia superiore la differenza dev'essere rappresentata da francobolli applicati sul bollettino stesso.

È esteso a tali bollettini il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 56 e dei successivi articoli 131, 137 e 139.

Art. 219.

I bollettini di spedizione debbono essere riempiti dai mittenti dei pacchi.

Su quelli adoperati per pacchi con valore dichiarato e su quelli adoperati per pacchi con assegno, debbono essere aggiunte le relative indicazioni, scritte in lettere, senza cancellature nè correzioni, e sui primi dev'essere riprodotta a suo luogo l'impronta dei sugelli, coi quali i pacchi stessi sono stati chiusi.

L'Amministrazione ha inoltre diritto di esigere che i pacchi con assegno sieno accompagnati con analoghe dichiarazioni, fatte su appositi stampati, provveduti gratuitamente.

I pacchi di qualsiasi specie, diretti fuori del Regno, debbono essere accompagnati da una o più *dichiarazioni doganali*.

Art. 220.

I pacchi in genere debbono essere consegnati agli ufizi di posta, con chiaro e preciso indirizzo, involtati e suggellati per cura dei mittenti, in modo che il contenuto ne sia ben guarentito e che non possano essere manomessi, senza lasciare tracce apparenti di violazione.

Il loro imballaggio deve essere tale da preservarne il contenuto dai danni dell'attrito, dell'umidità e della pressione, avuto riguardo alla qualità degli oggetti ed alla distanza dei luoghi di destinazione.

I pacchi contenenti liquidi o materie grasse facili a liquefarsi devono essere spediti in doppio recipiente. Fra il primo (boccetta, bottiglia, vaso, scatola, ecc.) ed il secondo dev'essere lasciato un sufficiente spazio da riempirsi di segatura, di crusca o d'altra materia assorbente.

I pacchi di piccolo volume debbono essere formati in modo che sia possibile l'applicazione sui medesimi, nella parte dell'indirizzo, dei cartellini e dei bolli occorrenti.

L'Amministrazione può esigere che i pacchi con dichiarazione di valore sieno involtati in tela di un solo pezzo, e chiusi con tanti suggelli in ceralacca, che ne coprano l'intera cucitura, aventi contrassegni particolari e tutti di eguale impronta.

Art. 221.

Gl'indirizzi debbono essere fatti sugl'involucri dei pacchi o su foglietti da esservi incollati sopra per intero in modo ben aderente, oppure su targhette di legno consistente o di cuoio, raccomandate ai pacchi con cordicella resistente.

Ai lati dell'indirizzo debbono essere indicati gli oggetti spediti, e trattandosi di pacchi contenenti oggetti passibili di diritti daziari, perchè diretti in Comuni dichiarati *chiusi*, dev'essere inoltre specificato il peso netto per ciascuna specie degli oggetti stessi.

L'indicazione del contenuto dei pacchi dev'essere sempre ripetuta sui corrispondenti bollettini di spedizione.

Per quelli *assicurati* tanto l'indirizzo che l'indicazione del valore e del contenuto, debbono essere scritti esclusivamente sugl'involucri.

Le dichiarazioni di *assegno* debbono essere scritte sugl'indirizzi.

Sono applicabili alle dichiarazioni del valore e dell'assegno le disposizioni del precedente articolo 109 e dei capoversi 1°, 2° e 3° dell'articolo 117.

Non sono ammessi pacchi con indirizzi scritti con matita o formati mediante cifre o sole iniziali, oppure sconci od ingiuriosi o contrari all'ordine pubblico.

Art. 222.

I pacchi in partenza sono pesati dagli ufizi postali d'impostazione, in presenza dei mittenti.

Il peso dev'essere indicato tanto sull'indirizzo che sopra il bollettino di spedizione, e trattandosi di pacchi assicurati dev'essere scritto sopra il loro involucro in tutte lettere.

Di ciascun pacco è rilasciata ricevuta al mittente, da essere prodotta nei casi di reclami.

Ai certificati che fossero chiesti successivamente dai mittenti stessi o dai destinatari, è applicabile il disposto del capoverso del precedente articolo 27.

Art. 223.

I mittenti hanno facoltà di assumersi il pagamento dei diritti doganali, daziari ed altri che fossero applicati ai loro pacchi nei paesi di destinazione, facendoli consegnare ai destinatari esenti da ogni spesa.

Per esercitare tale facoltà i mittenti devono rivolgersi all'ufizio d'impostazione e depositarvi, a titolo di garanzia del pagamento, quella somma che sarà determinata dall'Amministrazione.

Questo deposito sarà loro restituito sotto deduzione dell'importo dei diritti stati applicati e che non furono riscossi a carico dei destinatari.

Nei rapporti con l'estero questa facoltà è limitata agli Stati stranieri che ammettono siffatta facilitazione.

Art. 224.

I mittenti, mediante analogo avviso da apporsi sui pacchi e sui corrispondenti bollettini, hanno diritto di richiederne l'immediato rinvio o la consegna ad altro destinatario nel caso che i pacchi stessi fossero rifiutati dal destinatario o non potessero a questo essere consegnati.

I mittenti dei pacchi già affidati alla posta hanno pure diritto di ritirarli prima della partenza. Se già partiti, ma non ancora rimessi ai destinatari e non colpiti da opposizioni, sequestri o pignoramenti, ai sensi e nei modi di cui nei precedenti articoli 17, 18, 19, 20 e 21, hanno ugualmente diritto di richiamarli o di farne cambiare la destinazione o l'indirizzo, e di annullare o diminuire la dichiarazione di assegno. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità se per una causa qualunque queste disposizioni non siano state eseguite.

Sono applicabili ai detti casi le disposizioni degli articoli 38 e 39 in quanto sieno compatibili con quelle dei paragrafi precedenti.

Nel caso di restituzione ai mittenti di pacchi diretti all'estero e non ancora partiti o rimessi alle Amministrazioni straniere, è ammesso il rimborso ai mittenti stessi della quota di tassa dovuta alle dette Amministrazioni.

I destinatari hanno diritto, in caso di cambiamento di domicilio o di residenza, che i pacchi in arrivo siano recapitati al loro nuovo indirizzo o rispediti nella loro nuova località di residenza, salvo sempre al mittente il diritto di richiamarli o di farli consegnare ad altro destinatario, finchè sono in possesso della posta.

Art. 225.

I pacchi hanno corso e sono recapitati coi mezzi ordinari di cui l'Amministrazione delle poste può disporre.

Art. 226.

I pacchi in arrivo dall'estero, compresi quelli cambiati tra ufizi del Regno e quelli italiani fuori di questo, sono aperti negli ufizi doganali competenti, in presenza di ufiziali di posta, che rappresentano all'uopo i destinatari, per l'applicazione dei diritti dovuti sulle merci spedite ed eventualmente anche delle penalità. di cui i pacchi stessi sieno passibili; dopo di che sono ricomposti e chiusi coi suggelli e coi piombi postali e doganali.

I pacchi diretti all'estero sono aperti ugualmente dalle dogane di frontiera, per l'applicazione dei diritti di uscita dovuti sulle merci contenutevi e delle penalità di cui sopra.

Tali diritti fanno carico ai destinatari.

Per sospetto di contravvenzione alle leggi sulle dogane o sulle privative, i pacchi interni possono essere aperti in qualunque ufizio postale, a richiesta degli agenti finanziari.

Art. 227.

L'applicazione dei diritti di dazio di consumo sulle merci contenute nei pacchi in genere e delle penalità relative, è di competenza degli ufizi postali di destinazione, che operano come delegati daziari, ed è eseguita in base alle dichiarazioni del contenuto dei pacchi medesimi, fatte dai rispettivi mittenti.

Gli ufiziali di posta hanno però facoltà di aprire qualsiasi pacco per accertare l'esattezza delle dichiarazioni dei mittenti.

Così pure hanno diritto di aprirli, nel caso di sospetto di contravvenzione al disposto dell'articolo 72 della legge postale (testo unico), per l'applicazione delle penalità comminate dal successivo articolo 83 o da leggi generali.

L'apertura ne deve essere sempre fatta negli ufizi postali, in presenza dei destinatari, che sono invitati e sono tenuti ad assistervi od a farvisi rappresentare, salvo il disposto, quando non intervengano, del successivo articolo 233.

Se sono accertate contravvenzioni, debbono essere compilati appositi verbali.

Art. 228.

I pacchi in arrivo sono consegnati, contro ricevuta, ai rispettivi destinatari od a mandatari o delegati di essi, previa giustificazione pei primi della loro identità e per gli altri anche della rispettiva qualità; salvo, pei falliti, le disposizioni del Codice di commercio e pei minorenni, quella del § *g* del precedente art. 15 che è estesa ai pacchi in genere.

Pei pacchi da essere distribuiti in ufizio l'Amministrazione procura di far pervenire ai destinatari un avviso, che è dato gratuitamente, affinchè si rechino a ritirarli.

Per la consegna di tutti i pacchi valgono le disposizioni dei precedenti articoli 42, 44; considerando quelli *ordinari* come corrispondenze raccomandate e quelli *assicurati* come corrispondenze assicurate.

La responsabilità dell'Amministrazione cessa con la consegna dei pacchi ai rispettivi destinatari o con la restituzione dei pacchi ai mittenti.

Art. 229.

Nell'atto del ritiro dei pacchi debbono essere pagate dai destinatari, agli agenti delle poste, le tasse, sopratasse o pene pecuniarie di qualunque specie, applicate in via amministrativa di cui i pacchi stessi sieno gravati, salvo che i mittenti ne abbiano assunto il pagamento giusta il disposto dell'articolo 223.

I detti agenti consegnano a ciascun destinatario le bollette doganali e daziarie e copie dei verbali di contravvenzione, quando ne sia il caso.

Gli eventuali reclami per indebita tassazione possono essere fatti anche su carta semplice, osservando, per quelli relativi ai diritti di dazio e di dogana, le prescrizioni delle leggi e dei Regolamenti in vigore su tali materie.

Nel caso di rifiuto di pacchi per parte dei destinatari o d'irreperibilità di questi, l'Amministrazione ha facoltà di procedere contro i mittenti per il pagamento delle tasse e soprattasse e per le altre pene pecuniare.

Art. 230.

I destinatari di pacchi gravati di assegni debbono pagare l'importo degli assegni stessi, oltre i diritti di cui all'articolo precedente a meno che il pagamento di questi diritti sia stato assunto dai mittenti, giusta la facoltà loro concessa dall'articolo 223.

Gli ufizi postali convertono tali importi in vaglia *ordinari* sottoposti a tutte le norme che regolano i vaglia di questa specie, rilasciando un vaglia solo, nei limiti indicati nel precedente articolo 162, anche per più pacchi spediti dallo stesso mittente all'indirizzo dello stesso destinatario, che sieno ritirati contemporaneamente.

I vaglia di cui sopra sono sottoposti alle tasse ordinarie, che sono detratte dal rispettivo importo, quando non sieno pagate dai destinatari dei pacchi.

È applicabile, per gli assegni sui pacchi, il disposto del terzo capoverso dell'articolo 118.

Art. 231.

Qualora dopo la consegna di qualche pacco si riconosca che sia occorso errore nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari od i mittenti sono indennizzati di quanto possano avere pagato in più e sono tenuti, a loro volta, a sborsare quanto avessero pagato in meno.

Art. 232.

Quando i destinatari di pacchi rilevino o sospettino deficienze od avarie nei pacchi stessi, hanno diritto, prima di ritirarli, che siano pesati ed aperti in loro presenza per verificarne il contenuto, previo pagamento, quando si tratti di pacchi gravati di assegno, dell'importo degli assegni e di tutti gli altri diritti e pene pecuniarie di cui fossero gravati.

Pei pacchi in genere provenienti dall'estero fa fede delle merci contenutevi, l'indicazione risultante dalle bollette doganali di entrata.

Essendo constatate deficienze od avarie si compilano appositi verbali.

I destinatari di pacchi stati aperti, non gravati di assegno, restano liberi di rifiutarli, o di ritirarli dandone ricevuta e pagando, nel secondo caso, le tasse, sovratasse e le altre pene pe-

cuniarie di cui sieno gravati, facendo inoltre valere i propri diritti ai compensi che possano loro competere.

I destinatari di pacchi stati aperti, gravati di assegno, devono invece ritirare i pacchi stessi previo pagamento degli assegni e darne ricevuta, salvo a far valere i propri diritti ai compensi che possano essere loro dovuti e di far sospendere il pagamento al mittente dell'importo degli assegni pagati, valendosi della facoltà loro concessa dal terzo capoverso dell'articolo 118, come pure a far valere in via giudiziaria le proprie ragioni verso il mittente.

Nel caso di rifiuto, i verbali compilati in presenza dei destinatari determinano la responsabilità dell'Amministrazione, quanto alla qualità, alla quantità ed allo stato delle merci contenute nei pacchi medesimi.

Art. 233.

Trascorso il periodo di 7 giorni dalla data di arrivo dei pacchi, senza che questi siano stati ritirati dai destinatari, e salvo il disposto dell'articolo 82 della legge postale (testo unico), quelli gravati di assegno, originari dall'interno, sono rinviati agli ufizi d'origine per essere restituiti ai mittenti, mentre per gli altri ne è dato avviso ai mittenti affinchè ne dispongano alle condizioni di cui negli articoli 224 e 235 del presente Regolamento.

Nel caso di rifiuto di pacchi per parte dei destinatari, o di destinatari irreperibili, l'avviso ai mittenti è dato immediatamente.

Qualora però i mittenti si fossero già prevalsi delle facoltà loro concesse dal citato articolo 224, il rinvio al mittente dei pacchi gravati di assegno o l'invio dell'avviso avrà luogo nei termini sopra indicati se le disposizioni da esse date non poterono avere effetto.

I pacchi, che rimanessero giacenti malgrado tali avvisi, sono conservati negli ufizi di destinazione per un mese oltre quello dell'arrivo; dopo di che sono trattati in conformità del succitato articolo 82 della legge postale.

Gli avvisi dati ai mittenti e le risposte di questi, hanno corso gratuitamente.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai pacchi provenienti dall'estero, salvo quanto sia altrimenti disposto dalle vigenti Convenzioni internazionali.

Art. 234.

I pacchi, tanto di provenienza interna, quanto di provenienza straniera, che non sieno stati ritirati entro 5 giorni dalla data della consegna dei relativi avvisi ai destinatari se è conosciuto il recapito di questi, o della spedizione degli avvisi medesimi se il recapito non è conosciuto, sono sottoposti, a carico dei destinatari stessi, alla tassa di custodia di 5 o di 10 centesimi per ogni giorno successivo, secondo che sieno ordinari o con valore dichiarato.

Questa tassa non potrà mai eccedere L. 1 per ogni pacco ordinario e L. 2 se assicurato.

Art. 235.

I pacchi possono essere rispediti da una località all'altra del Regno, senza essere sottoposti a nuove tasse solo quando siano rinviati ai mittenti, oppure siano rispediti dalla località di prima destinazione ad un'altra località, senza cambiamento del destinatario, salvo sempre il pagamento per parte dei mittenti o dei destinatari dei diritti di dogana, di dazio o delle sopratasse di cui i pacchi fossero gravati.

All'infuori dei due casi sopra accennati, la rispedizione dei pacchi è sottoposta al nuova pagamento delle tasse stabilite dall'articolo 217, a carico dei mittenti o dei destinatari.

Per i pacchi indirizzati nel distretto d'impostazione, che debbano essere rispediti in località fuori del distretto medesimo, i mittenti dovranno uniformarsi alle norme stabilite dagli articoli 217 e 218, salvo ai mittenti stessi il diritto al rimborso delle tasse precedentemente pagate.

Le rispedizioni all'estero dei pacchi originari dall'interno del Regno si effettua solo a condizione che il mittente, od il destinatario, sottoponga i pacchi stessi alle formalità stabilite per i pacchi diretti all'estero ed al pagamento anticipato delle relative tasse.

Per la rispedizione dall'interno all'estero dei pacchi di provenienza straniera, o di quelli di provenienza italiana stati spediti all'estero, si osserveranno le norme stabilite dalle vigenti Convenzioni.

Art. 236.

I pacchi il cui contenuto debba essere venduto, ai sensi dell'articolo 82 della legge postale (testo unico), sono aperti colle norme e cautele prescritte dal Ministero.

La vendita ne è fatta al migliore offerente, ed il relativo prezzo, sotto deduzione delle somme dovute per tasse, sopratasse ed altre pene pecuniarie, è corrisposto ai mittenti, od a loro richiesta, ai destinatari, salva l'applicazione verso i mittenti del disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 229, qualora il ricavato della vendita fosse inferiore all'importo delle tasse, sopratasse ed ammende pecuniarie di cui il pacco fosse gravato.

I pacchi, che non potessero essere venduti a verun prezzo, sono distrutti.

Tanto per la vendita, quanto per la distruzione di pacchi, debbono essere compilati verbali, firmati, nel primo caso, anche dagli acquirenti.

Qualora il prezzo netto della vendita non potesse essere corrisposto ai mittenti nè ai destinatari, esso sarà tenuto a loro disposizione per tutto il tempo indicato nel citato articolo 82; se però tale prezzo fosse stato rifiutato, sia dal mittente che dal destinatario, esso sarà subito devoluto all'Erario.

Art. 237.

Le indennità dovute per smarrimento di pacchi, per avaria o deficienza nel loro contenuto, sono corrisposte ai mittenti o dietro loro richiesta scritta ai destinatari.

L'indennità, di cui nei §§ *a* e *b* del secondo capoverso dell'articolo 80 della legge postale (testo unico), è determinata dall'aliquota risultante come appresso, cioè: moltiplicando il peso della parte del contenuto riconosciuta deficiente ed avariata, per la somma massima che sarebbe dovuta nel caso di smarrimento, e dividendo poscia il prodotto ottenuto, per il peso del pacco, stabilito all'atto dell'impostazione.

Le indennità, tanto per smarrimento dei pacchi esteri, quanto per avarie o deficienze, sono determinate dalle Convenzioni internazionali.

Col pagamento delle indennità l'Amministrazione subentra nei diritti dei mittenti o dei destinatari verso le persone responsabili degli smarrimenti, delle deficienze o delle avarie.

Sono estese alle indennità per smarrimento le disposizioni dei precedenti articoli 107 e 115, in quanto sieno applicabili.

Art. 238.

Nessuna indennità è dovuta:

a) per avarie o deficienze in pacchi non imballati e suggellati a seconda delle prescrizioni del precedente articolo 220 o contenenti merci accettate a rischio dei mittenti, a norma del primo capoverso dell'articolo 214;

b) per calo naturale delle merci o per avarie derivate dalla natura delle merci stesse;

c) per conseguenze derivanti da colpa o negligenza dei mittenti o dei destinatari dei pacchi, come inesatta od insufficiente designazione dei destinatari o delle località di destinazione, insufficiente indirizzo dei mittenti, incompleta e falsa dichiarazione del contenuto dei pacchi, ritardo volontario degl'interessati nel ritirarli, ecc.;

d) per eventuali avarie cui possono andar soggetti i campioni estratti dai pacchi, o gl'interi pacchi, ritenuti in conseguenza di reclami per indebita applicazione di diritti doganali.

Pei pacchi provenienti dall'estero l'Amministrazione è responsabile soltanto degli oggetti che sieno stati trovati inclusi nei pacchi stessi, nell'atto dell'apertura di questi per la visita doganale, e che siano stati inscritti sulle bollette di entrata, salvo quanto è qui sopra disposto per i pacchi interni.

Art. 239.

È ammesso, alle condizioni indicate nell'articolo 74 della legge postale (testo unico), il rinvio ai mittenti nell'interno del Regno, come pure da e per le località fuori questo ove esistano ufizi postali italiani, di recipienti vuoti che abbiano servito per la spedizione di pacchi, purchè sieno presentati agli ufizi postali di destinazione dei pacchi medesimi nel periodo di 15 giorni dalla data del ritiro di questi, portino sugl'indirizzi la qualificazione *recipiente vuoto*, e possano essere facilmente aperti.

Le tasse di rinvio sono le seguenti, salvo il disposto del terz'ultimo capoverso del precedente articolo 217:

a) se trattasi di recipienti, di pacchi non ingombranti, centesimi 25;

b) se trattasi di recipienti di pacchi ingombranti, centesimi 40.

Per quelli da essere rinviati nel distretto dell'ufizio d'impostazione tali tasse sono rispettivamente ridotte a centesimi 15 e 20.

Non sono ammessi recipienti vuoti, con dichiarazione di valore o con assegno.

Salvo il caso di forza maggiore, è dovuta, per lo smarrimento di recipienti vuoti, un'indennità pari al loro valore, ma non eccedente L. 2.

Nessuna indennità compete per avarie.

In quanto non è diversamente disposto nel presente articolo, i recipienti vuoti sono pareggiati ai pacchi *ordinari*.

Art. 240.

L'Amministrazione è autorizzata a percepire, nel cambio dei pacchi con paesi esteri, la sopratassa di centesimi 25, ammessa dall'articolo 5 della Convenzione per lo scambio dei pacchi postali, stipulata a Washington il 15 giugno 1897, approvata con legge del 2 marzo 1899, n. 65.

La tassa di assegno per l'estero è di centesimi 10 ogni L. 10, con un minimo di centesimi 20.

Per la ricomposizione, dopo la visita doganale, dei pacchi provenienti pure dall'estero, è dovuta una tassa di 25 centesimi che fa carico ai destinatari, giusta la facoltà concessa dall'articolo 7 della Convenzione sopra citata. Questa tassa non si applica ai pacchi cambiati tra il Regno d'Italia e gli ufizi italiani fuori di questo.

Sono a tutti gli effetti pareggiati ai pacchi provenienti dall'estero le scatolette con valore dichiarato.

Capo XXV.

Delle ricevute di ritorno e dei reclami per oggetti raccomandati od assicurati, per pacchi o per vaglia.

Art. 241.

Le ricevute di ritorno, di cui negli articoli 47 e 77 della legge postale (testo unico), sono ammesse per gli oggetti raccomandati ed assicurati, per quelli da recapitarsi per espresso, pei pacchi postali, pei vaglia ordinari interni ed internazionali e per le cartoline-vaglia.

Le dette ricevute sono predisposte dagli ufizi di spedizione delle corrispondenze o dei pacchi o di emissione dei vaglia cui si riferiscono e sono avviate a destinazione, assieme agli oggetti od ai relativi avvisi.

La tassa cui sono assoggettate è rappresentata da francobolli, da applicarsi sugli oggetti o sulle ricevute, giusta le norme stabilite dall'Amministrazione delle poste.

Nei rapporti coll'estero, quando le ricevute sono ammesse, si applicano le tasse e valgono le norme stabilite dagli atti internazionali in vigore.

Art. 242.

Gli ufizi che consegnano oggetti o pagano vaglia o cartoline-vaglia con ricevute di ritorno fanno firmare queste ultime dai rispettivi destinatari e le rimandano subito in raccomandazione agli ufizi d'origine, per essere rimesse ai mittenti.

Se i destinatari ricusano di firmarle, basta la dichiarazione sulle ricevute stesse degli agenti postali che quei dati oggetti o quei dati vaglia sono stati rispettivamente consegnati o pagati.

L'eventuale smarrimento di ricevute di ritorno non dà diritto ad indennità; ma l'Amministrazione è tenuta a rilasciarne all'occorrenza dei duplicati ed a farli avere agli interessati nel più breve termine possibile, sottoscritti dai destinatari o muniti della dichiarazione degli agenti postali.

Art. 243.

Indipendentemente dal disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 167 pei vaglia telegrafici, i richiedenti di ricevute di ritorno, i quali preferiscano ottenere un avviso telegrafico della consegna degli oggetti o del pagamento di vaglia di qualsiasi specie da essi spediti, o di cartoline-vaglie, invece del rinvio delle ricevute stesse per posta, debbono anticipare la spesa dei relativi telegrammi, oltre il pagamento della tassa normale.

Art. 244.

I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi o di vaglia o di cartoline-vaglie, che vogliano conoscerne l'esito, possono esigere che sia dato corso ad appositi reclami, per opera degli ufizi d'impostazione o di emissione, mediante il pagamento della tassa di dieci centesimi.

I reclami debbono essere restituiti sfogati entro venti giorni se gli oggetti cui riferisconsi sono indirizzati nell'interno del Regno, e dopo il tempo necessario se sono indirizzati fuori del Regno.

Sono esonerati dal pagamento del diritto di cui sopra i mittenti di oggetti pei quali sia stata pagata la tassa della ricevuta di ritorno e così pure i mittenti di vaglia militari.

I reclami stessi, come pure le relative risposte, possono aver corso per telegrafo, purchè i reclamanti anticipino la spesa dei telegrammi occorrenti, rimanendo esonerati della tassa di cui sopra.

Capo XXVI.

Dei libretti di riconoscimento.

Art. 245.

I libretti di riconoscimento per l'interno, per le località fuori del Regno ove esistono ufizi postali italiani e pei paesi esteri coi quali sono ammessi, hanno per oggetto di facilitare le operazioni, per le quali occorre l'accertamento dell'identità delle persone che le compiono.

Art. 246.

Ciascun libretto deve avere unito il ritratto fotografico del suo titolare, da lui provveduto, con la sua firma autenticata dal funzionario che emette il libretto medesimo e comprende dieci cedolette a matrice, numerate progressivamente.

Non ne possono essere quindi emessi per conto di analfabeti.

Le fotografie debbono essere a fondo chiaro o con margini bianchi sufficienti per l'apposizione delle firme dei rispettivi titolari.

Sui libretti vengono applicati, nell'atto dell'emissione, dei francobolli per l'importo di centesimi cinquanta o di una lira, secondo che debbano servire per l'interno del Regno e per le località fuori del Regno ove esistano ufizi italiani, o per l'estero.

Art. 247.

Le sole direzioni e gli ufizi postali di 1ª classe hanno facoltà di emettere libretti, previo l'esatto accertamento dell' identità personale dei richiedenti, compilando per l'emissione di ciascuno di essi apposito verbale.

La facoltà stessa potrà essere estesa agli ufizi di 2ª classe.

Art. 248.

Gli oggetti di corrispondenza ordinaria *fermi in posta* possono essere ritirati dai destinatari mediante la semplice esibizione di libretti ad essi intestati.

Per il ritiro invece di oggetti raccomandati od assicurati o di pacchi postali, e così pure per il pagamento di vaglia o di cartoline-vaglia e per rimborsi su titoli di credito o su libretti di risparmio, occorre lo stacco per ordine numerico progressivo e la consegna agli ufizi di posta di altrettante cedolette regolarmente riempiute e sottoscritte, con firme identiche a quelle esistenti sul frontispizio dei libretti e sui ritratti, di cui nel precedente articolo 246.

La consegna delle cedolette per parte dei titolari dei libretti o di loro delegati non li esonera dall'obbligo di dare ricevuta degli oggetti che ritirano, o quietanza delle somme che riscuotono.

È considerato come delegato del titolare di un libretto chiunque presenti il libretto medesimo con la cedoletta da staccarsi per quella operazione già riempiuta e firmata dal detto titolare.

Art. 249.

I libretti di ricognizione sono validi per tre anni dal giorno della emissione.

Trascorso questo termine, cessano di aver valore; ma possono essere sostituiti con altri libretti, utilizzando per questi le fotografie dei precedenti, che debbono essere ritirati.

In questo caso la tassa da pagarsi per il nuovo libretto è limitata al rimborso del costo delle cedolette consumate che si valutano in ragione di 5 centesimi ciascuna.

I libretti esauriti debbono essere ritirati dall'ufizio di posta, che stacca l'ultima cedoletta da ciascuno di essi, restituendo ai rispettivi titolari la fotografia, se richiesta.

Art. 250.

Nel caso di smarrimento di un libretto, il titolare di esso, che voglia premunirsi contro le conseguenze che ne potessero derivare, deve darne partecipazione ad un ufizio di posta, il quale provvede, a spese di lui, per far cessare l'efficacia del libretto medesimo.

CAPO XXVII.

Delle contravvenzioni.

Art. 251.

Le sopratasse comminate dalle leggi postali sono liquidate, riscosse e conteggiate dagli stessi agenti delle poste; salvo ricorso in via amministrativa.

L'applicazione invece delle penalità di cui negli articoli 3, 4, 8, 16, 26, 27, 35 e 83, primo e secondo capoverso, della legge postale (testo unico) è di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Le pene pecuniarie però dovute in materia di dazio di consumo sui pacchi postali sono liquidate e riscosse dagli agenti delle poste che consegnano i pacchi stessi. I detti agenti debbono versarne l'importo ai locali assuntori od appaltatori della riscossione del dazio medesimo.

Nel caso che, ai sensi dell'articolo 83 della legge postale (testo unico), una penalità daziaria debba essere detratta dall'ammenda, per falsa ed incompleta dichiarazione del contenuto di un pacco, l'ufizio postale dichiara a tergo del verbale, da essere rimesso all'Autorità giudiziaria, quale penalità abbia già riscosso, come sopra.

Gli agenti postali non partecipano al prodotto delle penalità pecuniarie, dovute in qualsiasi materia su corrispondenze o su altri oggetti di ogni natura.

Art. 252.

Sono ammesse transazioni sulle contravvenzioni postali, nei sensi e nei limiti dell'articolo 87 della legge postale (testo unico), le quali hanno per effetto di prevenire l'iniziamento dei giudizi o di troncarne il corso; a condizione che i contravventori paghino a titolo di oblazione una somma non inferiore al *minimum* delle penalità incorse e rimborsino le spese giudiziali che fossero già occorse.

Non possono però essere accettate oblazioni per somme *inferiori* al massimo delle penalità, trattandosi di contravvenzioni imputabili ad agenti postali.

Art. 253.

Le domande di transazione, con l'offerta di una conveniente oblazione non inferiore ai predetti limiti debbono essere indirizzate sotto forma d'istanza al Ministero delle Poste e dei Telegrafi, il quale provvede mediante decreti, che sono fatti pervenire agl'interessati per mezzo delle direzioni provinciali delle poste.

Art. 254.

Se le domande sono accolte, il Ministero predetto ne dà avviso alle Autorità giudiziarie competenti, affinchè non inizino gli atti o ne sospendano il corso, ed alle Intendenze di finanza, pure competenti, affinchè incarichino i ricevitori del registro di operare la riscossione delle oblazioni, co l'aggiunta dell'importo delle spese giudiziali già occorse.

Gli ufizi di posta possono essere autorizzati a riscuotere essi tali oblazioni, salvo a versarne l'importo nelle casse dei ricevitori del registro.

Gli stessi ricevitori riscuotono pure, senza intervento dell'Amministrazione delle poste, le pene pecuniarie inflitte dalle Autorità giudiziarie.

Art. 255.

Una quarta parte delle oblazioni e delle pene pecuniarie riscosse compete, nei sensi della legge del 26 gennaio 1865, n. 2134, agli ufficiali od agenti della forza pubblica che abbiano accertato le contravvenzioni, applicando le norme di cui nel capo IX dell'istruzione per l'esecuzione della tariffa in materia penale approvata con R. decreto del 23 dicembre 1865, n. 2701.

CAPO XXVIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 256.

Sono mantenute le cartoline per corrispondenza destinate a circolare soltanto nel distretto dell'ufizio d'impostazione, giusta il capoverso dell'articolo 56 del Regolamento approvato con R. decreto del 2 luglio 1890, n. 6954, finchè per decreto Reale non ne sarà disposto ai sensi dell'articolo 137 del presente Regolamento la modificazione o la soppressione.

Art. 257.

Nulla è innovato nelle disposizioni dei precedenti Regolamenti e dei precedenti RR. decreti, in quanto riguarda le soppressioni e le modificazioni già avvenute di talune specie di francobolli, cartoline ed altre carte-valori postali.

Restano in corso quelle contemplate nel presente Regolamento, salvo le variazioni che potranno esservi apportate successivamente, nei sensi e nei modi previsti dall'articolo 137 del Regolamento stesso.

Art. 258.

Per regolare il corso del carteggio ufficiale restano in vigore le tabelle approvate con R. decreto del 5 marzo 1899, n. 95, e con decreti successivi, finchè non siano sostituite o modificate con nuovi decreti, nei sensi dell'articolo 143 del presente Regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
A. PASCOLATO.

ALLEGATO A

Reale decreto in data del 10 febbraio 1876, n. 2958 (serie 2ª).

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro per le Finanze, e col Ministro per gli Affari Esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio dei vaglia consolari, istituito col R. decreto dell'11 marzo 1867, n. 3631, è riorganizzato in conformità del presente.

Art. 2.

La Direzione generale delle poste rilascerà all'ordine dei titolari dei Consolati, designati di comune accordo fra i Nostri Ministri degli Affari Esteri e dei Lavori Pubblici, vaglia da alienarsi per opera loro, pagabili in moneta metallica dagli ufizi postali del Regno.

Art. 3.

Ciascun vaglia sarà rilasciato per somme non inferiori ad una lira, nè superiori a lire cinquecento, e non potrà comprendere frazione di lira.

I diversi tagli saranno determinati dal Nostro Ministro dei Lavori Pubblici, e potranno essere variati, quando ne sia riconosciuta l'opportunità.

Art. 4.

Sarà fornito al titolare di ciascun Consolato un primo fondo di vaglia, per una somma che sarà determinata di comune accordo fra i Nostri Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e degli Affari Esteri, e che non dovrà superare per regola lire centomila.

Potrà però essere concesso, per accordo fra i detti Ministri, un fondo maggiore, quando ne sia dimostrata la necessità, ai titolari di quei Consolati dove si possa far concorrere al servizio, oltre il console, anche un vice-console di carriera.

Art. 5.

Nessuna ulteriore somministrazione di vaglia che ecceda la misura delle alienazioni già eseguite, potrà essere fatta, senza il preventivo pagamento del relativo importo per parte del console che la domandi.

Art. 6.

Il pagamento delle nuove somministrazioni potrà essere operato od in contanti o mediante cambiali in oro, su piazze italiane, francesi od inglesi.

Le cambiali dovranno essere a non più di quindici giorni vista.

In casi eccezionali, da giustificarsi dai consoli, l'Amministrazione potrà accettare anche tratte a scadenze più lunghe, ma non dovrà trasmettere ai consoli i nuovi vaglia per le somme corrispondenti, se non alla scadenza delle tratte, o tutto al più quindici giorni prima.

I consoli però rimborseranno lo sconto pel tempo che oltrepassi i quindici giorni vista.

Art. 7.

I consoli a cui favore sono stati emessi i vaglia di cui all'articolo 2 del presente decreto, li alieneranno a misura delle richieste, girandoli alla persona cui debbono essere pagati in Italia, ed indicheranno nella girata il nome di chi abbia depositato nel loro ufficio l'equivalente somma.

Essi designeranno inoltre sul vaglia l'ufizio di posta dal quale dovranno essere pagati.

Nessuna ulteriore girata sarà riconosciuta valida dall'Amministrazione postale.

È vietato di alienare, a richiesta di una stessa persona, vaglia per oltre lire cinquecento in ogni periodo quindicinale.

Art. 8.

Per l'alienazione dei vaglia i consoli potranno accettare dai richiedenti la moneta locale, ragguagliandola alla moneta metallica italiana, e determinando il ragguaglio in modo che permetta di acquistare senza perdita una cambiale a vista, per una somma pari a quella da pagarsi in Italia.

Tale ragguaglio potrà essere mutato ad ogni occorrenza e dovrà risultare da una tabella che rimarrà esposta al pubblico nella cancelleria del Consolato.

Art. 9.

I titolari dei Consolati saranno responsabili solidalmente al vice-console, dove esista, dei vaglia loro somministrati e dovranno spedirne l'importo alla Direzione generale delle poste, nei modi indicati all'articolo 6, a misura che li vadano alienando.

Art. 10.

Per l'alienazione di ciascun vaglia i Consolati riscuoteranno una tassa che sarà regolata come segue:

a) centesimi venti per ogni 10 lire o frazione di 10 lire pei vaglia alienati nei Consolati stabiliti negli scali del mar Mediterraneo e del mar Nero ed in qualunque altra località di Europa;

b) centesimi trenta per ogni 10 lire o frazione di 10 lire pei vaglia alienati negli altri Consolati.

Art. 11.

Sul prodotto della tassa sarà concesso ai titolari dei Consolati un aggio, che sarà determinato per ciascuno di essi dai Nostri Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze e degli Affari Esteri, e che non potrà eccedere il 30 per cento.

Art. 12.

L'alienazione dei singoli vaglia sarà partecipata dai Consolati alla Direzione generale delle poste.

Questa rilascerà subito analoghi avvisi e gli spedirà agli ufizi di destinazione.

Art. 13.

Gli ufizi di destinazione o quegli altri che sieno stati a ciò autorizzati dalla Direzione generale delle poste, a richiesta degl'interessati, pagheranno i vaglia in moneta metallica, mediante quietanza dei giratari, purchè concordino con gli avvisi di cui all'articolo precedente.

Qualora manchi l'avviso o discordi dal vaglia, il pagamento sarà sospeso pel tempo necessario ad ottenere o regolarizzare l'avviso stesso.

Art. 14.

Qualora qualche vaglia sia dichiarato smarrito, la Direzione generale delle poste potrà emettere un duplicato a favore della stessa persona cui sia stato girato l'originale, a senso dell'articolo 7, rimanendo con ciò annullato il primo esemplare.

Art. 15.

I giratari dei vaglia dovranno presentarli al pagamento entro sei mesi dal giorno dell'alienazione dei vaglia stessi.

Trascorso questo termine i vaglia s'intenderanno scaduti e non potranno essere pagati se non previa rinnovazione, per opera della Direzione generale delle poste.

La rinnovazione potrà essere fatta a favore del giratario o del mittente, a richiesta di uno di essi e previa giustificazione della sua qualità.

Art. 16.

I mittenti dei vaglia potranno ottenere rimborso del relativo importo, anche prima della scadenza, purchè restituiscano i vaglia originali ed il rimborso sia stato autorizzato dalla Direzione generale delle poste.

Art. 17.

L'Amministrazione delle poste sarà responsabile del regolare pagamento dei vaglia consolari.

La responsabilità dell'Amministrazione durerà per cinque anni, dal giorno dell'alienazione dei vaglia stessi; trascorso il qual

termine l'importo dei vaglia non pagati sarà devoluto all'erario dello Stato.

Art. 18.

I vaglia consolari saranno assimilati ai vaglia dell'interno del Regno in quanto non sia contrario alle disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 19.

Il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo coi Ministri delle Finanze e degli Affari Esteri, darà le istruzioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto e per la contabilità da tenersi nei Consolati per il servizio dei vaglia.

Art. 20.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno che sarà determinato dai Nostri Ministri dei Lavori Pubblici e degli Affari Esteri.

Da tal giorno resteranno abrogati quelli dell'11 marzo 1867, n. 3631, 15 dicembre detto anno, n. 4147, e 17 giugno 1868, n. 4450, e gli articoli 42 e 44 del Regolamento approvato col Nostro decreto del 21 dicembre 1873, n. 1747 (serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.
VISCONTI-VENOSTA.
S. SPAVENTA.

Visto, *Il Guardasigilli*: VIGLIANI.

Il Numero **130** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 17 febbraio 1901, n. 44, colla quale fu data facoltà al Governo di prendere accordi con la Società esercente la Rete Adriatica per l'attuazione di un esercizio economico sulla ferrovia Bologna-San Felice;

Veduta la proposta presentata dalla detta Società il 23 marzo 1901, n. 28518, in base agli accordi intervenuti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, d'accordo con i Ministri delle Finanze, del Tesoro, d'Agricoltura, Industria e Commercio e della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1901 sarà applicato sulla ferrovia Bologna-San Felice un esercizio economico colle modalità e condizioni tecniche, che saranno determinate con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato superiore delle strade ferrate.

Art. 2.

L'imposta erariale stabilita pei trasporti a grande e piccola velocità dalle leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945, sarà applicata in ragione del 2 per cento ai trasporti che si effettueranno sulla Bologna-San Felice, sotto il regime dell'esercizio economico.

Art. 3.

Con decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto coi Ministri delle Finanze e del Tesoro, sarà provveduto per l'approvazione delle tariffe e condizioni pei trasporti sulla detta linea ad esercizio economico, in conformità della sovraindicata proposta 23 marzo 1901.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE.

GIUSSO.
WOLLEMBORG.
DI BROGLIO.
ZANARDELLI.
DI SAN MARTINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

Il Numero **131** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1883, n. 1455 (serie 3ª);

Veduto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Veduto l'articolo 566 del Regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità anzidetti;

Veduto l'articolo 25 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro;

Veduto l'articolo 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà, e l'articolo 62 del relativo Regolamento approvato con R. decreto 14 maggio 1899, n. 185;

Veduto il R. decreto 24 febbraio 1901, n. 69, col quale furono fissati gl'interessi dei buoni del tesoro a decorrere dal giorno 1° marzo 1901;

Veduto l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1900, n. 458, che approva lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-901;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'interesse per i buoni del tesoro, che il Governo è autorizzato ad alienare, è fissato, dal giorno 30

aprile 1901, nelle seguenti ragioni, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura:

Lire due e centesimi venticinque per cento (L. 2,25 0[0) per i buoni aventi scadenza da tre a sei mesi;

Lire due e centesimi cinquanta per cento (L. 2,50 0[0) per i buoni aventi scadenza da sette a nove mesi;

Lire tre e centesimi venticinque per cento (L. 3,25 0[0) per i buoni aventi scadenza da dieci a dodici mesi.

Art. 2.

Per i buoni del tesoro che saranno ceduti direttamente alle Casse di risparmio, di cui nella legge 15 luglio 1888, n. 5546, ed ai Monti di pietà, la ragione d'interesse, a partire dallo stesso giorno 30 aprile 1901, è fissata nelle seguenti misure, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, purchè i buoni stessi non siano girati a terzi:

Lire due e centesimi settantacinque per cento (L. 2,75 0[0) per i buoni aventi scadenza da sette a nove mesi;

Lire tre e centesimi cinquanta per cento (L. 3,50 0[0) per i buoni aventi scadenza da dieci a dodici mesi.

I buoni da tre a sei mesi frutteranno l'interesse ordinario di lire due e centesimi venticinque per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE.

DI BROGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

R. Prefettura di Roma

Esame di patente di segretario comunale — sessione marzo-aprile 1901

ELENCO dei candidati che conseguirono l'approvazione:

1. Menichelli Dante, voti riportati 185.
2. De Renzis dott. Giuseppe, id. 181.
3. De Cupis Sante, id. 178.
4. Pace Gio. Battista, id. 178.
5. Montesi Cesare, id. 177.
6. Costa dott. Gastone, id. 173.
7. Scarnecchia Tommaso, id. 172.
8. Teti Ernesto, id. 170.
9. Gennari avv. Achille, id. 163.
10. Filadore avv. Donato, id. 162.
11. Sterio avv. Melchiorre, id. 162.
12. Mancini dott. Edgardo, id. 160.
13. Marini Cesare, id. 160.
14. Pincellotti Giuseppe, id. 160.
15. Pompei Domenico, id. 159.
16. Piccioli Raffaele, id. 156.
17. Cosi Dante, id. 156.
18. Santucci Dante, id. 156.
19. Angelelli Romeo, id. 155.
20. Olivi Ubaldo, id. 155.
21. Gualtieri Luigi, id. 154.
22. Rossi Silvio, id. 154.
23. Coltellacci Tebaldo, voti riportati 153.
24. Tallei dott. Arturo, id. 153.
25. Liberati Domenico, id. 152.
26. Bongiovanni Enrico, id. 151.
27. Frosoni Marziale, id. 151.
28. Galimi Umberto, id. 151.
29. Musto Giacomo, id. 151.
30. Talucci Francesco, id. 151.
31. Accettulli Luigi, id. 150.
32. Agostini Passieno, id. 150.
33. Gaudio Amore dott. Carmelo, id. 150.
34. Giammartini avv. Ciro, id. 150.
35. Campanelli Rodolfo, id. 149.
36. Cheli Livio, id. 149.
37. Mattesi Giovanni, id. 149.
38. Aldega de Valdes Giovanni, id. 148.
39. Camilli Tommaso, id. 148.
40. Cavalli Filippo, id. 148.
41. Finocchi Romolo, id. 148.
42. Ricci Bruto, id. 148.
43. Carosi Oreste, id. 147.
44. Santini Carlantonio, id. 147.
45. Flavioni Renato, id. 147.
46. Parisi dott. Felice, id. 146.
47. Caterbini dott. Celso, id. 145.
48. Gabbianelli Guiscardo, id. 145.
49. Papi Emerico, id. 145.
50. Albanese Domenico, id. 144.
51. Mandolesi Eugenio, id. 144.
52. Troiero Leopoldo, id. 144.
53. Loreto Giuseppe, id. 143.
54. Salvatori dott. Angelo, id. 143.
55. Spaventa Camillo, id. 142.
56. Cianfarini Giacomo, id. 141.
57. Di Lorenzo Beniamino, id. 140.
58. Portone Servio Tullio, id. 140.

Il Presidente della Commissione esaminatrice
FATTACCIO.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,217,425 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 1000, al nome di Bulgari Amelia di Pietro, moglie di *Bagozzi Gerolamo*, domiciliata in Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bulgari Amelia di Pietro, moglie di *Clerici-Bagozzi Gerolamo*, domiciliata in Milano, vera proprietaria, della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1901.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,084,202 e N. 1,084,309 d'iscrizione sui registri della Dire-

zione Generale per L. 170 la prima, e per L. 320 la seconda, entrambe a favore di Barca Concesso, Marianna e *Teresa* di Sebastiano, minori, sotto la patria potestà del padre, con avvertenza di provenienza, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Barca Concesso, Marianna e *Maria-Teresa*, di Sebastiano, minori, ecc. ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 aprile 1901.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita mista seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 000,557 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 5, al nome di Miraglia Alfonsa fu *Gaetano*, nubile, domiciliata in Caltanissetta, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Miraglia Alfonsa fu *Anastasio*, nubile, ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 aprile 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita mista seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 000,558 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 5, al nome di Miraglia Francesca fu *Gaetano*, nubile, domiciliata in Caltanissetta, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Miraglia Francesca fu *Anastasio*, nubile, ecc., ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 aprile 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:

1.° N. 241,078 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 58,138 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 5, al nome di *Gambardella* Anna fu Agostino, sotto l'amministrazione di Antonio Perrella, domiciliata in Napoli;

2.° N. 301,503 (N. 118,563 di Napoli), per L. 5, al nome della stessa, quale minore sotto l'amministrazione di Antonio Cerrella, domiciliata in Napoli;

3.° N. 241,079 (N. 58,139 Napoli), di L. 10, al nome di *Gambardella* Rachele, Francesca e Maria fu Agostino;

4.° N. 301,502 (118,562), di L. 5, al nome della medesima, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi, le prime due, a *Cammardella* Anna fu Agostino, e le altre due a *Cammardella* Rachele, Francesca e Maria fu Agostino, vere proprietarie delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l'8 aprile 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,228,373 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 2,500, al nome di Mussissano Serafina di *Giuseppe*, moglie di Rossi Edoardo di Ferdinando, domiciliata in Vercelli (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mussissano Serafina di *Matteo*, moglie di Rossi Edoardo, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 aprile 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti cioè:

a) del Consolidato 5 0[0, N. 1,123,603 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 35;

b) del Consolidato 4,50 0[0, N. 17,810 id. per L. 18, e N. 29,741 id. per L. 9, al nome di *Lazzaro Rosa* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Goffi Paola, con vincolo d'usufrutto a favore di Quaglia Anna;

c) del Consolidato 4 0[0 (rendita mista), N. 17 id. per L. 4;

d) del Consolidato 3 0[0 (id.), N. 12 id. per L. 3, al nome di *Lazzaro Rosa Maria* fu Desiderio, nubile, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Lazzaro Maria-Giuseppa-Desiderata* fu Desiderio, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l'8 aprile 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:

N. 953,807 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 50, al nome di Segre *Leonilda* fu Beniamino, minore, sotto la patria potestà della madre Levi Consolina, domiciliata in Torino;

N. 1,080,468 id. per L. 850, al nome di Segre Leonilda ecc. (come sopra);

N. 1,082,389 id. per L. 25 id. id.

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè

dovevano invece intestarsi a Segre *Clorinda - Anna - Leonilda* fu Beniamino, minore, ecc, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l'8 aprile 1901.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*).

Avviso.

Per effetto del R. decreto 25 aprile 1901, a cominciare dal giorno 30 stesso mese, l'interesse dei buoni del tesoro, che il Governo è autorizzato ad alienare, è fissato nelle seguenti ragioni, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura:

2,25 0|0 per i buoni con scadenza da 3 a 6 mesi
2,50 0|0 » » » da 7 a 9 mesi
3,25 0|0 » » » da 10 a 12 mesi.

Per i buoni del tesoro, che saranno ceduti direttamente alle Casse di risparmio, di cui nella legge 15 luglio 1888, n. 5546, ed ai Monti di pietà, la ragione d'interesse è fissata nelle seguenti misure, purchè i buoni stessi non siano girati a terzi:

2,75 0|0 per i buoni con scadenza da 7 a 9 mesi
3,50 0|0 » » » da 10 a 12 mesi.

I buoni da 3 a 6 mesi frutteranno l'interesse ordinario di 2,25 0|0.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 29 aprile al 5 maggio per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 105,40.

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 aprile, in lire 105,42.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

27 aprile 1901

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	101.30 7/8	99,30 7/8
	4 1/2 % *netto*	111,32 1/4	110,19 3/4
	4 % *netto*	101,16 7/8	99,16 7/8
	3 % *lordo*	[illegible]	60,15

PARTE NON UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Segreteria della Camera dei deputati comunica:

Per martedì 30 corrente sono convocate le seguenti Commissioni:

Alle ore 11: la Commissione per l'esame del disegno di legge: « Revisione generale dei redditi dei fabbricati e modificazioni alle leggi sulla relativa imposta (192) » (Ufficio IV);

Alle ore 15: la Commissione per l'esame della proposta di legge d'iniziativa del deputato Socci: « Ineleggibilità per la intera legislatura dei deputati la cui elezione fu annullata per brogli o per corruzione (95) » (Ufficio III);

Alle ore 16: la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge: « Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle Preture (187) » (Ufficio II).

Il 27 corrente sono state presentate alla Presidenza della Camera le relazioni sui bilanci del tesoro e delle finanze, nonchè la relazione sulle eccedenze di impegni e maggiori assegnamenti relative ai vari stati di previsione 1899-900 (n. 103-120).

DIARIO ESTERO

Telegrafano da Pietroburgo che la stampa russa annette una grande importanza politica all'udienza privata concessa dallo Czar al Ministro degli esteri francese, Delcassé, la quale durò un'ora e tre quarti.

Erano presenti ad essa il granduca Michele, zio dell'Imperatore; il conte di Lamsdorf, Ministro degli esteri e il Ministro della guerra, generale Karopotkin.

L'ufficiosa *Gazzetta di Russia*, afferma che la missione di Delcassé ebbe un risultato di pieno successo e che, da tutte le questioni di politica internazionale discusse, l'alleanza fra le due Nazioni esce maggiormente rafforzata.

La *Petersburskaia Viedomosti*, commentando il viaggio di Delcassé, dice che esso ha giovato a sventare il tentativo di suscitare una diffidenza in Russia contro la politica interna della Francia, soprattutto contro il Presidente del gabinetto, Waldeck-Rousseau, i Ministri del commercio e della guerra Millerand e André, e contro lo stesso Presidente della Repubblica, Loubet.

La *Petersburskaia Viedomosti* afferma che Delcassé se ne ritornerà in Francia sicuro della lealtà della Russia e fidente nell'incrollabilità della duplice alleanza, che rimarrà, come per il passato, pegno di garanzia per l'Europa.

L'ufficioso *Journal de Saint-Pétersbourg* rileva come i circoli ufficiali e l'alta società di Pietroburgo abbiano dato al Ministro degli esteri francese, Delcassé, le prove della più calda e viva simpatia.

Il giornale soggiunge che nelle sfere governative russe si apprezzano altamente la saggezza e la larghezza di vedute politiche di quest'uomo di Stato che, coll'alta comprensione degli scopi dell'alleanza conclusa fra la Russia e la Francia pel bene delle due Nazioni, contribuisce così efficacemente al mantenimento della pace generale ed alla buona armonia fra le Potenze.

LE FESTE DI VENEZIA

Sebbene in ritardo, causa la nostra vacanza di ieri, continuiamo la pubblicazione dei dispacci giunti all'*Agenzia Stefani*:

Venezia, 27. — Ecco il testo del discorso pronunziato dall'on. Nasi, Ministro della Pubblica Istruzione:

« *Altezza Reale, Signore, Signori!*

Il mio primo saluto viene a voi, o lavoratori per un eterno ideale di bellezza, accorsi da ogni parte del mondo nella più singolare tra le città italiane.

Il Governo si compiace di questo convito dell'arte, come di una festa nazionale. Venezia, che aduna in sè gli splendori del

cielo, della terra, del mare, non poteva mostrarsi meglio cosciente della sua nobiltà, che evocando il ricordo gentile delle regali nozze, onde ebbero origine queste periodiche gare dell'arte.

Della munificenza Sovrana che le protesse ed incoraggiò, voi troverete duraturi segni in quella galleria di arte, sorta a Venezia per opera del principe Giovanelli, che pregiomi nominare a titolo di onore. Era giusto, era degno di voi, che fosse oggi reso un tributo di affetto al Re buono e leale, innamorato del suo popolo e di ogni sua gloria. Io sento di avere il consenso di tutti inneggiando a Venezia, riconoscente e memore di Colui che volle dimostrare come le istituzioni non muoiono, memore della Donna Augusta, che pur chiusa nel suo dolore, rimane, come Venezia, la Regina trionfale dei cuori italiani.

Così l'arte si congiunge alla religione delle virtù civili ed alle sacre memorie. Lo spirito altamente consapevole del giovane Re volle della sua simpatia offrire a Venezia una particolare testimonianza inviando tra noi a rappresentarlo il Principe che rinnovò nella età nostra i prodigi di quelle imprese per le quali andò glorioso nel mondo il Leone di San Marco. Questo popolo di artisti è felice, o Altezza Reale, di salutare in Voi i Sovrani d'Italia a cui si innalzano le migliori speranze della patria.

La IV Esposizione non poteva aprirsi sotto migliori auspici. Ogni epoca ha le sue intuizioni, le sue ispirazioni, le sue forme dell'arte. Nei quadri del Rinascimento prevalgono i simboli della fede religiosa con immagini e ricordi di miracoli ed allegorie di feste e di battaglie, di Sovrani e di Pontefici, di eroi del mito e della storia, di beati del Cielo e di potenti della terra.

L'arte dell'età nostra cerca invece la folla degli umili, i lavoratori dei campi e delle officine, e si affatica a rappresentare le vicende della loro esistenza travagliata, a rivelare le incognite paurose del loro tempo. Nè solo agli umili, ma anche alle cose che tali appariscono, si volge la fantasia dei nuovi artisti.

Leonardo fu chiamato il primo uomo moderno, perchè insegnò ad osservare e riprodurre ogni cosa naturale con profonda intuizione della vita. Tutti i moti degli esseri sono stati studiati con una potenza nuova, che fa parere l'anima dell'artista come vivente nello spirito della vita universale. Sicchè può dirsi che al naturalismo scientifico corrisponde un naturalismo dell'arte che cerca farci sentire la voce e l'anima delle cose. Non è più possibile che l'ammirazione della volta azzurra del cielo sia da noi rappresentata col mito dell'Aurora e delle Ore, bensì con lo spettacolo delle nubi e dei chiarori tra le opposte vibrazioni della luce.

Dall'anno della prima Mostra, quale e quanto progresso nell'importanza di questi convegni dell'arte! Il plauso nostro è giusto premio al lavoro affettuoso e perseverante, con cui la Rappresentanza di questa nobile città, il Comitato e la giuria sono riusciti a darci l'ordinamento perfetto della Mostra odierna.

Essa è una rassegna di poderose forze schierate in battaglia. Vi sono gli atleti della generazione morente e i campioni forti di vigore giovanile; i seguaci della tradizione e gli apostoli di una fede nuova; artisti che si affermano con un'opera sola e artisti che stanno dinanzi coi molteplici ricordi della loro vita operosa. Ogni regione d'Italia, ogni nazione straniera, ha qui i suoi rappresentanti che io vorrei chiamare per nome con l'augurio che tutti abbiano il bacio della gloria a cui anelano le loro anime innamorate.

Come nelle prime Mostre furono all'Italia rivelati nuovi tesori dell'arte, ponendo tra un'alba rosea della Sicilia e un meraviglioso tramonto delle Alpi i velati crepuscoli della Scozia, così nel concorso dei popoli civili la Mostra odierna accoglie per la prima volta le creazioni dell'arte ungherese con la nota melanconica di cui tanto si compiace l'anima del Magiaro.

Chi non pensa, chi non vede che gli insegnamenti di queste rassegne del genio artistico valgono mai più di qualunque tirocinio accademico? Chi non sente che da questa palestra di prove luminose devono irradiarsi nuove ispirazioni? Qui si compie uno scambio fecondo di idee e di forme. Il nostro dovere di ospiti è di presentare agli stranieri quanto di meglio sa concepire e curare il genio italiano, col desiderio di uno studio più intenso, di un pensiero più illuminato e perseverante atto a rendere più schietta l'espressione del nostro sentimento, senza preconcetti di scuola e di moda. Negli sforzi che dovunque si fanno per raggiungere i più alti ideali dell'arte conviene abituarci alle crude e solitarie asprezze dell'indagine e dell'osservazione: questo è l'esempio che ci fu dato dai nostri maggiori.

Poco o nulla varrà la sapiente tecnica dei colori e delle linee quando manchi la luminosa visione dello spirito che prepara le vittorie. Questo monito ci verrà domani da Torino, festeggiante il centenario di colui che scrisse il *Primato* ed il *Rinnovamento civile d'Italia*.

Raccogliendo la vetusta tradizione per la quale la terra nostra fu chiamata « alunna e maestra insieme d'ogni paese » quasi abbia da Dio una missione di pace, di civiltà, di fratellanza fra i popoli, corra da Venezia a Torino il saluto dell'arte italiana che là pure si appresta in altro campo a nuovi e non meno utili cimenti.

L'ansiosa rapidità del viver nostro tende a sommergere nel campo sovrabbondante della produzione industriale il senso e la misura della bellezza. Occorre diffondere l'educazione alle arti decorative, come al bel tempo della rinascenza nostra, nè dovrebbe tardare molto il giorno in cui accanto a quadri e statue meritassero di comparire in lunga copia i lavori dell'arte industriale.

A questa mèta si avvia lo spirito innovatore e progressivo del nostro tempo, legando l'arte come la scienza ai fini della vita.

A questo primato concorre il genio veneziano con la ricchezza dei suoi merletti, dei suoi vetri, dei suoi intagli, dei suoi mosaici, con la meravigliosa sua attitudine a trasformare in palestra d'arte anche la fucina del fabbro.

Così Venezia rifarà per virtù dell'arte la fortuna economica che in altri tempi essa raccomandò alla potenza delle armi. Però si trovò allora di fronte alla politica di Roma. Oggi la grande madre di tutti si volge a Venezia coi più fervidi auguri di nuovi e meritevoli trionfi.

Signori! Voi siete impazienti di vedere e di ammirare, ma io vi dico che l'esposizione d'arte non è qui soltanto in questo verde recinto. Essa va dal ponte della Laguna Morta insino al Lido; essa è in tutti i palagi, in tutte le chiese, le gallerie, in tutte le opere dei suoi artisti immortali, in tutto il fascino della luce che si rispecchia nelle azzurre acque del suo mare. E parmi che da ogni lembo di questa terra d'incanto una voce misteriosa parli all'anima italiana per dire che le nuove glorie verranno dal suo ritorno all'arte, ai campi, al mare ».

Venezia, 27. — Finiti i discorsi, S. A. R. il Duca degli Abruzzi, accompagnato dall'on. Ministro Nasi, dalle altre Autorità e dagli invitati, entra a visitare la Mostra che è perfettamente ordinata, e si sofferma lungamente dinanzi alla lapide, oggi scoperta, che ricorda il Re Umberto e la Regina Margherita, nel cui nome queste gare bandiva il Comune di Venezia.

L'impressione della Mostra è splendida. L'ala sinistra del Grande Palazzo è destinata ai paesi stranieri: Ungheria, Belgio, Francia, Inghilterra, Stati-Uniti, Germania, Nazioni Scandinave e Russia. L'ala destra contiene le opere italiane ripartite nei seguenti gruppi regionali: Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia, Lazio, Napoli e Sicilia. Vi sono inoltre alcune sale internazionali, una ricca sezione di medaglie e targhette, due sale d'incisioni e disegni e le mostre individuali del defunto pittore reggiano Antonio Fontanesi, dello scultore francese Rodin, del senatore Domenico Morelli, del pittore veneziano Luigi Nono e del pittore ferrarese Gaetano Previati. La Mostra del Fontanesi è giudicata una gloriosa rivendicazione.

I maggiori artisti italiani e stranieri partecipano a questa Esposizione. Sontuosa è la decorazione, massime quella della gran sala centrale, che fu interamente ricostruita.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi espresse ripetutamente al Sindaco la sua ammirazione per questa impresa che onora Venezia e l'Italia, dicendo non aver mai ammirato in nessuna Esposizione una così bella raccolta d'opere d'arte.

Alle ore 11,30 S. A. R. il Duca degli Abruzzi ha lasciato l'Esposizione. L'imbarcazione del Duca si avvia al Palazzo Reale nuovamente seguita dal corteo delle bissone e gondole, mentre la folla rinnova una calorosa ed affettuosa dimostrazione.

Venezia, 27. — Oggi, alle ore 14, nella sala del Maggior Consiglio al Palazzo Ducale ebbe luogo la consegna della medaglia d'oro offerta dai Veneti a S. A. R. il Duca degli Abruzzi.

La sala era affollatissima. Erano presenti il Sindaco di Venezia, conte Grimani, molti Sindaci dei Comuni del Veneto, il Prefetto, marchese Cassis, senatori e deputati, le altre Autorità e notabilità, numerosi ufficiali, numerosissime Associazioni con bandiere e moltissime signore.

Il Sindaco, in nome dei Veneti e per incarico del Comitato promotore della sottoscrizione pubblica, consegnò a S. A. R. la medaglia d'oro, pronunziando il seguente discorso:

« *Altezza Reale!*

Quando incombeva sull'Italia grave il dolore per la tragica fine del Re buono, il Vostro ritorno dalle infinite solitudini del Polo fu un raggio di sole che sollevò i cuori oppressi dalla sventura. Il vessillo italiano sventolava per la prima volta sopra una regione mai per lo innanzi calcata, per opera di un Principe italiano, che con animo sereno, accoppiando la prudenza al coraggio, la costanza all'ardire, attraverso pericoli, stenti e privazioni, secondato da una eletta schiera di valorosi, tra i quali Venezia vanta un figlio, seppe condurre a termine l'aspro cimento. I cuori degli Italiani rimasero inebbriati e da un capo all'altro della penisola invidiata si alzò un grido di

ammirazione per Voi, per cui rifulse ancora una volta glorioso il nome d'Italia. La regione veneta, con unanime slancio, all'indomani dell'annuncio del felice esito della spedizione polare volle che una medaglia venisse coniata in onore Vostro, a perpetuo ricordo.

A me gli iniziatori vollero affidato l'incarico di consegnare nelle Vostre mani questo pegno della gratitudine pubblica. Qui, nella sede dei Dogi, [ricca di memorie e di glorie, qui, dove echeggiarono i nomi di Marco Polo, di Marin Sanudo, di Nicolò e di Antonio Zeno, di Cadamosto e Caboto, qui, dove i primi albori della patria anelante a libertà ed indipendenza furono consacrati da un eroico decreto dell'Assemblea veneta, qui, è il luogo degno di accoglierVi. Altezza Reale, luogo degno di Venezia, degno della cerimonia semplice e così solenne. La maestà del luogo è più eloquente della mia parola.

Altezza Reale! Nelle mani Vostre consegno questa medaglia d'onore, in nome di Venezia e della regione veneta. »

Il Duca degli Abruzzi, fra religioso silenzio, così rispose:

« *Onorevole signor Sindaco.*

Le sono grato per aver voluto Lei stesso fare questa consegna in forma solenne e riconoscente sono alla cittadinanza veneziana di aver voluto offrire una medaglia a Me ed ai Miei compagni italiani e norvegesi, riconoscenza che sento in special modo per i promotori della sottoscrizione.

Secoli sono trascorsi, ma l'ammirazione che accompagna i nomi degli antichi navigatori veneziani, nonchè svanire, si è accresciuta nel constatare i risultati allora ottenuti con mezzi così deficienti.

Io ed i Miei compagni del mare e delle alpi, nati nelle nostre ridenti regioni e nelle pittoresche contrade della Norvegia, siamo fieri di ricevere queste medaglie che ci ricordano l'interesse di questa città per la spedizione da noi compiuta e gli uomini di mare arditi e perseveranti che ne illustrarono il passato glorioso.

Sono addolorato che questa medaglia non possa essere in questa stessa circostanza consegnata al tenente di vascello conte Franco Querini.

Le regioni glaciali trattennero tre fra i componenti la spedizione da Me guidata; e il mare, le alpi, l'Italia e la Norvegia piansero nel non rivedere qualcuno fra i loro figli.

Come era stato stabilito, una nave si recherà nell'estate al gruppo delle Terre di Francesco Giuseppe, guidata dal padre stesso di uno dei mancanti. Altre spedizioni estere si recheranno pure in quelle regioni. Le loro informazioni faranno svanire la nostra ansietà o riconfermeranno il nostro dolore.

A Venezia, nel suo primo rappresentante, vada oggi, nella mia sincera riconoscenza, il mio affettuoso saluto ».

Le parole del Duca furono accolte da una calorosa ovazione che si prolungò parecchi minuti.

Quindi il Sindaco presentò i membri del Comitato al Duca, che a tutti strinse la mano.

Terminata la cerimonia, S. A. R. uscì dalla sala fra continue ovazioni e, disceso in gondola, ritornò al Palazzo Reale.

Venezia, 27. — Stasera ha avuto luogo l'apertura del Teatro « La Fenice » per la commemorazione di Giuseppe Verdi coll'opera *La Traviata*.

Dopo il primo atto, Ugo Ojetti fece un applaudito discorso commemorativo.

Venezia, 27. — S. A. R. il Duca degli Abruzzi col seguito è partito alle ore 23,25 per Torino, ossequiato alla stazione dall'on. Ministro Nasi e dalle Autorità.

Venezia, 28 — Stamane l'on. Ministro Nasi, tornato all'Esposizione, vi fece una visita minutissima, durata circa due ore.

Il Ministro espresse ripetutamente al segretario generale dell'Esposizione, on. Fradeletto, che lo accompagnava, il suo compiacimento e la sua ammirazione per la splendida riuscita della Mostra.

L'on. Ministro si recò poscia a visitare la R. Galleria.

Nel pomeriggio, nel Cortile della Scuola comunale di San Procolo, ebbe luogo, alla presenza dell'on. Ministro Nasi, una festa ginnastica. Vi presero parte circa 600 ginnasti appartenenti alle Scuole, agli Istituti ed alle Associazioni ginnastiche.

Causa la pioggia non si è potuto svolgere l'intero programma.

Venezia, 28. — Ha avuto luogo stasera, alle ore 19, nel salone dell'*Hôtel dei Bagni del Lido* un banchetto offerto dalla Lega degli Insegnanti al Ministro della Istruzione Pubblica, on. Nasi.

Ha avuto pure luogo stasera all'*Hôtel Britannia* un banchetto di venti coperti offerto dal Sindaco, conte Grimani, ai Sindaci delle città italiane qui convenuti per l'inaugurazione dell'Esposizione.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Il Presidente della Camera francese, prima di partire per Napoli, ha visitato i locali di palazzo Madama e di Montecitorio.

Al Senato fu ricevuto dai vice presidenti, onorevoli Cannizzaro e Finali, e dai senatori onorevoli Di San Giuseppe, Barracco, Mariotti, Taverna, Chiala, Ferrero e Cucchi.

Alla Camera dei deputati l'illustre ospite fu accolto dai vice presidenti onorevoli Guicciardini e De Riseis, dal questore on. Giordano Apostoli e dal segretario on. Lucifero e da parecchi deputati, fra i quali gli onorevoli Biancheri, Di Rudinì e Luzzatti.

Il Consiglio comunale di Roma è convocato in seduta pubblica per stasera alle ore 21.

L'Imperatore germanico ad un marinaio italiano. — Si ha da Genova essere colà giunta notizia che S. M. l'Imperatore Guglielmo ha assegnato un premio di 300 marchi al marinaio Luca Primone, che, il 3 maggio dello scorso anno, salvava in quel porto un marinaio tedesco in pericolo di annegarsi.

Per l'industria delle pelli. — Per l'occasione della Mostra dei cuoi e prodotti affini, che deve tenersi in Genova nel p. v. giugno, un gruppo di conciatori piemontesi ha indetto un concorso per un premio a quel ritrovato mediante cui si possano ottenere nuove applicazioni di pelli di qualsiasi genere.

Il premio non sarà inferiore a L. 2000.

Potranno parteciparvi soltanto gli espositori alla Mostra di Genova.

Marina militare. — La R. nave *Garigliano* è partita da Taranto, ed è passata a Messina; la *Città di Milano* ha lasciato Civitavecchia, ed è giunta a Spezia; il *Barbarigo* è partito da Palermo; l'*Eridano* è giunto a Napoli.

Marina mercantile. — Il piroscafo transatlantico, *Jover Serra*, della Gelidense, è giunto a Montevideo.

— Il *Vincenzo Florio*, della N. G. I., proveniente da Napoli e Genova, ha toccato Punta Delgada, proseguendo per New-York; il *Bisagno*, in provenienza da Bombay, è passato a Singapore, diretto ad Hong-Kong; il *Raffaele Rubattino*, della stessa provenienza, da Porto Said ha proseguito per Messina.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ALGERI, 27. — Un dispaccio ufficiale, in data di Margueritte 26, ore 11 sera, dice che l'ordine è stato ristabilito.

Una guardia campestre, un bersagliere francese, due coloni, due spagnuoli ed un italiano sono rimasti uccisi; due ufficiali e parecchi gendarmi leggermente feriti e tre indigeni uccisi.

Furono prese disposizioni per proteggere i villaggi limitrofi.

FRANCOFORTE SUL MENO, 27. — Nessun nuovo incidente si è verificato a Griesheim.

Sono stati constatati ufficialmente 14 morti e parecchi mancanti.

Le autorità credono che vi siano 150 feriti.

PECHINO, 27. — Due bande di *Boxers* commettono saccheggi nei dintorni di Pao-ting-fu e minacciano di massacrare i Cristiani. Regna inquietudine a Pao-ting-fu in seguito alla partenza della maggior parte delle truppe internazionali per la spedizione verso la Grande Muraglia.

PECHINO, 27. — Una colonna tedesca è penetrata nello Scian-si, inseguendo i Chinesi. Ne seguì un vivo scontro.

I Tedeschi ebbero 4 morti e 85 feriti, tra cui 5 ufficiali.

S'ignorano le perdite dei Chinesi.

PIETROBURGO, 28. — Il Ministro francese degli affari esteri, Delcassé, è stato ricevuto ieri dall'Imperatrice madre ed è partito iersera per Parigi, accompagnato alla stazione dal Ministro degli esteri, de Lamsdorff, dal Ministro delle finanze, de Witte, e dal personale dell'Ambasciata francese.

LONDRA, 28. — Iersera ebbero luogo numerosi *meetings* di protesta contro l'introduzione d'un dazio d'esportazione sul carbone.

ALGERI, 28. — Gli indigeni attaccarono a fucilate un treno merci partito da Affreville e diretto ad Algeri.

Nessuna vittima.

BERLINO, 28. — Il maresciallo conte di Waldersee telegrafa da Pechino: « La colonna Hoffmeister costrinse, il 23 corr., i Chinesi che si trovavano al sud di Hei-schan-kuan a ritirarsi nella provincia dello Scian-si. I Chinesi subirono gravi perdite. I Tedeschi, che ebbero 4 feriti, presero ai Chinesi 4 bandiere e 4 cannoni di vecchio modello.

« Il generale Voyron ha comunicato che sgombrerà la regione dello Schang-ting e ritornerà a Pao-ting-fu. Il suo posto estremo sarà Sin-de.

« Io mantengo l'occupazione della gola di An-su-ling ».

ASMARA, 28. — Il giorno 30 di questo mese si inizieranno i lavori per la linea telegrafica dal confine eritreo ad Addis Abeba. La linea giungerà ad Adua prima della stagione delle pioggie.

ALGERI, 28. — La rivolta di Margueritte fu provocata dal Marabout Hadj-Ben-Aisso, che predicava lo sterminio dei nemici e la ripresa delle terre rubate dagli stranieri. Parecchi abitanti di Margueritte poterono salvarsi soltanto simulando di convertirsi all'islamismo. Gli arabi che spararono contro un treno merci fuggirono subito dopo.

BERLINO, 28. — Il *Wolff Bureau* ha da Pechino: Quattro colonne, al comando del generale Kettler, sostennero tre combattimenti il 23 corr. ed uno il 24 corr. coi Chinesi comandati dal generale Liu.

I Chinesi furono sconfitti dappertutto e vennero respinti al di là della Grande Muraglia ed inseguiti fino a Ku-kuan.

Quattro ufficiali e 32 soldati tedeschi rimasero feriti e 3 soldati uccisi. I Francesi non sostennero alcun combattimento.

ADEN, 28. — Circa l'azione delle navi italiane sulla costa somala migiurtina si hanno i seguenti particolari:

L'operazione, diretta a punire il Sultano dei Migiurtini ribelle e colpevole di contrabbando di armi, si svolse mediante cannoneggiamento delle case di proprietà del Sultano poste in diversi punti del litorale.

La popolazione essendo stata preavvertita, si ebbero solo due morti ed un ferito tra coloro che non obbedirono all'ingiunzione.

MADRID, 28. — Si ha da Lisbona: I giornali annunziano che ad Angra (Azzorre) la plebe prese a sassate la Residenza Vescovile. Il Vescovo è tornato a Lisbona.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Conservatorio del Collegio Romano

del 28 aprile 1901

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60
Barometro a mezzodì 761,2
Umidità relativa a mezzodì 50
Vento a mezzodì . . . . SW moderato
Cielo . . . . nuvoloso.
Termometro centigrado . . . . { Massimo 19°,0 / Minimo 13°,4.
Pioggia in 24 ore . . . . mm. 4,8

Li 28 aprile 1901.

In Europa: pressione massima di 775 sul Golfo di Finlandia, minima di 759 in Boemia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque, fino a 5 mm. in Sardegna; temperatura aumentata in Calabria, Sicilia e Abruzzi, diminuita altrove; pioggie sull'Italia settentrionale e centrale, nel Napoletano e in Sardegna; venti forti meridionali in Val Padana, Marche e medio Tirreno.

Stamane: cielo vario in Romagna, Marche e Sicilia, nuvoloso altrove; pioggie al NW; venti forti del 3° quadrante sull'Italia centrale, moderati meridionali altrove; Tirreno agitato.

Barometro massimo a 766 in Sicilia, minimo a 762 in Lombardia.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente del 3° quadrante; cielo nuvoloso sull'Italia con pioggie, vario altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, il 28 aprile 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	3/4 coperto	mosso	15 2	8 8
Genova	piovoso	legg. mosso	15 3	10 6
Massa Carrara	3/4 coperto	mosso	21 1	9 3
Cuneo	piovoso	—	15 8	4 6
Torino	piovoso	—	15 8	8 0
Alessandria	coperto	—	18 2	10 2
Novara	coperto	—	16 1	7 7
Domodossola	piovoso	—	10 1	5 0
Pavia	1/2 coperto	—	20 8	8 8
Milano	1/2 coperto	—	19 2	8 4
Sondrio	3/4 coperto	—	13 0	7 3
Bergamo	3/4 coperto	—	12 6	7 0
Brescia	3/4 coperto	—	15 3	9 7
Cremona	3/4 coperto	—	18 9	10 6
Mantova	3/4 coperto	—	14 6	11 0
Verona	coperto	—	16 8	10 3
Belluno	piovoso	—	10 0	6 8
Udine	coperto	—	16 5	10 9
Treviso	coperto	—	16 2	12 4
Venezia	coperto	legg. mosso	19 2	10 2
Padova	coperto	—	16 9	12 1
Rovigo	1/2 coperto	—	21 2	12 2
Piacenza	1/4 coperto	—	18 4	10 1
Parma	3/4 coperto	—	19 0	10 9
Reggio Emilia	coperto	—	19 8	11 2
Modena	3/4 coperto	—	20 4	11 2
Ferrara	3/4 coperto	—	19 3	11 8
Bologna	1/2 coperto	—	21 2	10 3
Ravenna	sereno	—	22 4	10 8
Forlì	1/2 coperto	—	22 0	13 6
Pesaro	1/4 coperto	calmo	20 7	11 3
Ancona	1/2 coperto	calmo	20 8	12 0
Urbino	1/2 coperto	—	19 7	7 1
Macerata	coperto	—	19 3	9 1
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	21 0	11 5
Perugia	coperto	—	19 2	8 2
Camerino	3/4 coperto	—	18 3	7 0
Lucca	1/4 coperto	—	21 2	9 9
Pisa	1/4 coperto	—	22 8	9 2
Livorno	1/2 coperto	calmo	20 5	9 0
Firenze	3/4 coperto	—	22 4	11 1
Arezzo	3/4 coperto	—	20 8	9 6
Siena	1/2 coperto	—	18 7	8 4
Grosseto	coperto	—	21 4	10 2
Roma	1/2 coperto	—	20 0	13 4
Teramo	1/4 coperto	—	21 2	11 2
Chieti	1/2 coperto	—	19 0	12 8
Aquila	3/4 coperto	—	17 8	8 5
Agnone	coperto	—	16 3	8 9
Foggia	3/4 coperto	—	22 9	11 0
Bari	coperto	calmo	19 2	12 0
Lecce	1/2 coperto	—	24 0	10 9
Caserta	coperto	—	22 0	12 7
Napoli	coperto	agitato	17 8	13 0
Benevento	coperto	—	19 7	11 2
Avellino	coperto	—	18 5	10 0
Caggiano	coperto	—	15 4	7 7
Potenza	coperto	—	16 4	8 0
Cosenza	3/4 coperto	—	19 0	10 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	13 2	7 3
Reggio Calabria	1/2 coperto	legg. mosso	21 0	14 4
Trapani	1/4 coperto	calmo	22 6	14 8
Palermo	1/4 coperto	calmo	22 0	11 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	22 0	16 0
Caltanissetta	sereno	—	17 2	9 8
Messina	1/4 coperto	calmo	19 8	15 1
Catania	1/2 coperto	calmo	20 1	13 3
Siracusa	1/4 coperto	calmo	21 0	11 9
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	18 5	11 7
Sassari	coperto	—	17 6	[illegible] 5

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*